

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU BASE DI MERITO
ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16
MARZO 1999, N. 79

Valido dal 2 luglio 2026

L'articolo 39, comma 39.1bis, trova applicazione a partire da una data definita da Terna non successiva all'1 gennaio 2018.

Inoltre, ai sensi del punto 3. della deliberazione 553/2017/R/eel le modifiche all'Allegato A alla deliberazione 111 da essa derivanti in merito alle modalità di determinazione dei corrispettivi di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 hanno effetti a partire dalla determinazione dei corrispettivi relativi al primo trimestre 2018.

Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n 111/06, così come modificata ed integrata con deliberazioni n. 253/06, n. 73/07, n. 156/07, n. 280/07, n. 343/07, n. 349/07, n. 350/07, ARG/elt 43/08, 68/08, 162/08, 171/08, 203/08, 52/09, 74/09, 84/09, 107/09, 138/09, 142/09, 214/09 5/10, 161/10, 166/10, 172/10, 180/10, 207/10, 211/10, 222/10, 231/10, 247/10, 8/11, 110/11, 129/11, 142/11, 172/11, 181/11, 204/11, 208/11, 180/2012/R/eel, 281/2012/R/efr, 283/2012/R/eel, 298/2012/R/eel, 343/2012/R/efr, 400/2012/R/eel, 507/2012/R/eel, 576/2012/R/eel, 582/2012/R/eel, 34/2013/R/eel, 360/2013/R/eel, 413/2013/R/eel, 444/2013/R/eel, 530/2013/R/eel, 546/2013/R/eel, 635/2013/R/eel, 636/2013/R/eel, 265/2014/R/eel, 278/2014/R/eel, 425/2014/R/eel, 500/2014/R/eel, 521/2014/R/eel 522/2014/R/eel, 525/2014/R/eel, 587/2014/R/eel, 639/2014/R/eel, 658/2014/R/eel, 453/2015/R/eel, 486/2015/R/eel, 496/2015/R/eel, 573/2015/R/eel, 658/2015/R/eel, 73/2016/R/eel, 353/2016/R/eel, 404/2016/R/eel, 444/2016/R/eel, 462/2016/R/eel, 610/2016/R/eel, 740/2016/R/eel, 800/2016/R/eel, 802/2016/R/eel, 815/2016/R/eel, 201/2017/R/eel, 419/2017/R/eel, 491/2017/R/eel, 553/2017/R/eel, 633/2017/R/eel, 696/2017/R/eel, 799/2017/R/eel, 909/2017/R/eel, 22/2018/R/eel, 363/2018/R/eel, 534/2018/R/eel, 632/2018/R/eel, 705/2018/R/eel, 341/2019/R/efr, 420/2019/R/eel, 504/2019/R/eel, 574/2019/R/eel, 99/2020/R/eel, 121/2020/R/eel, 280/2020/R/eel, 324/2020/R/eel, 350/2020/R/eel, 428/2020/R/eel, 509/2020/R/eel, 599/2020/R/eel 44/2021/R/eel, 218/2021/R/eel, 353/2021/R/eel, 369/2021/R/eel, 433/2021/R/eel, 523/2021/R/eel, 563/2021/R/eel, 566/2021/R/eel, 576/2021/R/eel, 629/2021/R/eel, 123/2022/R/eel, 285/2022/R/eel, 452/2022/R/eel, 531/2022/R/eel, 532/2022/R/eel, 604/2022/R/eel, 626/2022/R/eel, 738/2022/R/eel, 481/2023/R/eel, 568/2023/R/eel, 625/2023/R/eel, 5/2024/R/eel, 409/2024/R/eel, 437/2024/R/eel, 468/2024/R/eel, 515/2024/R/eel, 539/2024/R/eel, 454/2025/R/eel, 506/2025/R/eel, 529/2025/R/eel e 232/2026/R/eel

PARTE I 6

DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO 6

Articolo 1 Definizioni..... 6

Articolo 2 Finalità..... 17

Articolo 3 Oggetto 17

PARTE II - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO 19

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI..... 19

Articolo 4 Contratto per il servizio di dispacciamento 19

Articolo 5 Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento 20

Articolo 6 Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento..... 20

Articolo 7 Convenzione tra Terna e il Gestore dei Mercati Energetici..... 21

Articolo 8 Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie 22

Articolo 9 Punti di importazione e di esportazione relativi ad una frontiera elettrica..... 23

Articolo 10 Punti di dispacciamento..... 23

Articolo 11 Periodo rilevante..... 25

Articolo 12 Energia elettrica immessa e prelevata..... 25

Articolo 13 Convenzioni per la contabilizzazione degli acquisti e delle vendite e dei programmi 25

Articolo 14 Diritti e obblighi a immettere e prelevare energia elettrica 25

Articolo 15 Suddivisione della rete rilevante in zone 26

TITOLO 2 REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE DI
ENERGIA ELETTRICA E DEI CORRISPONDENTI PROGRAMMI
DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO 28

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI 28

Articolo 16 Registrazione 28

Articolo 17 Regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi 28

Articolo 18 Operatore di mercato 30

Articolo 19 Operatore di mercato qualificato 30

Articolo 20 Conto Energia a Termine..... 31

Articolo 21 Conto di Sbilanciamento Effettivo 31

Articolo 22 Richiesta di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine..... 32

Articolo 23 Richiesta di registrazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo nei Conti Energia a Termine..... 32

Articolo 24 Registrazione nei Conti Energia a Termine degli acquisti e delle vendite a termine 33

Articolo 25 Registrazione nei Conti Energia a Termine dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo 33

Articolo 26	Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo dei programmi finali cumulati di immissione e di prelievo	33
Articolo 27	Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e non già inclusi nei programmi finali cumulati	34
SEZIONE 2 CRITERI DI REGISTRAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI DIRITTI AD IMMETTERE E PRELEVARE.....		
Articolo 28	Verifica di congruità delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine	34
Articolo 29	Verifica di congruità delle richieste di registrazione di programmi C.E.T. delle richieste di registrazione di acquisti e vendite nel sistema delle offerte	35
Articolo 30	Criteri di registrazione dei programmi post-MGP di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima	36
Articolo 31	Criteri di registrazione dei programmi finali cumulati di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato infragiornaliero	38
Articolo 31bis	Piattaforma di nomina.....	37
Articolo 32	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento	40
TITOLO 3 <i>Soppresso</i>		
TITOLO 4 REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE.....		
SEZIONE 1 REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI		
Articolo 38	Corrispettivi di dispacciamento	41
Articolo 39	Criteri generali per la definizione dei prezzi di sbilanciamento	42
Articolo 39bis	Corrispettivi di sbilanciamento a programma	44
Articolo 39ter	Corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire disponibile ai fini del PESSE in condizioni di inadeguatezza del sistema	44
Articolo 39quater	Corrispettivo complessivo per la valorizzazione del saldo commerciale	44
Articolo 40	Prezzi di sbilanciamento	45
Articolo 40bis	Soppresso.....	46
Articolo 41	Corrispettivo di non arbitraggio.....	46
Articolo 41bis	Corrispettivo di non arbitraggio macrozonale.....	42
Articolo 42	Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna	47
Articolo 43	Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto	49
Articolo 44	Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento	50
Articolo 44bis	Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica	52
Articolo 45	Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema	53
Articolo 46	Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna	54

Articolo 47 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.....	54
Articolo 48 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.....	54
Articolo 48bis Soppresso.....	54
SEZIONE 2 INADEMPIMENTI E GARANZIE	54
Articolo 49 Inadempimenti e gestione delle garanzie.....	54
Articolo 49bis Inadempimenti e gestione delle garanzie predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici	56
TITOLO 5 OBBLIGHI INFORMATIVI	56
Articolo 50 Comunicazione delle coperture	56
Articolo 51 Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato.....	56
Articolo 52 Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento	56
Articolo 53 Informazioni circa lo stato del sistema elettrico	57
Articolo 54 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale	58
Articolo 55 Obblighi informativi connessi alla partecipazione di Terna al mercato dell'energia.....	58
TITOLO 6 DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE	59
Articolo 56 Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo anno solare di esercizio.....	59
Articolo 57 Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore alla priorità di dispacciamento in anni successivi al primo	59
Articolo 58 Verifiche delle condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del riconoscimento della priorità di dispacciamento	60
PARTE III - APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	62
TITOLO 1 MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO	62
Articolo 59 Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento	62
Articolo 60 Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento	63
Articolo 60bis Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento in condizioni di inadeguatezza del sistema	64
Articolo 61 Approvvigionamento al di fuori del mercato.....	65
TITOLO 2 RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO	65
Articolo 62 Soppresso.....	66
Articolo 63 Impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.....	66

Articolo 64 Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammessi alla reintegrazione dei costi	70
Articolo 65 Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi	91
Articolo 65bis Modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali	113
TITOLO 3 GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI	117
Articolo 66 Indisponibilità di capacità produttiva	117
Articolo 67 Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale	118
PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	119
Articolo 68 Determinazione dei corrispettivi sostitutivi	119
Articolo 69 Soppresso.....	119
Articolo 70 Disposizioni relative al 2023	119
Articolo 71 Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo	119
Articolo 72 Disposizioni transitorie relative alla quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento	119
Articolo 73 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico	120
Articolo 74 Disposizioni in merito alla determinazione degli importi da riconoscere agli utenti del dispacciamento per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva	120
Articolo 75 Soppresso.....	121
Articolo 76 Disposizioni transitorie relative alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per l'anno solare 2009	121
Articolo 77 Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti essenziali	123
Articolo 78 Soppresso.....	153
Articolo 79 Disposizioni transitorie relative alla definizione dei prezzi di sbilanciamento per le unità non abilitate	153
Articolo 80 Attuazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico	153

PARTE I

DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Fatto salvo quanto previsto al comma 1.2, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIT), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- **l'Acquirente unico** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
 - **acquisto a termine** è, per ciascun periodo rilevante, una quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte;
 - **acquisto netto a termine** è, per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relativi a tale periodo, quando tale somma ha valore positivo;
 - **area di prezzo di sbilanciamento** è l'area per la quale viene definito e calcolato un prezzo di sbilanciamento;
 - **controllo degli scambi programmati** è l'insieme delle azioni di controllo di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
 - **costo storico originario** di un'immobilizzazione è il costo di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione o il relativo costo di realizzazione interna;
 - **Disciplina del mercato** è il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;
 - **energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva** è l'energia elettrica ritirata dal GSE e prodotta dalle unità di produzione a cui spetta, per l'intera quantità di energia elettrica immessa o per una parte, la tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla legge n. 244/07 o ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 o 6 luglio 2012 o al decreto interministeriale 23 giugno 2016 o al decreto interministeriale 4 luglio 2019 o al decreto ministeriale 22 dicembre 2023 o al decreto interministeriale 19 giugno 2024;
 - **energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** è l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 280/07;

- **energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04** è l'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 280/07;
- **il Gestore dei Servizi Energetici** è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **il Gestore dei Mercati Energetici** è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
- **immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione** è qualsiasi immobilizzazione che, a seguito di un provvedimento dell'Autorità, anche se adottato prima dell'entrata in vigore dei commi da 65.36 a 65.42, presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, di un impianto essenziale;
 - b) sia oggetto di un provvedimento dell'Autorità secondo il quale, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, sia applicato un periodo di ammortamento pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il termine del periodo di ammissione al regime di reintegrazione, nel caso in cui l'attuazione del comma 65.17 preveda che il periodo di ammortamento si completi successivamente;
 - c) il relativo ammortamento sia iniziato prima del termine del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione;
- **impianto di produzione o impianto** è l'insieme delle unità di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il medesimo punto di immissione;
- **impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione** è qualsiasi impianto che presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) dopo un periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, all'impianto non è applicato detto regime, anche se la fine dell'applicazione del regime è anteriore all'entrata in vigore dei commi da 65.36 a 65.42;
 - b) nel periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, una o più immobilizzazioni dell'impianto sono rientrate nella categoria delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- **impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta** è un impianto di produzione che, oltre a essere parzialmente o integralmente qualificato ai fini del mercato della capacità per un dato periodo di consegna, rientra, per il medesimo periodo o parte di esso, nel novero delle risorse essenziali che possono essere assoggettate a uno dei regimi di essenzialità con provvedimento successivo al

ventesimo giorno precedente alla data della procedura concorsuale del mercato della capacità avente ad oggetto il citato periodo di consegna;

- **impresa distributrice di riferimento** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), del TIS;
- **impresa distributrice sottesa** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), del TIS;
- **intervallo di fattibilità** è, per una unità abilitata, l'intervallo di potenza entro cui devono essere compresi il programma intermedio cumulato di immissione o di prelievo e il programma finale cumulato di immissione o di prelievo della medesima unità abilitata;
- **marginale residuo a salire disponibile ai fini del PESSE** è per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione la differenza fra la potenza massima disponibile dell'unità di produzione ai fini del PESSE e il programma finale cumulato di immissione della medesima unità di produzione;
- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento; dall'1 novembre 2009 mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento; dall'1 novembre 2009, è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato infragiornaliero e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- **mercato del giorno prima** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
- **mercato di aggiustamento** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- **mercato infragiornaliero** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica successiva al mercato del giorno prima. In esso si svolgono: (i) la negoziazione dell'energia in contrattazione continua, con la contestuale allocazione della capacità interzonale disponibile, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) 2015/1222 (di seguito: MI-XBID) (ii) aste complementari per la valorizzazione della capacità residua rispetto alle precedenti allocazioni, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) 2015/1222 (di seguito: MI-CRIDA);
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 60;
- **ordine di dispacciamento di Terna** è qualsiasi ordine di dispacciamento impartito da Terna sia nell'ambito del mercato per il servizio di dispacciamento – tramite l'accettazione di offerte in qualsiasi fase, sottofase o sessione del medesimo mercato – sia al di fuori del mercato per il servizio di dispacciamento;

- **operatore di mercato** è un soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi C.E.T. di immissione e di prelievo;
- **periodo di rientro in servizio** è il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unità di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilità pari almeno a ventuno giorni;
- **PESSE** è il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico predisposto da Terna in conformità alla deliberazione CIPE del 6 novembre 1979;
- **potenza efficiente netta** è la potenza attiva massima di un'unità di produzione che può essere erogata con continuità (ad es. per un gruppo termoelettrico) o per un determinato numero di ore (ad es. per un impianto idroelettrico) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione (cd. RUP statico) tenuto da Terna;
- **potenza massima disponibile di un'unità di produzione ai fini del PESSE** è il minor valore tra la potenza massima erogabile dall'unità di produzione in tempo reale e la potenza massima erogabile dall'unità di produzione come risultante sul registro delle unità di produzione dinamico di Terna ed utilizzato da Terna ai fini della decisione di attivazione del PESSE;
- **potenza massima erogabile** è la potenza massima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e diminuita della semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole per il dispacciamento) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna S.p.A.;
- **potenza minima erogabile** è la potenza minima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e aumentata della semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole di dispacciamento) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna S.p.A.
- **prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 7 del TIS;
- **prezzo limite tecnico massimo (minimo)** è il prezzo massimo (minimo) dei mercati dell'energia come definito dalle Decisioni 04/2017 e 05/2017 adottate da ACER ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento CACM;
- **primo periodo di esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore** è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;
- **programma** è una quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo in una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;

- **programma intermedio cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito a ciascuna delle sessioni del MI-CRIDA, alle nomine effettuate in esito al MI-XBID e, nel caso di unità abilitate, alle eventuali quantità accettate in esito all'ultima sottofase conclusa di MSD ex ante. Nel caso delle unità abilitate, il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione di una determinata sottofase di MSD ex ante è considerato come il programma di riferimento per le offerte in quella specifica sottofase;
- **programma intermedio cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MGP cumulato di prelievo, come eventualmente modificato in esito a ciascuna delle sessioni del MI-CRIDA, alle nomine effettuate in esito al MI-XBID e, nel caso di unità abilitate, alle eventuali quantità accettate in esito all'ultima sottofase conclusa di MSD ex ante. Nel caso delle unità abilitate, il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione di una determinata sottofase di MSD ex ante è considerato come il programma di riferimento per le offerte in quella specifica sottofase;
- **programma finale cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito a ciascuna delle sessioni del MI-CRIDA, alle nomine finali effettuate in esito al MI-XBID e, nel caso di unità abilitate, alle eventuali quantità accettate in MSD ex ante;
- **programma finale cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MGP cumulato di prelievo, come eventualmente modificato in esito a ciascuna delle sessioni del MI-CRIDA, alle nomine finali effettuate in esito al MI-XBID e, nel caso di unità abilitate, alle eventuali quantità accettate in MSD ex ante;
- **programma post-MA di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato di aggiustamento;
- **programma post-MA di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MGP cumulato di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato di aggiustamento;
- **programma post-MI di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero;
- **programma post-MI di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il

programma post-MGP cumulato di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero;

- **programma C.E.T. di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione delle vendite nette a termine registrate nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
- **programma C.E.T. di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione degli acquisti netti a termine registrati nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
- **programma C.E.T. post-MGP di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma C.E.T. di immissione risultante in esito al mercato del giorno prima;
- **programma C.E.T. post-MGP di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma C.E.T. di prelievo risultante in esito al mercato del giorno prima;
- **programma post-MSD-ex-ante di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MA di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
- **programma post-MSD-ex-ante di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MA di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
- **programma post-MGP cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di immissione;
- **programma post-MGP cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di prelievo;
- **programma vincolante modificato e corretto di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma finale cumulato di immissione, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza;
- **programma vincolante modificato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di

esportazione, il programma finale cumulato di prelievo, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;

- **regole per il dispacciamento** sono le regole per il dispacciamento adottate da Terna ai sensi dell'Articolo 6 del presente provvedimento;
- **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- **rettifiche di *settlement*** sono le rettifiche ai dati di misura di cui al comma 51.2 del TIS;
- **rettifiche tardive** sono le rettifiche ai dati di misura di cui al comma 51.3 del TIS;
- **servizio di interrompibilità del carico** è il servizio fornito dalle unità di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite da Terna e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite da Terna;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;
- **sistema delle offerte** è il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **Terna** è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa, di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **unità abilitata** è un'unità di produzione o di consumo che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini dell'abilitazione alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica;
- **unità di consumo rilevante** è un'unità di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- **unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili** è un'unità di produzione che utilizza l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, -*soppresso*- l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unità ad acqua fluente;
- **unità di produzione CIP6/92** è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore dei Servizi Energetici ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- **unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento**, ai fini del riconoscimento della priorità di dispacciamento, è un'unità di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo n. 20/07 e al decreto 4 agosto 2011. L'unità può essere cogenerativa ad alto rendimento per l'intero anno solare

o per una frazione d'anno, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;

- **unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04** è un'unità di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
 - **unità di produzione 74/08** sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui al TISP;
 - **unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva** sono le unità di produzione a cui spetta, per l'intera quantità di energia elettrica immessa o per una parte, la tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla legge n. 244/07 o ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 o 6 luglio 2012 o al decreto interministeriale 23 giugno 2016 o al decreto interministeriale 4 luglio 2019 o al decreto ministeriale 22 dicembre 2023 o al decreto interministeriale 19 giugno 2024;
 - **unità di produzione o di consumo** è un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
 - **unità di produzione rilevante** è un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
 - **unità di produzione e pompaggio strategica** è un'unità abilitata alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, come definito all'Articolo 62;
 - **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
 - **utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;
 - **vendita a termine** è, per ciascun periodo rilevante, una quantità di energia elettrica venduta al di fuori del sistema delle offerte;
 - **vendita netta a termine** è, per ciascun periodo rilevante, il valore assoluto della somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relative a tale periodo, quando tale somma ha valore negativo;
 - **VENF** è il valore dell'energia elettrica non fornita pari a 3.000 €/MWh;
- *-
- **Regolamento CACM** è il Regolamento (UE) 2015/1222;

- **Decisione 04/2017** è la decisione n. 04/2017 di ACER del 14 novembre 2017 recante *Decision on the Nominated Electricity Market Operators' proposal for harmonised maximum and minimum clearing prices for single day-ahead coupling*;
- **Decisione 05/2017** è la decisione n. 05/2017 di ACER del 14 novembre 2017 recante *Decision on the Nominated Electricity Market Operators' proposal for harmonised maximum and minimum clearing prices for single intraday coupling*;
- **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- **decreto legislativo n. 20/07** è il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- **legge n. 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- **legge n. 2/09** è la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **decreto 24 ottobre 2005** è il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- **decreto 4 agosto 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- **decreto 5 settembre 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011;
- **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 67/03** è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
- *soppresso*
- **deliberazione n. 205/04** è la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04.
- **deliberazione n. 34/05** è la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni.
- **deliberazione n. 50/05** è la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05.
- **deliberazione n. 39/06** è la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06.
- **TIV** è la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente integrata e modificata.

- **TIS** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- **TISP** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008 ARG/elt 74/08.

1.2 Dall'1 gennaio 2025, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento attinenti alle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui alla Parte III, Titolo 2, e alla Parte IV, si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **costo storico originario** di un'immobilizzazione è il costo di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione o il relativo costo di realizzazione interna;
- **immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione** è qualsiasi immobilizzazione che, a seguito di un provvedimento dell'Autorità, anche se adottato prima dell'entrata in vigore dei commi da 65.36 a 65.42, presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, di un impianto essenziale;
 - b) sia oggetto di un provvedimento dell'Autorità secondo il quale, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, sia applicato un periodo di ammortamento pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il termine del periodo di ammissione al regime di reintegrazione, nel caso in cui l'attuazione del comma 65.17 preveda che il periodo di ammortamento si completi successivamente;
 - c) il relativo ammortamento sia iniziato prima del termine del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione;
- **impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione** è qualsiasi impianto che presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) dopo un periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, all'impianto non è applicato detto regime, anche se la fine dell'applicazione del regime è anteriore all'entrata in vigore dei commi da 65.36 a 65.42;
 - b) nel periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, una o più immobilizzazioni dell'impianto sono rientrate nella categoria delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- **impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta** è un impianto di produzione che, oltre a essere parzialmente o integralmente qualificato ai fini del mercato della capacità per un dato periodo di consegna, rientra, per il medesimo periodo o parte di esso, nel novero delle risorse essenziali che possono essere assoggettate a uno dei regimi di essenzialità con provvedimento successivo al ventesimo giorno precedente alla data della procedura concorsuale del mercato della capacità avente ad oggetto il citato periodo di consegna;

- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero;
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è l'*Integrated Scheduling Process* di cui al TIDE;
- **MSD ex ante** corrisponde alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;
- **periodo rilevante** corrisponde, nel caso del mercato del giorno prima, del mercato infragiornaliero e del mercato elettrico a termine, alle rispettive *Market Time Unit* di cui al TIDE, mentre, nel caso dell'*Integrated Scheduling Process*, all'*Imbalance Settlement Period* di cui al TIDE;
- **potenza efficiente netta** è la potenza attiva massima di un'unità di produzione che può essere erogata con continuità (ad es. per un gruppo termoelettrico) o per un determinato numero di ore (ad es. per un impianto idroelettrico) come risultante dal GAUDÌ;
- **potenza massima erogabile** è la potenza massima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e diminuita della semibanda di riserva per il contenimento della frequenza, come richiesta nelle regole per il dispacciamento) risultante dal GAUDÌ, come eventualmente modificata a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee per il tramite del sistema SCWeb;
- **potenza minima erogabile** è la potenza minima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e aumentata della semibanda di riserva per il contenimento della frequenza, come richiesta nelle regole di dispacciamento) risultante dal GAUDÌ, come eventualmente modificata a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee per il tramite del sistema SCWeb;
- **prezzo limite tecnico massimo (minimo)** è il prezzo massimo (minimo) dei mercati dell'energia come definito da ACER ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento CACM;
- **programma C.E.T. di immissione** corrisponde alle offerte CET di immissione, di cui al TIDE;
- **programma C.E.T. post-MGP di immissione** corrisponde alle offerte CET di immissione accettate, di cui al TIDE;
- **programma intermedio cumulato di immissione** è il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero e, nel caso di unità abilitate, alle eventuali quantità accettate in esito all'ultima sottofase conclusa di MSD dell'*Integrated Scheduling Process* di cui al TIDE. Nel caso delle unità abilitate, il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione di una determinata sottofase di MSD è considerato come il programma di riferimento per le offerte in quella specifica sottofase;
- **programma post-MGP cumulato di immissione** è il programma base di cui al TIDE, al netto delle modifiche in esito al mercato infragiornaliero;

- **programma vincolante modificato e corretto di immissione** è il programma finale di cui al TIDE;
- **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;

-*-

- **Regolamento CACM** è il Regolamento (UE) 2015/1222;
- **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- **legge n. 2/09** è la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **TIDE** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, come successivamente integrato e modificato.

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue la finalità di:
- a) assicurare l'imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi i clienti finali;
 - b) assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, degli acquisti e delle vendite concluse nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
 - c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico, attraverso il dispacciamento, che è l'attività volta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale delle unità di produzione, delle unità di consumo e della rete rilevante;
 - d) promuovere lo sviluppo di mercati a termine per la compravendita di energia elettrica.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Con il presente provvedimento viene completata la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:
- a) connessione, intesa, ai fini del presente provvedimento, come, realizzazione e mantenimento del collegamento alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi;
 - b) trasmissione, inteso come il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;

- c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
 - d) dispacciamento, inteso, ai fini del presente provvedimento, come determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e di vendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali.
- 3.2 Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il presente provvedimento disciplina le condizioni per l'approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, articolato nei seguenti elementi:
- a) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo ai fini del dispacciamento;
 - b) *soppressa*;
 - c) definizione dei corrispettivi di dispacciamento;

PARTE II - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Contratto per il servizio di dispacciamento

- 4.1 Sono tenuti a concludere con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento:
- a) i titolari di unità di produzione;
 - b) i titolari di unità di consumo, ad eccezione dei titolari delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
 - c) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
 - d) i titolari di punti di importazione o di punti di esportazione;
 - e) il Gestore dei Servizi Energetici per le unità di produzione CIP6/92, le unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04, le unità di produzione 74/08 e le unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva.
- 4.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione e del contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 2 del TIT è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione è condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
- 4.3 *Soppresso*
- 4.4 La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e di Terna.
- 4.5 Il contratto per il servizio di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione e per tutti i punti di importazione e unico per tutte le unità di consumo e per tutti i punti di esportazione nella titolarità di uno stesso soggetto.
- 4.6 Entro il sestultimo giorno del mese precedente a quello di efficacia, il SII invia a Terna, con le modalità dalla medesima stabilite, l'elenco dei soggetti ubicati nell'ambito di competenza di ciascuna impresa distributrice che hanno concluso un contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo seguono le tempistiche previste dalla deliberazione 487/2015/R/eel.
- 4.7 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione di cui all'articolo 2

del TIT. Terna nega la connessione alla rete dell'unità di produzione, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti già connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione.

- 4.8 L'accoglimento da parte del SII di richieste di *switching* per uno o più punti di prelievo è condizionato alla conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento e alla conclusione del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano l'attivazione della fornitura alle unità di consumo qualora il richiedente non risulti aver concluso il contratto per il servizio di dispacciamento.
- 4.9 L'intimazione di cui al comma 4.7 contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comporterà la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasmissione in essere e alla disconnessione dell'utente. L'esercente il servizio comunica tempestivamente a Terna e all'Autorità l'avvenuta disconnessione.
- 4.10 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, Terna ne dà comunicazione all'Autorità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 4.11 Qualora un'impresa distributtrice non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, la medesima impresa risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.

Articolo 5

Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento

- 5.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono disciplinate dal presente provvedimento e, in coerenza con le disposizioni nello stesso contenute, dalle regole adottate da Terna ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99.
- 5.2 Le regole per il dispacciamento, nonché le successive revisioni delle stesse, sono adottate da Terna in esito alla procedura disciplinata all'Articolo 6.
- 5.3 Qualora nell'applicazione della disciplina di cui al comma 5.1 insorgano controversie, l'Autorità, su concorde richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.

Articolo 6

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

- 6.1 Terna, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito *internet* unitamente alle osservazioni ricevute, lo schema di regole per il dispacciamento ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:
- a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;

- b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
 - c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
- 6.2 L'Autorità si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalità previste dalla deliberazione n. 39/06.
- 6.3 Le regole per il dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti entrano in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che Terna effettua nel proprio sito *internet* entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.
- 6.4 Terna rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.

Articolo 7

Convenzione tra Terna e il Gestore dei Mercati Energetici

- 7.1 Terna e il Gestore dei Mercati Energetici attraverso una o più convenzioni disciplinano tra l'altro:
- a) l'affidamento al Gestore dei Mercati Energetici dell'attività di raccolta delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 60;
 - b) i flussi informativi necessari alla registrazione, nell'ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e le modalità di scambio delle informazioni;
 - c) la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - d) le modalità per lo scambio tra il Gestore dei Mercati Energetici e Terna delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, finalizzate alla registrazione dei programmi di immissione e di prelievo;
 - e) la regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 14, comma 14.8, della deliberazione n. 50/05 dovuti al Gestore dei Mercati Energetici per lo svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - f) i flussi informativi necessari alla registrazione, nell'ambito della Piattaforma di Nomina (PN), della variazione dei programmi di immissione e di prelievo a seguito delle negoziazioni sul MI-XBID.
- 7.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al comma precedente ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità. La Direzione Energia Elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei medesimi. Trascorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.

Articolo 8

Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie

- 8.1 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento;
 - c) unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
 - c1) unità di produzione e pompaggio strategiche;
 - d) unità di produzione CIP6/92, ad eccezione delle unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 - f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alle lettere c), c1) ed e);
 - g) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - h) unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 ad eccezione delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - j) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - k) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a j) del presente comma.
- 8.2 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento;
 - c) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - d) unità di produzione CIP6/92, ad eccezione delle unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 - f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera d);
 - g) unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) a f) e alle successive lettere da h) a j) del presente comma;

- h) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti programmabili e unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva alimentate da fonti programmabili;
 - i) unità di produzione CIP 6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché tutte le unità di produzione 74/08;
 - j) unità di produzione dei servizi ausiliari di generazione (UP_{SA}).
- 8.3 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di consumo rilevanti;
 - b) unità di consumo non rilevanti.

Articolo 9

Punti di importazione e di esportazione relativi ad una frontiera elettrica

- 9.1 Il punto di importazione relativo ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
 - b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata.
- 9.2 Il punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
 - b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.

Articolo 10

Punti di dispacciamento

- 10.1 Punto di dispacciamento per unità di produzione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di immissione che siano contestualmente:
- a) relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8;
 - b) localizzati in un'unica zona;

- c) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento, che è anche titolare dei contratti di trasmissione e di distribuzione.
- 10.2 Il punto di dispacciamento per unità di produzione può includere altresì, nei casi e con le modalità definite da Terna nelle regole di dispacciamento, i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unità di produzione.
- 10.3 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento:
- a) l'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti;
 - b) la capacità di immissione relativa a ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione.
 - c) la capacità di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento per unità di pompaggio.
- 10.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.1.
- 10.5 *Soppresso*
- 10.6 Punto di dispacciamento per unità di consumo è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo.
- 10.7 Il punto di dispacciamento per unità di consumo non comprese nel mercato vincolato è l'insieme di uno o più punti di prelievo che siano contemporaneamente:
- a) relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8;
 - b) localizzati in un'unica zona;
 - c) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, da un utente del dispacciamento, che è anche utente del servizio di trasmissione e di distribuzione.
- 10.8 Il punto di dispacciamento per unità di consumo comprese nel mercato vincolato è l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:
- a) localizzati in un'unica zona;
 - b) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato vincolato.
- 10.9 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo rilevanti è definito da Terna nelle regole per il dispacciamento.
- 10.10 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.7.

- 10.11 Punto di dispacciamento di importazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di importazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.
- 10.12 Punto di dispacciamento di esportazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.
- 10.13 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento la capacità di immissione relativa a ciascun punto di dispacciamento di importazione, nonché la capacità di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento di esportazione.

Articolo 11

Periodo rilevante

- 11.1 Periodo rilevante è il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo.
- 11.2 Il periodo rilevante per le unità di produzione e di consumo è pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
- 11.3 Per le unità di produzione abilitate e le unità di consumo abilitate Terna può definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.

Articolo 12

Energia elettrica immessa e prelevata

- 12.1 L'energia elettrica immessa e prelevata in ciascun punto di dispacciamento è determinata ai sensi dell'Articolo 5 del TIS.
- 12.2 L'energia elettrica associata alle unità di produzione di cui al comma 8.2, lettera j), è trattata come energia elettrica immessa con segno negativo.

Articolo 13

Convenzioni per la contabilizzazione degli acquisti e delle vendite e dei programmi

- 13.1 Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti convenzioni:
- a) gli acquisti, i programmi di immissione e l'energia elettrica immessa sono contabilizzati con segno positivo;
 - b) le vendite, i programmi di prelievo e l'energia elettrica prelevata sono contabilizzati con segno negativo.

Articolo 14

Diritti e obblighi a immettere e prelevare energia elettrica

- 14.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere in rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e in

ciascun punto di dispacciamento di importazione nella sua responsabilità la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto.

14.2 La quantità di energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:

- a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto di immissione è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di immissione è considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento.

14.3 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e in ciascun punto di dispacciamento di esportazione nella sua responsabilità la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto.

14.4 La quantità di energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:

- a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo è considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento in prelievo nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento in prelievo a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento.

14.5 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica. Ai fini dell'assegnazione di tali diritti, Terna si attiene ai criteri di cui agli articoli da 30 a 32.

14.6 Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

14.7 Terna segnala all'Autorità significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi enunciati al comma precedente, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

14.8 *Soppresso*

14.9 *Soppresso*

Articolo 15

Suddivisione della rete rilevante in zone

15.1 Terna suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone; la specifica configurazione zonale è identificata tenendo conto almeno dei criteri riportati nell'articolo 33 del Regolamento CACM.

- 15.2 La revisione della configurazione zonale sul territorio nazionale è condotta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento CACM e delle ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.
- 15.3 L'avvio formale della revisione della configurazione zonale sul territorio nazionale è disposto dall'Autorità con proprio provvedimento entro sei mesi dal completamento da parte di Terna delle seguenti attività prodromiche:
- a) identificazione delle configurazioni zonali alternative a quella in vigore sia con un metodo di tipo *expert based* (configurazioni zonali basate su variazioni da apportare alla configurazione zonale in vigore sulla base dell'esperienza e delle evidenze emerse dagli esiti dei mercati e dall'esercizio del sistema elettrico) sia con un metodo di tipo *model-based* (configurazioni zonali come aggregati di nodi sulla base di logiche di clustering che valutano l'omogeneità all'interno della medesima zona di mercato di grandezze quali, ad esempio, i prezzi nodali dell'energia elettrica o la matrice dei Power Transfer Distribution Factors);
 - b) redazione di un report preliminare contenente le configurazioni zonali alternative a quella in vigore, ciascuna corredata da tutti i dettagli inerenti il processo che ne ha portato all'identificazione, e la descrizione della metodologia coerente con i criteri di cui all'articolo 33 del Regolamento CACM, nonché con eventuali ulteriori elementi utili allo scopo, che sarà utilizzata per l'analisi delle suddette configurazioni; tale report preliminare sostituisce gli adempimenti previsti dall'articolo 32(4), lettera a), del Regolamento CACM;
 - c) analisi preventiva delle configurazioni zonali secondo la metodologia illustrata nel report preliminare di cui alla lettera b);
 - d) redazione di un report conclusivo recante gli esiti dell'analisi preventiva delle configurazioni zonali, corredata da indicatori sintetici che valorizzino la capacità di ciascuna configurazione zonale di soddisfare ciascuno dei criteri considerati nell'analisi, e la descrizione dei tempi di implementazione di ciascuna configurazione zonale alternativa.
- 15.4 Le attività prodromiche di cui al comma 15.3 sono condotte da Terna:
- a) previa specifica richiesta da parte degli uffici dell'Autorità con tempistiche dagli stessi definite;
 - b) su propria iniziativa; in tale caso Terna rende nota all'Autorità lo svolgimento delle attività prodromiche tramite l'invio del report preliminare di cui al comma 15.3, lettera b).
- 15.5 A seguito dell'avvio della revisione della configurazione zonale sul territorio nazionale, Terna svolge il processo di revisione della configurazione zonale come di seguito indicato:
- a) Terna consulta gli operatori di mercato sulla proposta di revisione della configurazione zonale, mettendo a disposizione almeno il report conclusivo di cui al comma 15.3, lettera d), nonché eventuali ulteriori analisi ritenute dalla medesima opportune; la consultazione è accompagnata da un seminario pubblico aperto agli operatori di mercato;

- b) Terna, entro sei mesi dall'avvio della revisione, invia all'Autorità la proposta di modifica della configurazione zonale o di mantenimento della configurazione zonale in vigore, unitamente alle osservazioni raccolte durante la consultazione e alle proprie valutazioni in merito.
- 15.6 L'Autorità si esprime sulla proposta di modifica della configurazione zonale o sul mantenimento della configurazione zonale in vigore entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 15.5, lettera b).
- 15.7 Ai fini di consentire un monitoraggio sull'efficienza della configurazione zonale nel rappresentare lo stato reale del sistema, Terna, entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2019, invia all'Autorità un rapporto recante almeno le informazioni di cui all'articolo 34(2) del Regolamento CACM, relative al perimetro nazionale e all'anno precedente. I contenuti di detto rapporto sono tenuti in considerazione dagli Uffici dell'Autorità in sede di richiesta di avvio delle attività prodromiche di cui al comma 15.4, lettera a).

TITOLO 2
REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE DI ENERGIA
ELETTRICA E DEI CORRISPONDENTI PROGRAMMI DI IMMISSIONE E DI
PRELIEVO

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

Registrazione

- 16.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, gli acquisti e le vendite di energia elettrica conclusi sia nel sistema delle offerte che al di fuori del medesimo, nonché i relativi programmi di immissione e di prelievo, devono essere registrati secondo le modalità di cui al presente Titolo.
- 16.2 Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e svolge tale servizio anche avvalendosi dell'opera del Gestore dei Mercati Energetici.
- 16.3 Il Gestore dei Mercati Energetici agisce ai sensi del presente titolo in nome proprio e per conto di Terna.

Articolo 17

Regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi

- 17.1 Il Gestore dei Mercati Energetici predisporre, in conformità alle disposizioni di cui al presente Titolo e alle regole per il dispacciamento, un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine, nonché dei relativi programmi di immissione e di prelievo, avente ad oggetto, tra l'altro, le modalità procedurali e gli strumenti operativi per:
- a) l'iscrizione degli operatori di mercato in un apposito registro;
 - b) la comunicazione degli acquisti e delle vendite a termine;

- c) la comunicazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo;
 - d) la gestione delle procedure e degli strumenti a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi dovuti al Gestore dei Mercati Energetici ai sensi del presente provvedimento;
 - e) la gestione, per quanto attiene alla registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi, delle procedure a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento dovuti a Terna ai sensi del presente provvedimento.
- 17.2 Al fine di contenere gli oneri connessi al sistema di garanzie di cui al comma 17.1, lettera d), il Gestore dei Mercati Energetici definisce il medesimo sistema sulla base di criteri di efficienza, garantendo il coordinamento con il sistema di garanzie predisposto da Terna a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento.
- 17.3 Le modalità procedurali e gli strumenti operativi definiti dal Gestore dei Mercati Energetici per la comunicazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo di cui al comma 17.1, lettera c), devono consentire:
- a) l'inserimento di più programmi relativi al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;
 - b) all'operatore di mercato di verificare per ciascun periodo rilevante, in particolare durante tutto il periodo per cui è possibile comunicare i programmi in relazione al medesimo periodo, la somma tra gli acquisti e le vendite a termine registrati e i programmi C.E.T. registrati o di cui è stata richiesta la registrazione.
- 17.4 Il Gestore dei Mercati Energetici, previa consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione lo schema di regolamento per la registrazione ovvero i successivi aggiornamenti, unitamente a:
- a) una relazione tecnica che illustri le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
 - b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione del regolamento o degli eventuali aggiornamenti;
 - c) una sintesi delle eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
- 17.5 L'Autorità si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalità previste dalla deliberazione n. 39/06.
- 17.6 Il regolamento per la registrazione approvato ai sensi dei commi precedenti entra in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore dei Mercati Energetici effettua nel proprio sito *internet* entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.
- 17.7 Il Gestore dei Mercati Energetici rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, il regolamento per la registrazione al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.

Articolo 18

Operatore di mercato

- 18.1 La qualifica di operatore di mercato è attribuita, previa iscrizione in un apposito registro tenuto dal Gestore dei Mercati Energetici, a ciascun utente del dispacciamento e a ciascun soggetto da questi delegato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione o di prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria responsabilità.
- 18.2 L'operatore di mercato è abilitato a richiedere al Gestore dei Mercati Energetici la registrazione:
- a) di acquisti e vendite a termine, nonché di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento nella sua responsabilità in quanto utente del dispacciamento;
 - b) di acquisti e vendite a termine, nonché di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento che non sono nella sua responsabilità, per i quali l'operatore di mercato ha ricevuto delega alla registrazione dall'utente del dispacciamento responsabile.
- 18.3 La qualifica di operatore di mercato con riferimento a punti di dispacciamento per unità di produzione, a punti di dispacciamento di esportazione o di importazione e a punti di dispacciamento per unità di pompaggio, è attribuita con riferimento ad una capacità pari:
- a) alla corrispondente capacità di immissione o di prelievo definita da Terna ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'operatore di mercato sia anche utente del dispacciamento di tali punti;
 - b) alla capacità indicata dall'utente del dispacciamento nella delega, nel caso in cui l'operatore di mercato non sia utente del dispacciamento di tali punti.
- 18.4 La capacità complessiva per cui l'utente del dispacciamento delega altri operatori di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento non può essere superiore alla capacità di immissione o alla capacità di prelievo del medesimo punto definita da Terna ai sensi dell'Articolo 10.
- 18.5 *Soppresso.*
- 18.6 Al Gestore dei Servizi Energetici è attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacità di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione CIP6.

Articolo 19

Operatore di mercato qualificato

- 19.1 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta dall'Autorità previa verifica del rispetto di requisiti di solvibilità e onorabilità del richiedente.

Articolo 20

Conto Energia a Termine

- 20.1 Il Gestore dei Mercati Energetici intesta a ciascun operatore di mercato uno o più Conti Energia a Termine in cui registra, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17 per ciascun periodo rilevante:
- a) gli acquisti e vendite a termine conclusi dall'operatore relativi al medesimo periodo rilevante;
 - b) i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo presentati dall'operatore in esecuzione di tali compravendite;
- la somma algebrica di tali elementi è il saldo fisico del conto.
- 20.2 Ai fini delle verifiche di congruità di cui all'Articolo 28, il Gestore dei Mercati Energetici, dopo il termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, determina il saldo economico del Conto Energia a Termine, valorizzando gli acquisti e le vendite a termine, nonché i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo registrati, secondo le modalità definite nel Regolamento di cui all'Articolo 17.
- 20.3 Ai fini delle verifiche di congruità di cui all'Articolo 28 relative a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico, il Gestore dei Mercati Energetici può compensare il saldo di cui al precedente comma 20.2 con le garanzie e le partite economiche degli operatori sul mercato elettrico, secondo le modalità previste nel Regolamento di cui all'Articolo 17.

Articolo 21

Conto di Sbilanciamento Effettivo

- 21.1 Terna intesta a ciascun utente del dispacciamento un Conto di Sbilanciamento Effettivo per ogni punto di dispacciamento nella propria responsabilità in cui registra, per ciascun periodo rilevante e per il punto di dispacciamento a cui il conto è riferito:
- a) *soppressa*;
 - b) *soppressa*;
 - c) l'energia elettrica immessa o prelevata;
 - d) i programmi vincolanti modificati e corretti in immissione e i programmi vincolanti modificati in prelievo, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'Articolo 13;
- la somma algebrica di tali elementi è il saldo fisico del conto.
- 21.2 Ai fini della verifica di congruità di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), e della quantificazione delle garanzie di cui all'Articolo 49, Terna determina giornalmente, prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il saldo economico di ciascun Conto di Sbilanciamento Effettivo, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:

- a) il valore economico convenzionale del saldo fisico del Conto Sbilanciamento Effettivo di cui al comma 21.1, determinato utilizzando un prezzo definito da Terna nelle regole per il dispacciamento;
 - b) i pagamenti effettuati entro tale termine dall'utente del dispacciamento titolare del conto a Terna o viceversa a titolo di corrispettivo di sbilanciamento effettivo, registrati con segno positivo in caso di pagamento dall'utente a Terna e con segno negativo altrimenti.
- 21.3 Ai fini della verifica di congruità di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), della verifica dell'esposizione dell'utente del dispacciamento da parte di Terna e della quantificazione delle garanzie di cui all'Articolo 45, il Gestore dei Mercati Energetici determina e comunica a Terna giornalmente, prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il valore economico convenzionale, determinato utilizzando un prezzo definito da Terna nelle regole per il dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non è ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo finali cumulati, attribuiti all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 21.4.
- 21.4 Il Gestore dei Mercati Energetici definisce, nel regolamento di cui all'Articolo 17, le modalità per l'attribuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrati da un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega e per la corretta valorizzazione degli acquisti e vendite così attribuiti, tenendo conto dei prezzi definiti da Terna nelle regole per il dispacciamento ai sensi del comma precedente.

Articolo 22

Richiesta di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine

- 22.1 La registrazione nei Conti Energia a Termine di acquisti e di vendite a termine deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi acquisti e vendite si riferiscono, secondo le modalità definite dal Gestore dei Mercati Energetici nel regolamento di cui all'Articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:
- a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
 - b) gli acquisti e le vendite a termine da registrare in ciascun periodo rilevante;
 - c) i Conti Energia a Termine in cui registrare gli acquisti e le vendite di cui alla lettera b).

Articolo 23

Richiesta di registrazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo nei Conti Energia a Termine

- 23.1 La registrazione nei Conti Energia a Termine dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo, in esecuzione di acquisti netti a termine o di vendite nette a termine registrate, deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi programmi si riferiscono, secondo

le modalità definite dal Gestore dei Mercati Energetici nel regolamento di cui all'Articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:

- a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
- b) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo da registrare in ciascun periodo rilevante;
- c) i punti di dispacciamento in immissione o in prelievo cui i programmi si riferiscono.

- 23.2 Nella richiesta di registrazione, con riferimento a Conti Energia a Termine intestati a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato, può essere indicato, per ciascun programma C.E.T. e per ciascun periodo rilevante, un prezzo di riferimento per le finalità di cui al successivo comma 30.6.

Articolo 24

Registrazione nei Conti Energia a Termine degli acquisti e delle vendite a termine

- 24.1 Il Gestore dei Mercati Energetici procede, per ciascuna richiesta di registrazione che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 28, a registrare gli acquisti e le vendite a termine oggetto della medesima richiesta nei corrispondenti Conti Energia a Termine e a darne immediata comunicazione agli operatori interessati.

Articolo 25

Registrazione nei Conti Energia a Termine dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo

- 25.1 Il Gestore dei Mercati Energetici procede, per ciascuna richiesta di registrazione che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 29, a seguito dell'individuazione delle offerte accettate nel mercato del giorno prima, a registrare i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo nei corrispondenti Conti Energia a Termine e a comunicare agli operatori di mercato interessati i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento.

Articolo 26

Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo dei programmi finali cumulati di immissione e di prelievo

- 26.1 Il Gestore dei Mercati Energetici procede, a seguito della fase di registrazione delle nomine sulla PN, a comunicare a Terna i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo per la registrazione nei corrispondenti Conti di Sbilanciamento Effettivo.
- 26.2 Terna registra i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo, come comunicati dal Gestore dei Mercati Energetici, nei Conti di Sbilanciamento Effettivo dei relativi utenti del dispacciamento.

Articolo 27

Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e non già inclusi nei programmi finali cumulati

- 27.1 Terna procede, per ciascun punto di dispacciamento, a registrare i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e non già inclusi nei programmi finali cumulati, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale, nel Conto di Sbilanciamento Effettivo del relativo utente del dispacciamento.

SEZIONE 2

CRITERI DI REGISTRAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI DIRITTI AD IMMETTERE E PRELEVARE

Articolo 28

Verifica di congruità delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine

- 28.1 Per ciascuna richiesta di registrazione di acquisti e vendite presentata ai sensi dell'Articolo 22, il Gestore dei Mercati Energetici verifica, immediatamente a seguito della presentazione della richiesta, che:
- a) vi sia il consenso alla richiesta di registrazione da parte dei soggetti titolati alla movimentazione dei Conti Energia a Termine cui gli acquisti e le vendite si riferiscono;
 - b) per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti e delle vendite di cui al comma 22.1, lettera b), sia pari a zero;
 - c) per ciascun periodo rilevante e per ciascun Conto Energia a Termine intestato ad un operatore di mercato non qualificato:
 - i. le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore dei Mercati Energetici siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17, rispetto al saldo economico del Conto Energia a Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione;
 - ii. il valore assoluto delle vendite nette o degli acquisti netti sia, rispettivamente, non superiore alla somma delle capacità di immissione o delle capacità di prelievo, definite ai sensi dell'Articolo 18 e attribuite al Conto Energia a Termine sulla base del comma 21.4;
 - iii. le garanzie prestate da ciascun utente del dispacciamento a Terna siano congrue, secondo i criteri definiti nel Regolamento di cui all'Articolo 17, rispetto alla somma dei saldi dei Conti di Sbilanciamento Effettivo intestati al medesimo utente e del valore economico convenzionale degli acquisti e delle vendite a termine registrati e degli acquisti e delle vendite per cui è richiesta la registrazione determinato ai sensi dei commi 21.3 e 21.4;

- d) per ciascun periodo rilevante e per ciascun Conto Energia a Termine intestato ad un operatore di mercato qualificato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato qualificato al Gestore dei Mercati Energetici siano congrue rispetto al saldo economico del Conto Energia a Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui è richiesta la registrazione.

28.2 Qualora anche una sola delle verifiche di cui al comma 28.1, lettere da a) a d), dia esito negativo, il Gestore dei Mercati Energetici rigetta la richiesta di registrazione comunicandone i motivi all'operatore che ha presentato la medesima richiesta.

Articolo 29

Verifica di congruità delle richieste di registrazione di programmi C.E.T. delle richieste di registrazione di acquisti e vendite nel sistema delle offerte

29.1 Per ciascuna richiesta di registrazione in un Conto Energia a Termine di un programma C.E.T. di immissione o di prelievo e per ciascuna richiesta di registrazione di un programma di immissione o di prelievo corrispondente ad offerte di acquisto e di vendita nel sistema delle offerte, riferita ad un periodo rilevante, il Gestore dei Mercati Energetici verifica, dopo il termine di chiusura del mercato del giorno prima e anteriormente all'individuazione delle offerte accettate nel mercato del giorno prima relative al medesimo periodo rilevante, che:

- a) la somma dei programmi di cui è richiesta la registrazione con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e al periodo rilevante sia, in valore assoluto, non superiore alla capacità di immissione o alla capacità di prelievo del medesimo punto nella disponibilità, ai sensi dell'Articolo 18, dell'operatore di mercato cui il conto è intestato;
- b) la somma dei programmi C.E.T. di immissione di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel conto cui la richiesta si riferisce;
- c) il valore assoluto della somma dei programmi C.E.T. di prelievo di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce;
- d) *(soppressa)*

29.2 Il Gestore dei Mercati Energetici può modificare i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo e le offerte di acquisto e vendita presentate, secondo criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17 e nel rispetto degli ordini di priorità di cui all'Articolo 30, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del precedente comma.

Articolo 30

Criteri di registrazione dei programmi post-MGP di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima

- 30.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato del giorno prima sono registrati dal Gestore dei Mercati Energetici secondo le modalità previste nella Disciplina del mercato.
- 30.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati conformemente ai criteri del presente articolo.
- 30.3 Terna comunica al Gestore dei Mercati Energetici entro il termine, stabilito nella Disciplina del mercato, di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante.
- 30.4 Il Gestore dei Mercati Energetici individua le offerte accettate nel mercato del giorno prima e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3, a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3;
 - c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle relative zone;
 - d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta è non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
 - e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unità di produzione e ai punti di dispacciamento per unità di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
- 30.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 30.4, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
- 30.5bis Terna, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, presenta un'offerta virtuale di vendita nel mercato del giorno prima così strutturata:

- la quantità offerta è pari alla somma delle quantità oggetto di offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima, al prezzo limite tecnico massimo, da unità di consumo con riferimento al medesimo periodo rilevante;
- il prezzo offerto è pari al prezzo limite tecnico massimo.

30.6 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c):

- a) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo presentati da operatori di mercato ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente, ad offerte di vendita e ad offerte di acquisto con prezzo pari al prezzo di riferimento di cui al comma 23.2;
- b) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo presentati da operatori di mercato non ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente, ad offerte di vendita al prezzo limite tecnico minimo e ad offerte di acquisto al prezzo limite tecnico massimo previsti sul mercato del giorno prima.

L'accettazione di tali offerte non comporta il pagamento o il diritto a ricevere i corrispondenti prezzi dell'energia sul mercato del giorno prima.

30.7 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:

- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;
- b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
- d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento;
- e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92, delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04, delle unità di produzione 74/08 e delle unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva;
- f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
- g) le altre offerte di vendita.

30.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 30.7, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.

30.9 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore dei Mercati Energetici determina i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo ed i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di

dispacciamento e li comunica a Terna e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti.

30.10 Con riferimento a ciascun Conto Energia a Termine, l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica degli acquisti a termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati è considerata:

- a) ceduta dall'operatore di mercato intestatario del conto al Gestore dei Mercati Energetici o, se negativa, acquistata dal medesimo Gestore nell'ambito del mercato del giorno prima qualora l'intestatario del conto sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato e le garanzie dal medesimo prestate al Gestore dei Mercati Energetici siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17;
- b) ceduta a Terna o, se negativa, acquistata da Terna a titolo di sbilanciamento a programma nell'ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi del successivo Articolo 39bis negli altri casi.

30.11 L'operatore di mercato versa al Gestore dei Mercati Energetici, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:

- a) l'energia elettrica ceduta al Gestore dei Mercati Energetici ai sensi del comma 30.10, lettera a);
- b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).

Articolo 31

Criteri di registrazione dei programmi finali cumulati di immissione e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato infragiornaliero

31.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato infragiornaliero sono registrati dal Gestore dei Mercati Energetici secondo le modalità previste nella Disciplina del mercato.

31.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato infragiornaliero sono assegnati dal Gestore dei Mercati Energetici contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.

31.3 Ai fini dello svolgimento del MI-CRIDA, Terna comunica al Gestore dei Mercati Energetici, entro il termine stabilito nella Disciplina del mercato, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti in esito al mercato del giorno prima, alle precedenti CRIDA o alle precedenti fasi del MI-XBID. Ai fini dello svolgimento del MI-XBID, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti in esito al mercato del giorno prima, alle precedenti CRIDA o alle precedenti fasi del MI-XBID, sono comunicati da TERNA ed acquisiti dal Gestore dei Mercati Energetici secondo le procedure operative del XBID.

31.4 Il Gestore dei Mercati Energetici:

- a. accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel MI-CRIDA nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 31.3, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni;
 - b. accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel MI-XBID che risultino abbinabili tra loro sulla base della capacità infragionaliera nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 31.3.
- 31.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 31.4, lettera a., per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
- 31.5bis *soppresso.*
- 31.6 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel MI-CRIDA è unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.
- 31.7 Nel MI-CRIDA, in presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica, salvo quanto disposto al comma 31.9 il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento;
 - e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP 6/92, delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04, delle unità di produzione 74/08 e delle unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva;
 - f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 - g) le altre offerte di vendita.
- 31.7bis Nel MI-XBID, in presenza di più offerte caratterizzate dallo stesso prezzo, si applica la priorità temporale di immissione dell'offerta.
- 31.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 31.7, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
- 31.9 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 31.7 hanno priorità le offerte bilanciate.
- 31.10 Ai fini di quanto previsto dal comma 31.9, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita al prezzo limite tecnico minimo e offerte di acquisto al prezzo limite

tecnico massimo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantità si equilibrano, purché relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

- 31.11 Nel corso di ciascuna fase di negoziazione del MI-XBID, nonché al termine della stessa, per ciascun operatore il Gestore dei Mercati Energetici definisce le posizioni commerciali dei relativi portafogli zonali, come somma algebrica tra le quantità di energia oggetto delle offerte abbinate in acquisto e le quantità di energia oggetto delle offerte abbinate in vendita.

Articolo 31 bis

Piattaforma di nomina

- 31bis.1 Il Gestore dei Mercati Energetici organizza una piattaforma di nomina (PN) per la nomina delle posizioni commerciali di cui al comma 31.11, ai sensi di quanto previsto dalla Disciplina del mercato.
- 31bis.2 A seguito delle negoziazioni sul MI-XBID, le nomine che concorrono alla determinazione dei programmi dei punti di dispacciamento vengono registrate sulla PN.
- 31bis.3 Il Gestore dei Mercati Energetici verifica che, per ogni punto di dispacciamento incluso in un portafoglio, la registrazione di cui al comma 31bis.2 sia compatibile con gli intervalli di fattibilità di cui al comma 32.4. In caso contrario, il Gestore dei Mercati Energetici rettifica la variazione dei programmi al fine di garantire che il corrispondente programma intermedio cumulato nonché il corrispondente programma finale cumulato siano compresi nell'intervallo di fattibilità.
- 31bis.4 Il Gestore dei Mercati Energetici determina, per ciascun operatore di mercato in relazione al corrispondente portafoglio zonale, il saldo commerciale come la somma algebrica tra la somma dei programmi di cui al comma 31bis.2 e la posizione commerciale di cui al comma 31.11. Tale somma algebrica costituisce una transazione in acquisto o in vendita da parte dell'operatore titolare del portafoglio nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici e, in particolare:
- una transazione di acquisto, qualora tale somma sia minore di zero;
 - una transazione di vendita, qualora tale somma sia maggiore di zero.
- 31bis.5 Le transazioni in acquisto o in vendita di cui al comma 31bis.4 sono attribuite all'operatore di mercato titolare del portafoglio. Qualora le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore dei Mercati Energetici non siano congrue, tali transazioni sono attribuite a Terna.

Articolo 32

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 32.1 *Soppresso.*
- 32.2 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati da Terna contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.

- 32.3 Terna accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 59.
- 32.4 Terna comunica al Gestore dei Mercati Energetici le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e gli intervalli di fattibilità.
- 32.5 In esito al mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore dei Mercati Energetici comunica le offerte di acquisto e di vendita accettate nel medesimo mercato agli utenti del dispacciamento.

TITOLO 3

Soppresso

TITOLO 4

REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE

SEZIONE 1

REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 38

Corrispettivi di dispacciamento

- 38.1 L'utente del dispacciamento:
- a) *soppressa*;
 - b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate paga a Terna il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'Articolo 42;
 - c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, il corrispettivo di non arbitraggio di cui ai commi 41.4 e 41.5;
 - d) *soppressa*;
 - e) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'Articolo 39bis;
 - f) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità abilitate, riceve da Terna il corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire disponibile ai fini del PESSE in condizioni di inadeguatezza del sistema di cui all'articolo 39ter;
 - g) i pagamenti dall'Utente del dispacciamento a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. I pagamenti da Terna all'Utente del dispacciamento sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 38.2 Entro il termine stabilito dalla Convenzione tra Terna e il Gestore dei Mercati Energetici, il Gestore dei Mercati Energetici paga a Terna se negativo, ovvero riceve da Terna se positivo:

- a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui al comma 43.5;
- b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato infragiornaliero di cui al comma 43.6;
- c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui al comma 41.3.

38.3 Entro il termine stabilito dal Regolamento C.E.T., gli operatori di mercato pagano al Gestore dei Mercati Energetici se negativi, ovvero ricevono dal medesimo Gestore se positivi, i corrispettivi di cui all'Articolo 43.

38.3bis *Soppresso*

38.4 *Soppresso.*

38.5 Terna versa al Gestore dei Mercati Energetici, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante alla somma algebrica dei corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'Articolo 39bis.

Articolo 39

Criteri generali per la definizione dei prezzi di sbilanciamento

39.01 L'area di prezzo di sbilanciamento è pari alla zona di mercato, come definita nel Codice di Rete ai sensi dell'Articolo 15;

39.02 Ai soli fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, si considerano le seguenti macrozone, come aggregati di aree di prezzo di sbilanciamento:

- a. macrozona Nord è la zona Nord come definita nel Codice di Rete ai sensi dell'Articolo 15;
- b. macrozona Sud è l'insieme di tutte le altre zone, non già incluse nella macrozona Nord e diverse da quelle estere, come definite nel Codice di Rete ai sensi dell'Articolo 15;

39.1 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, Terna determina e pubblica entro il giorno lavorativo successivo a quello di competenza lo sbilanciamento aggregato zonale $QSbil_h^z$, con riferimento a ciascun periodo rilevante h e a ciascuna macrozona z , come risultante dalla seguente formula:

$$QSbil_h^z = - \sum_{j \in UC^z} Puc_h^{j,z} - \sum_{i \in UP^z} Pup_h^{i,z} - \sum_{k \in Z_c^z} Pf_h^{z,k} + \sum_{y \in Y^z} SC_h^y$$

dove:

- a) Z è l'insieme delle macrozone come definite al comma 39.02;
- b) Z_c^z è l'insieme delle macrozone $z \in Z$ e delle zone estere direttamente collegate alla macrozona;
- c) UP^z e UC^z sono, rispettivamente, l'insieme di tutte le Unità di Produzione e di tutte le Unità di Consumo localizzate nella macrozona z ;

- d) $Pup_h^{i,z} \geq 0$, per ogni $i \in UP^z$, $z \in Z$ è il programma vincolante modificato e corretto associato all'unità di produzione i , nella macrozona z , nel periodo rilevante h ;
- e) $Puc_h^{j,z} \leq 0$, per ogni $j \in UC^z$, $z \in Z$ è il programma vincolante modificato e corretto associato all'unità di consumo j , nella macrozona z , nel periodo rilevante h ;
- f) $Pf_h^{z,k}$, per ogni $z \in Z$, $k \in Z_c^z$ sono i flussi effettivi di energia scambiata fra la macrozona z e la macrozona o zona estera k confinante, nel periodo rilevante h ; i flussi sono convenzionalmente assunti con segno positivo se in ingresso nella macrozona z ;
- g) Y^z è l'insieme dei portafogli y , localizzati nella macrozona z ;
- h) Sc_h^y , per ogni portafoglio $y \in Y^z$, è la somma algebrica di cui al comma 31bis.4 associata al portafoglio y nel periodo rilevante h , nella macrozona z .

39.1bis Terna determina e pubblica entro 30 minuti dal periodo di consegna lo sbilanciamento aggregato zonale preliminare $QSbil_prel_h^z$, con riferimento a ciascun periodo rilevante h e a ciascuna macrozona z , applicando la medesima formula di cui al comma 39.1 e utilizzando per la definizione dei programmi vincolanti modificati e corretti gli esiti preliminari del mercato di bilanciamento.

39.2 Terna determina e pubblica entro il giorno lavorativo successivo a quello di competenza, per ciascuna area di prezzo di sbilanciamento e ciascun periodo rilevante, i prezzi di sbilanciamento di cui al successivo Articolo 40.

39.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi dei punti di dispacciamento, ivi inclusi i punti di importazione e di esportazione per i quali è attuato il controllo degli scambi programmati, in ciascuna area di prezzo di sbilanciamento e per ciascun periodo rilevante è pari:

- a) al prezzo per sbilanciamenti positivi di cui all'Articolo 40.1, qualora il segno dell'aggregato zonale a cui appartiene l'area di prezzo di sbilanciamento sia positivo;
- b) al prezzo per sbilanciamenti negativi di cui all'Articolo 40.2, qualora il segno dell'aggregato zonale a cui appartiene l'area di prezzo per sbilanciamento sia negativo;
- c) al prezzo definito sulla base del valore delle attivazioni evitate di cui all'Articolo 40.3, qualora il segno dell'aggregato zonale sia pari a zero, oppure il segno dell'aggregato zonale sia diverso da zero ma non vi siano attivazioni di energia di bilanciamento per il soddisfacimento del suo fabbisogno.

39.4 *Soppresso*

39.5 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità abilitate interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità

abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 39bis

Corrispettivi di sbilanciamento a programma

- 39bis.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola il corrispettivo di sbilanciamento a programma relativo a ciascun utente del dispacciamento pari, al prodotto tra:
- a) l'energia elettrica ceduta a Terna ai sensi del comma 30.10, lettera b), attribuita all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 39bis.2;
 - b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).
- 39bis.2 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica di cui al comma 39bis.1, lettera a), Terna ripartisce l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica delle vendite nette a termine registrate, degli acquisti netti a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati sul conto di un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega.”.

Articolo 39ter

Corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire disponibile ai fini del PESSE in condizioni di inadeguatezza del sistema

- 39ter.1 Limitatamente ai periodi rilevanti e alle zone per le quali si è verificata la condizione di cui al comma 60bis.1, entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata, il corrispettivo per la remunerazione del margine residuo a salire disponibile ai fini del PESSE.
- 39ter.2 Salvo quanto previsto al successivo comma 39ter.3, il corrispettivo di cui al comma 39ter.1 è pari al prodotto tra:
- a) il margine residuo a salire disponibile ai fini del PESSE dell'unità abilitata e
 - b) la differenza fra il VENF e il prezzo dell'offerta di vendita nel mercato per il servizio di dispacciamento relativo all'unità abilitata.
- 39ter.3 Il corrispettivo di cui al comma 39ter.2 non si applica alla capacità nominata per l'unità abilitata in esecuzione di contratti a termine di cui all'articolo 60, commi 60.5 e 60.6.

Articolo 39quater

Corrispettivo complessivo per la valorizzazione del saldo commerciale

- 39quater.1 Per ciascun periodo rilevante e per ciascun portafoglio di unità di produzione, qualora costituito ai fini della partecipazione a MI-XBID, l'operatore di mercato riceve dal Gestore dei Mercati Energetici, se positivo, o paga al Gestore dei Mercati Energetici, se negativo, il corrispettivo complessivo per la valorizzazione del saldo commerciale, pari al prodotto tra:

- a) il saldo commerciale di cui al comma 31bis.4, attribuito all'operatore di mercato;
 - b) la somma de:
 - 1. il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 39.3;
 - 2. il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario di cui al comma 41bis.1.
- 39quater.2 Il Gestore dei Mercati Energetici paga a Terna o riceve da Terna il saldo degli importi rispettivamente incassati o pagati ai sensi del comma 39quater.1.

Articolo 40

Prezzi di sbilanciamento

- 40.1 Il prezzo per sbilanciamenti positivi è dato dalla somma di:
- a) prezzo base, pari alla media dei prezzi calcolati dall'algoritmo di ciascuna piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento, pesati per i rispettivi fabbisogni approvvigionati da Terna a scendere (se presenti) in ciascuna zona appartenente all'aggregato di area di prezzo di sbilanciamento, e dei prezzi delle offerte di acquisto accettate nelle medesime zone nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale (incluse le attivazioni di riserva secondaria), ponderati per le relative quantità;
 - b) componente incentivante, pari alla differenza, se negativa, tra il minimo prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima delle zone appartenenti all'aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e il prezzo di cui al punto a).
- 40.2 Il prezzo per sbilanciamenti negativi è dato dalla somma di:
- a) prezzo base, pari alla media dei prezzi calcolati dall'algoritmo di ciascuna piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento, pesati per i rispettivi fabbisogni approvvigionati da Terna a salire (se presenti) in ciascuna zona appartenente all'aggregato di area di prezzo di sbilanciamento, e dei prezzi delle offerte di vendita accettate nelle medesime zone nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale (incluse le attivazioni di riserva secondaria), ponderati per le relative quantità;
 - b) componente incentivante, pari alla differenza, se positiva, tra il massimo prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima delle zone appartenenti all'aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e il prezzo di cui al punto a).
- 40.3 Il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 39.3 lettera c) è dato dalla somma di:
- a) il valore delle attivazioni evitate, definito da Terna affinché sia rappresentativo del valore dello sbilanciamento marginale. Tale valore deve riflettere l'ordine di merito del mercato per il servizio di dispacciamento e tenere conto dei prezzi delle offerte in vendita e in acquisto disponibili al gestore di rete per quel periodo rilevante e in

quella macrozona, ad eccezione dei casi in cui la somma degli sbilanciamenti macrozonalmente sia compensata interamente attraverso la piattaforma di *Imbalance Netting*. In questo caso il valore delle attivazioni evitate deve riflettere il costo opportunità definito da Terna per la valorizzazione degli scambi sulla piattaforma di *Imbalance Netting*;

- b) componente incentivante, pari a:
 - i. differenza, se negativa, tra il minimo prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima delle zone appartenenti all'aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e il prezzo di cui al comma 40.3 lettera a), qualora il segno dell'aggregato zonale sia positivo;
 - ii. differenza, se positiva, tra il massimo prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima delle zone appartenenti all'aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e il prezzo di cui al comma 40.3 lettera a), qualora il segno dell'aggregato zonale sia negativo;
 - iii. zero, qualora il segno dell'aggregato zonale sia nullo.

Articolo 40bis

Soppresso

Articolo 41

Corrispettivo di non arbitraggio

- 41.1 Terna calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c), della zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 41.2 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato infragiornaliero relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore dei Mercati Energetici, se negativo, o riceve dal medesimo Gestore, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto.
- 41.3 Il Gestore dei Mercati Energetici paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 41.2.
- 41.4 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato per il servizio di dispacciamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto.
- 41.5 Per lo sbilanciamento effettivo relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e lo sbilanciamento effettivo cambiato di segno.

Articolo 41bis

Corrispettivo di non arbitraggio macrozonale

- 41bis.1 Terna calcola il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario $C_{nonarb_{unit}}$ pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo macrozonale nella macrozona in cui è localizzato il punto di dispacciamento, quest'ultimo pari alla media pesata dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), in ciascuna zona appartenente alla macrozona considerata ponderata sui corrispondenti programmi vincolanti di prelievo.
- 41bis.2 Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento nella sua titolarità, sia in immissione sia in prelievo, l'utente del dispacciamento riceve da Terna, se positivo, o paga a Terna, se negativo, il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale $C_{nonarb_{macr}}$, pari al prodotto tra il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale unitario di cui al comma 41bis.1 e lo sbilanciamento effettivo dei punti di dispacciamento per unità abilitate e non abilitate di cui è responsabile.

Articolo 42

Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna

- 42.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna determinati secondo i criteri di cui al presente articolo.
- 42.2 I corrispettivi di cui al presente articolo sono definiti da Terna, tramite apposite modifiche al Codice di rete, al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti di Terna in qualsiasi fase, sottofase o sessione del mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza, ad esempio, nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- a) Terna ha accettato una o più offerte in vendita (in acquisto) relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata, lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo (positivo), lo sbilanciamento effettivo della medesima unità è negativo (positivo) e il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40 è minore (maggiore) del massimo (minimo) prezzo di valorizzazione delle offerte accettate in vendita (in acquisto) all'interno del portafoglio di unità abilitate nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento;
 - b) Terna ha accettato una o più offerte in vendita (in acquisto) relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata, lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo (negativo) e lo sbilanciamento effettivo della medesima unità è negativo (positivo);
 - c) Terna ha definito un intervallo di fattibilità per unità abilitata, lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo (negativo) e lo sbilanciamento effettivo della medesima unità è negativo (positivo), violando i limiti dell'intervallo di fattibilità;

- 42.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento esemplificato al comma 42.2, lettera a) e lettera b), è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 42.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 42.9.
- 42.4 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento esemplificato al comma 42.2, lettera c), è pari al prodotto tra la quantità in violazione dell'intervallo di fattibilità di cui al comma 42.4bis e il corrispettivo unitario di cui al comma 42.9bis.
- 42.4bis Terna identifica per ciascun periodo rilevante e ciascun punto del dispacciamento, qualora lo sbilanciamento effettivo sia di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale, la parte dello sbilanciamento effettivo che eccede l'intervallo di fattibilità definito per l'unità abilitata afferente al punto di dispacciamento e non già soggetta all'applicazione di corrispettivi di mancato rispetto degli ordini ai sensi del comma 42.3.
- 42.5 *Soppresso*
- 42.6 Terna identifica, per ciascun periodo rilevante e ciascun punto del dispacciamento, la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, pari al minimo tra il valore assoluto dello sbilanciamento effettivo dell'unità abilitata afferente al punto di dispacciamento ed il valore assoluto della somma delle quantità accettate nel verso opposto allo sbilanciamento da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento e sulle piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento per l'unità abilitata medesima.
- 42.7 *Soppresso*
- 42.8 *Soppresso*
- 42.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento di cui al comma 42.3 è pari:
- a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, applicato secondo i criteri dell'Articolo 39.3, e il massimo prezzo di valorizzazione delle offerte in vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi incluse le piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento, per tutte le unità abilitate appartenenti alla medesima macrozona nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento;
 - b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il minimo prezzo di valorizzazione delle offerte in acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi incluse le piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento, per tutte le unità abilitate appartenenti alla medesima macrozona nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento e il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, applicato secondo i criteri dell'Articolo 39.3.
- 42.9bis Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento riferito ad un intervallo di fattibilità di cui al comma 42.4 è pari:
- a) alla differenza tra il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, applicato secondo i criteri dell'Articolo 39.3, e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è

localizzato il medesimo punto di dispacciamento, qualora lo sbilanciamento effettivo eccedente l'intervallo di fattibilità sia negativo;

- b) alla differenza tra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, applicato secondo i criteri dell'Articolo 39.3, qualora lo sbilanciamento effettivo eccedente l'intervallo di fattibilità sia positivo.

42.10 Ogni qualvolta sia necessario, ad esempio per effetto della riforma dei mercati dell'energia o del mercato per il servizio di dispacciamento, Terna ridefinisce i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento così da conseguire la finalità di cui al comma 42.2.

Articolo 43

Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto

43.1 Entro il termine definito dal Regolamento C.E.T., il Gestore dei Mercati Energetici calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato, determinato ai sensi dei commi da 43.2 a 43.4.

43.2 Per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'operatore di mercato del medesimo punto è pari alla differenza tra i seguenti elementi:

- a) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui il punto è ubicato;
- b) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c).

43.3 Per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo riferito ad un'unità di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'operatore di mercato del medesimo punto è pari alla differenza tra i seguenti elementi:

- a) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato tale punto;
- b) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c).

43.4 *Soppresso*

43.5 Il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto a carico del Gestore dei Mercati Energetici è pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) *soppresso*;
- b) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, ad eccezione di quelli previsti al comma 43.4, e per ciascun punto di

dispacciamento di importazione, tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento;

- c) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di consumo, tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);
- d) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento.

43.6 Il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato infragiornaliero, a carico del Gestore dei Mercati Energetici, è pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi:

- a) il prodotto tra le vendite nel MI-CRIDA e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MI-CRIDA nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui la vendita si riferisce;
- b) il prodotto tra gli acquisti nel MI-CRIDA e il prezzo dell'energia elettrica acquistata nel MI-CRIDA nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento a cui l'acquisto si riferisce.

Articolo 44

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

44.1 Entro il giorno quindici (15) dell'ultimo mese di ciascun trimestre, Terna calcola la somma algebrica fra:

- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'articolo 41 e all'articolo 41bis nonché dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 42, assunto con segno negativo;
- b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento secondo le procedure previste agli articoli 60 e 61, assunto con segno negativo;
- c) la somma di cui al comma 44.2 utilizzata per la determinazione del corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento nel trimestre in corso, assunta con segno positivo;
- d) i proventi maturati da Terna per l'applicazione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo, assunti con segno negativo.
- e) la stima degli importi richiamati alle precedenti lettere a) e b), attesi per il trimestre successivo, assunta con segno negativo.

44.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna calcola la somma algebrica fra:

- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 15.2, 15.3 e 15.4 nonché relativi all'erogazione di premi e penalità di cui all'articolo 48 del TIS relativamente al corrispettivo CAPD^{PO} e al corrispettivo CAD^{PO}, assunto con segno negativo;
- b) il saldo netto da CCT e CCC in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 205/04, riferito agli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo, assunto con segno negativo;
- c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto della liquidazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica di cui all'articolo 32 del TIS, non già considerato ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11 e di cui all'articolo 6 della deliberazione 566/2021/R/eel, assunto con segno negativo;
- d) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement di cui all'articolo 59 del TIS, ripartito su due trimestri successivi, non già considerato ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11 e di cui all'articolo 6 della deliberazione 566/2021/R/eel, assunto con segno negativo;
- e) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive di cui all'articolo 67 del TIS, ripartito su quattro trimestri successivi, non già considerato ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11 e di cui all'articolo 6 della deliberazione 566/2021/R/eel, assunto con segno negativo;
- f) il saldo tra proventi e oneri maturato nei tre mesi precedenti per lo svolgimento delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, assunto con segno negativo;
- g) il saldo tra proventi ed oneri maturato nei tre mesi precedenti per garantire il servizio di interconnessione virtuale di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, assunto con segno negativo;
- h) il saldo tra proventi ed oneri maturato nei tre mesi precedenti con riferimento all'applicazione del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel;
- i) il saldo tra proventi ed oneri maturato nei tre mesi precedenti con riferimento all'applicazione del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 44/2021/R/eel.

44.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna pubblica il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento a valere per il trimestre successivo, pari al rapporto fra:

- a) la somma algebrica fra gli importi di cui al comma 44.1 e gli importi al comma 44.2;
 - b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre successivo.
- 44.4 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 44.3, Terna adegua la somma di cui al comma 44.1, lettere a), b), c) e d), nonché la somma di cui al comma 44.2 tenendo conto di un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%.
- 44.5 *Soppresso*
- 44.6 Entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, Terna pubblica il corrispettivo unitario a consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al rapporto tra:
- a) la somma dei saldi di cui al comma 44.1, lettere a) e b) e dei saldi di cui al comma 44.2, relativi al secondo mese precedente;
 - b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel secondo mese precedente.
- 44.7 Nella pubblicazione di cui al comma 44.3, Terna dà separata evidenza dei contributi, positivi e negativi espressi in c€/kWh, forniti al corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento:
- a) dalla somma di cui al comma 44.1, lettere a), b), c) e d);
 - b) da ciascuno degli importi stimati di cui al comma 44.1, lettera e);
 - c) dalla somma di cui al comma 44.2.
- 44.8 Nella pubblicazione di cui al comma 44.6 Terna dà separata evidenza dei contributi, positivi e negativi espressi in c€/kWh, forniti al corrispettivo unitario a consuntivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento da ciascuno dei saldi di cui al comma 44.6, lettera a).

Articolo 44bis

Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica

- 44bis.1 Entro il giorno quindici (15) dell'ultimo mese di ciascun trimestre, Terna calcola la somma algebrica tra:
- a) i costi sostenuti negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per la remunerazione delle unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 5/10, assunti con segno positivo;
 - b) i costi sostenuti negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per la remunerazione degli interventi di adeguamento delle unità di produzione eolica esistenti di cui all'articolo 17 della deliberazione ARG/elt 5/10, al netto di quanto previsto dal comma 29.2 della medesima deliberazione, assunti con segno positivo;
 - c) i proventi maturati da Terna per l'applicazione dei corrispettivi a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo, assunti con segno negativo;

- d) la stima dei costi richiamati alle precedenti lettere a) e b), attesi per il trimestre successivo, assunta con segno positivo.

44bis.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 44bis.1, Terna calcola e pubblica il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica a valere per il trimestre successivo, pari al rapporto tra:

- a) la somma di cui al comma 44bis.1;
- b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre successivo.

44bis.3 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 44bis.2, Terna adegua la somma di cui al comma 44bis.1, lettere a), b) e c), tenendo conto di un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%.

Articolo 45

Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema

45.1 Entro il giorno quindici (15) dell'ultimo mese di ciascun trimestre, Terna calcola la somma algebrica tra

- a) i costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'articolo 64 sostenuti negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo assunti con segno positivo;
- b) i proventi maturati da Terna per l'applicazione dei corrispettivi a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo (al netto dei proventi associati al corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione per le unità essenziali di cui all'articolo 65 riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento), assunti con segno negativo;
- c) la stima dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'articolo 64 attesi per il trimestre successivo, assunta con segno positivo.

45.1bis Entro il medesimo termine di cui al comma 45.1, Terna calcola e pubblica il corrispettivo di propria competenza a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema a valere per il trimestre successivo, pari al rapporto tra:

- a) la somma di cui al comma 45.1 e
- b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre successivo.

45.1ter Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 45.1bis, Terna adegua la somma di cui al comma 45.1, lettere a) e b), tenendo conto di un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%.

45.2 Salvo quanto previsto al comma 45.3, il corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è pari alla somma del corrispettivo unitario di cui al comma 45.1bis e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'Articolo 65, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento.

45.3 Il corrispettivo unitario di cui al comma 45.2 è integrato dal corrispettivo unitario a copertura dei costi che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a) sono connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'Articolo 64;
- b) competono ad un periodo temporale diverso dagli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo.

Il corrispettivo unitario integrativo è pari al rapporto tra i costi con le caratteristiche sopra descritte e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre in cui si applica tale corrispettivo.

45.4 *Soppresso.*

Articolo 46

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna

- 46.1 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, sono fissati come indicato nella tabella 9 allegata al presente provvedimento.

Articolo 47

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti

47.1 *Soppresso*

- 47.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 48

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

48.1 *Soppresso*

48.2 *Soppresso*

Articolo 48bis

Soppresso

SEZIONE 2 INADEMPIMENTI E GARANZIE

Articolo 49

Inadempimenti e gestione delle garanzie

- 49.1 Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie, sulla base di modalità e condizioni stabilite nelle regole per il dispacciamento, determinando per ciascun utente del dispacciamento, la massima esposizione consentita in termini di saldo dei Conti di Sbilanciamento Effettivo, tenendo anche conto dei debiti e crediti maturati dal medesimo utente in relazione ai corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo. A tal fine Terna:

- a) definisce, per ciascun periodo rilevante, il prezzo per la valorizzazione dei programmi nei Conti di Sbilanciamento Effettivo e degli acquisti e delle vendite a termine registrate attribuite a ciascun utente del dispacciamento sulla base delle stime o, quando disponibile, del valore effettivo dei prezzi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40;
 - b) definisce sulla base delle migliori stime disponibili l'energia elettrica prelevata utilizzata per la determinazione del saldo del Conto di Sbilanciamento Effettivo fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;
 - c) definisce sulla base della migliore stima disponibile l'energia elettrica immessa utilizzata per la determinazione del saldo del Conto di Sbilanciamento Effettivo fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;
 - d) al fine di contenere, soprattutto nella fase di avvio dell'operatività del sistema di garanzie, i costi del medesimo sistema per gli utenti del dispacciamento:
 - i) utilizza, nel definire il prezzo di cui alla lettera a), stime basate sui livelli medi dei prezzi di sbilanciamento;
 - ii) definisce l'esposizione massima consentita a ciascun utente del dispacciamento mediante l'accettazione di differenti forme di garanzia, potendo accettare anche forme di copertura parziale in considerazione delle caratteristiche di onorabilità e solvibilità del medesimo utente.
- 49.2 Qualora la somma dei saldi dei Conti di Sbilanciamento Effettivo e degli acquisti e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non è ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo finali cumulati, relativa ad un utente del dispacciamento sia superiore all'esposizione massima del medesimo utente, Terna richiede al medesimo utente la reintegrazione delle garanzie entro i termini stabiliti nelle regole per il dispacciamento. Nel caso di mancata integrazione entro i termini stabiliti ovvero di mancata reintegrazione delle garanzie a seguito dell'eventuale escussione delle medesime da parte di Terna, Terna adotta tutte le misure per limitare gli oneri per il sistema elettrico legati all'insolvenza dell'utente, potendo anche ricorrere alla risoluzione del contratto di dispacciamento.
- 49.3 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperti dal sistema di garanzie sopra descritto, le modalità di recupero da parte di Terna sono definite ai sensi della deliberazione 5/2024/R/eel.
- 49.4 Al fine di limitare i costi di cui al precedente comma 49.3, nel Regolamento di cui all'Articolo 17 è prevista la possibilità di registrare acquisti e vendite a termine e programmi di immissione e di prelievo limitatamente al periodo compreso tra il sessantesimo giorno precedente il giorno cui i medesimi acquisti, vendite e programmi si riferiscono e il termine previsto per la richiesta di registrazione di cui all'Articolo 22.

Articolo 49bis

Inadempimenti e gestione delle garanzie predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici

- 49bis.1 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza di operatori del mercato a termine con consegna fisica – MTE non coperta dall'apposito sistema di garanzie e superiori all'ammontare relativo a mezzi propri che il medesimo Gestore è tenuto a utilizzare ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, il Gestore deve darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo.
- 49bis.2 L'Autorità assicura inoltre, attraverso meccanismi analoghi a quelli di cui al comma precedente e previa comunicazione da parte del Gestore dei Mercati Energetici relativamente all'insufficienza dei mezzi propri per effettuare i pagamenti a favore degli operatori propri creditori, la tempestiva disponibilità delle somme necessarie.

TITOLO 5

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 50

Comunicazione delle coperture

- 50.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di produzione e gli operatori di mercato di punti di dispacciamento di importazione dichiarano al Gestore dei Mercati Energetici, secondo le modalità e con le forme dallo stesso definite, le quantità oggetto dei contratti dagli stessi conclusi i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti.
- 50.2 Il Gestore dei Mercati Energetici elabora i dati relativi ai contratti comunicati da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove possibile, per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma vengono effettuate anche con riferimento agli acquisti e alle vendite a termine.
- 50.3 I dati ricevuti ai sensi del comma 50.2 sono resi accessibili all'Autorità tramite modalità telematiche.

Articolo 51

Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

- 51.1 Il Gestore dei Mercati Energetici pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui al comma 17.1.

Articolo 52

Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento

- 52.1 Terna, prima dell'entrata in operatività del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

52.2 Terna, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:

- a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi finali cumulati;
- d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo più alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 53

Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

53.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.

53.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo:

- a) della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale;
- b) della distribuzione percentuale tra le zone della domanda di cui alla precedente lettera a).

Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di dette previsioni tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili e pubblica una relazione tecnica contenente la descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati.

53.3 Con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, Terna definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.

53.4 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 53.1 e 53.2, Terna pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.

53.5 Terna elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.

- 53.6 Terna contestualmente alla previsione di cui al comma precedente, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.
- 53.7 Entro il termine di chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, Terna definisce e pubblica sul proprio sito internet, per il giorno successivo:
- a) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica, qualora differente da quella comunicata al Gestore dei Mercati Energetici ai sensi della Disciplina del mercato;
 - b) la stima della domanda oraria di riserva secondaria e di riserva terziaria per zona geografica.
- 53.8 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza Terna pubblica sul proprio sito internet il valore dell'energia elettrica complessivamente immessa nel sistema elettrico, per ciascuna zona geografica, corretto per tenere conto delle perdite ai sensi dell'articolo 12;

Articolo 54

Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

- 54.1 Per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 63, Terna registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:
- a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati da Terna ai sensi del comma 64.1;
 - b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al comma 64.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
 - c) la produzione netta immessa in rete dall'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 - d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 - e) i periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno dell'unità di produzione.

Articolo 55

Obblighi informativi connessi alla partecipazione di Terna al mercato dell'energia

- 55.1 Terna pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantità di energia elettrica acquistate e le quantità di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima.
- 55.2 Terna pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonché i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima.

TITOLO 6

DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE

Articolo 56

Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo anno solare di esercizio

- 56.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo anno solare di esercizio, della priorità di dispacciamento, richiede al Gestore dei Servizi Energetici la valutazione preliminare dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento secondo le stesse modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, evidenziando anche la data attesa di entrata in esercizio a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento e dandone contestuale informativa a Terna.
- 56.2 Il Gestore dei Servizi Energetici trasmette gli esiti della valutazione preliminare anche a Terna. In caso di esito positivo della valutazione preliminare, la priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di entrata in esercizio fino al termine del medesimo anno solare, fatto salvo quanto disposto al comma 56.3.
- 56.3 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 56.1 sono tenuti a comunicare immediatamente al Gestore dei Servizi Energetici e a Terna l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine del primo anno solare di esercizio.

Articolo 57

Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore alla priorità di dispacciamento in anni successivi al primo

- 57.1 L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente.
- 57.2 Qualora l'utente del dispacciamento che sta beneficiando della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici e a Terna una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.

- 57.3 I soggetti di cui ai commi 57.2 e 56.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore dei Servizi Energetici la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di soddisfare la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento.
- 57.4 Il Gestore dei Servizi Energetici verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 57.3 e comunica a Terna e all'utente del dispacciamento, gli esiti della verifica. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 57.5.
- 57.5 I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 57.3 sono tenuti a comunicare immediatamente al Gestore dei Servizi Energetici e a Terna l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 57.3 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.
- 57.6 Nei casi in cui il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento è riferito a un periodo inferiore all'anno solare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, ai fini dell'applicazione degli articoli 56, 57 e 58 si considera solo tale periodo dell'anno solare in luogo dell'intero anno.

Articolo 58

Verifiche delle condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del riconoscimento della priorità di dispacciamento

- 58.1 Qualora le verifiche effettuate dal Gestore dei Servizi Energetici in materia di cogenerazione ad alto rendimento diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce a Terna un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite acquisti e vendite a termine e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica.
- 58.2 Ai fini di quanto stabilito ai sensi del comma precedente, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 30.6 è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al comma 30.4, lettera b).

- 58.3 In ogni caso l'esito delle verifiche effettuate dal Gestore dei Servizi Energetici in materia di cogenerazione ad alto rendimento non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.

PARTE III - APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

TITOLO 1

MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO

Articolo 59

Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

- 59.1 Le unità di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo di Terna, secondo le modalità e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.
- 59.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, Terna definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:
- a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento in ciascun ambito geografico, avendo cura di non includere in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di calcolo utilizzati per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di dispacciamento;
 - b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
 - c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione e delle unità di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
 - d) le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
 - e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che Terna è tenuta a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a);
 - f) le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui al comma 60.3.
- 59.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento Terna definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate e delle unità di consumo abilitate.
- 59.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 59.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della

medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 60

Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento

- 60.1 Terna si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59,2 lettera a).
- 60.2 Terna organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al comma 60.1, articolandolo in più seGestore dei Mercati Energetici, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
- a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi del comma 59.3, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione o di consumo abilitate;
 - b) offrire agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;
 - c) permettere agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
 - d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.
- 60.3 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione per la quale l'utente del dispacciamento è abilitato ad offrire in tale mercato.
- 60.4 L'utente del dispacciamento di un'unità di consumo abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza dell'unità di consumo per la quale l'utente del dispacciamento è abilitato ad offrire in tale mercato.
- 60.5 In deroga a quanto previsto al comma 60.1, Terna ha facoltà di concludere contratti di approvvigionamento a termine delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59.2, lettera a), purché le modalità tecniche, economiche e procedurali adottate per la conclusione dei medesimi siano conformi agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 60.2, lettere da a) a d) e siano state approvate dall'Autorità secondo la procedura di cui al comma 60.6.
- 60.6 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 60.5, Terna trasmette preventivamente all'Autorità proposte recanti le modalità tecniche, economiche e procedurali che la medesima società intende adottare per la conclusione di contratti

di approvvigionamento a termine delle risorse di cui all'articolo 59, comma 59.2, lettera a). L'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa da Terna entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.

Articolo 60bis

Approvvigionamento per il tramite del mercato per il servizio di dispacciamento in condizioni di inadeguatezza del sistema

60bis.1 Il sistema elettrico è in condizione di inadeguatezza con riferimento ad un periodo rilevante e ad un insieme di zone quando, con riferimento a quel periodo rilevante, Terna è obbligata, per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico in ciascuna di dette zone, ad attivare in almeno una fra le predette zone il PESSE:

- a) nella fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento; oppure
- b) nella fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento con un preavviso di almeno 30 minuti sul periodo rilevante di inizio dei distacchi involontari di carico.

60bis.2 Al verificarsi della condizione di cui al comma 60bis.1:

- a) con riferimento ai periodi rilevanti ed alle zone per cui è stata riscontrata tale condizione di inadeguatezza, i prezzi di sbilanciamento di cui ai commi 40.2 e 40.3 sono pari a VENF;
- b) i distacchi di carico relativi ai punti di prelievo sottostanti un'unità di consumo non danno luogo a variazioni del programma vincolante modificato di prelievo;
- c) ai fini della determinazione, ai sensi del TIS, dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria, nei periodi rilevanti e nelle aree di riferimento localizzate nelle zone per cui è stata riscontrata tale condizione di inadeguatezza si assume un prelievo residuo di area virtuale PRA_h^{virt} pari a:

$$PRA_h^{virt} = \frac{PRA_h}{1 - \alpha}$$

dove

- PRA_h è il prelievo residuo relativo alla medesima area e al medesimo periodo rilevante, determinato ai sensi dell'articolo 7 del TIS;
- α è il coefficiente correttivo pari alla somma de:
 - i. i CRPP relativi al medesimo periodo rilevante attribuiti ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 21 del TIS ai punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico;

- ii. i CRPP determinati dalle imprese distributrici per i punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico utilizzando le medesime modalità che sarebbero state utilizzate qualora detti punti di prelievo fossero inseriti nel contratto di dispacciamento di un utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
- d) ai fini della registrazione nel Conto di Sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1, a ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria è attribuito, con riferimento ai periodi rilevanti e alle aree in cui è stato attivato il PESSE, un prelievo pari al prodotto fra:
 - i. il prelievo residuo di area virtuale PRA_h^{virt} di cui alla precedente lettera c);
 - ii. la differenza fra il CRPU attribuito al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 17 del TIS e la somma dei CRPP di cui alla precedente lettera c), punti i) o ii), attribuiti ai punti di prelievo oggetto di distacco inclusi nel proprio contratto di dispacciamento.

Articolo 61

Approvvigionamento al di fuori del mercato

- 61.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalità e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato di cui all'Articolo 60, da parte di Terna, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione devono obbligatoriamente fornire a Terna.
- 61.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresì gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unità di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unità al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio.
- 61.3 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o più risorse di cui ai commi 61.1 e 61.2 devono corrispondere a Terna il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 68.

TITOLO 2

RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 62

Soppresso

Articolo 63

Impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 63.1 Entro il 31 ottobre di ciascun anno Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo le modalità definite, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, nel Codice di Rete.
- 63.2 Terna identifica come essenziale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 11, della legge n. 2/09:
- a) ciascun impianto di produzione in assenza del quale, anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete, non sia possibile, nell'anno solare successivo, assicurare adeguati standard di gestione in sicurezza del sistema elettrico;
 - b) ogni altro impianto di produzione appartenente ad un raggruppamento di impianti essenziale individuato ai sensi del comma 63.6 ed ulteriore rispetto a quelli di cui alla lettera a).
- 63.3 Ai fini della individuazione di un raggruppamento di impianti essenziale Terna procede a:
- a) individuare gli impianti di produzione singolarmente indispensabili per soddisfare il fabbisogno anche di uno solo dei servizi di dispacciamento e di cui al precedente comma 63.2, lettera a);
 - b) configurare i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo, per un numero massimo non superiore a dieci (10) per ciascun aggregato di zone geografiche rilevante per la definizione dei fabbisogni di riserva di cui all'Allegato 22 del Codice di Rete, ed a individuare tutti i possibili raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento che comprendano tutti gli impianti di produzione individuati alla precedente lettera a) e tali per cui:
 - una volta assoggettati gli impianti di produzione di detto raggruppamento minimo alla disciplina degli impianti essenziali, non sia necessario in nessuno degli assetti di funzionamento configurati, ricorrere ad altri impianti di produzione nella disponibilità di detto utente del dispacciamento per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento e, al tempo stesso,
 - tale condizione non sia più rispettata anche in uno soltanto degli assetti di funzionamento configurati sottraendo al raggruppamento minimo individuato anche un solo impianto di produzione.
- 63.4 Entro due giorni dalla comunicazione di cui al comma 65bis.3 Terna notifica a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e gli impianti di produzione singolarmente indispensabili individuati ai sensi del precedente comma 63.3. Qualora uno o più

impianti non siano essenziali nella loro interezza, Terna notifica la quota parte degli stessi ritenuta essenziale. La notifica è corredata da una relazione che contiene le informazioni elencate al comma 63.9, limitatamente agli impianti nella disponibilità dell'utente del dispacciamento destinatario della notifica medesima. Dalla notifica sono esclusi gli impianti (o i raggruppamenti di impianti) per i quali l'Autorità non ha determinato i valori di cui al comma 65bis.3. Per tali impianti (o raggruppamenti di impianti) non si applicano le disposizioni di cui al Titolo 2 del presente provvedimento.

- 63.5 Entro il 15 ottobre del medesimo anno l'utente del dispacciamento notifica a Terna quale tra i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità comunicati da Terna richiede sia assoggettato alla disciplina di cui al presente Titolo per l'anno solare successivo.
- 63.6 Terna inserisce nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare successivo gli impianti compresi in ciascuno dei raggruppamenti di impianti essenziali che gli utenti del dispacciamento hanno indicato ai sensi del comma 63.5. Qualora l'utente del dispacciamento non abbia fornito indicazioni ai sensi del comma 63.5, Terna segnala la violazione all'Autorità ed inserisce nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare successivo gli impianti compresi in uno dei raggruppamenti minimi di impianti di produzione individuato a sua discrezione.
- 63.7 Qualora, in un qualsiasi giorno, una o più unità di produzione relative ad impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico dovessero risultare indisponibili per qualsiasi motivazione, il medesimo utente è tenuto, limitatamente a quel giorno, ad indicare a Terna, in tempi e con modalità precedentemente concordati, ulteriori unità di produzione, rispetto a quelle afferenti agli impianti di produzione iscritti nell'elenco di cui al comma 63.1, che siano, secondo giudizio di Terna, equipollenti a quelle indisponibili. Con riferimento a dette unità e limitatamente ai periodi rilevanti per cui i relativi impianti risultino, a giudizio di Terna, essenziali data l'indisponibilità delle altre unità di produzione, l'utente del dispacciamento presenta offerte conformemente a quanto previsto ai commi da 64.1 a 64.7 ed ha diritto al corrispettivo di cui al comma 64.8.
- 63.8 Al fine di determinare l'indispensabilità di un impianto di produzione o di un raggruppamento di impianti di produzione per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento ai sensi del presente Titolo, Terna tiene conto del fatto che detto fabbisogno è dimensionato anche rispetto all'esigenza di assicurare il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico.
- 63.9 Terna rende disponibile all'Autorità su supporto informatico, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato di una relazione che, per ciascun raggruppamento di impianti essenziale, indichi:
- a) le ragioni per cui gli impianti di produzione di detto raggruppamento sono stati inclusi nell'elenco;
 - b) i periodi e le condizioni in cui Terna prevede che ciascuno degli impianti di produzione di cui al comma 63.2, lettera a) saranno indispensabili per la gestione delle congestioni, per la riserva, per la regolazione della tensione, per il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai

distacchi di carico e/o per l'approvvigionamento di altre risorse, specificando quali, ai fini della gestione in sicurezza del sistema;

- c) gli assetti di funzionamento attesi più significativi utilizzati e i periodi rilevanti dell'anno solare successivo nei quali detti assetti dovrebbero realizzarsi secondo le previsioni di Terna;
- d) una stima del probabile utilizzo dei singoli impianti di produzione di cui al comma 63.2, lettera a) e dell'insieme degli altri impianti inclusi nel raggruppamento nei periodi in cui i medesimi possono risultare indispensabili per la gestione in sicurezza del sistema elettrico, distintamente, per quanto possibile, per i diversi assetti di funzionamento configurati.

63.10 *Soppresso*

63.11 L'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco o il periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco. Nel caso in cui l'ammissione alla reintegrazione sia chiesta per un periodo pluriennale, l'utente del dispacciamento precisa se, nell'eventualità che la pluriennalità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche soltanto per il periodo di validità dell'elenco o per un periodo pluriennale di durata inferiore. La richiesta deve essere in ogni caso accompagnata da una relazione tecnica che indichi, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.9, una stima dei costi variabili e fissi e dei ricavi di ciascun impianto e ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'istanza. La richiesta di ammissione alla reintegrazione per un periodo pluriennale, priva della suddetta relazione tecnica, è notificata in copia, entro il termine di trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1, dall'utente del dispacciamento a Terna. Entro sette (7) giorni dalla notifica, Terna esprime all'Autorità il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta. In ogni caso, la richiesta dell'utente del dispacciamento si considera accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta o, se successivo, entro il giorno precedente all'inizio del periodo cui si riferisce la richiesta. L'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale esenta l'utente dalla presentazione di ulteriori istanze di ammissione per il periodo medesimo. L'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, disposto con provvedimento adottato in data successiva all'1 novembre 2022, può essere revocato dall'Autorità con riferimento all'arco temporale che decorre da un data che risulta, contestualmente, successiva al 31 dicembre del primo anno del periodo pluriennale considerato e successiva alla data di pubblicazione del provvedimento di revoca.

63.11.1 Per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, in sede di presentazione dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, l'utente del dispacciamento che, nel mercato della capacità, sia anche l'assegnatario

titolare del medesimo impianto può richiedere all'Autorità e a Terna che, per l'eventuale periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità.

- 63.11.2 In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 63.11.1, l'utente del dispacciamento può altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per l'eventuale periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP delle unità dell'impianto considerato.
- 63.11.3 Per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, se l'utente del dispacciamento dell'impianto e l'assegnatario titolare dello stesso nel mercato della capacità non coincidono al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, affinché l'esercizio delle facoltà di cui ai commi 63.11.1 e 63.11.2 sia efficace occorre che la volontà dell'esercizio sia espressa dall'assegnatario all'Autorità e a Terna entro il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione dell'istanza di reintegrazione, rimanendo onere dell'utente del dispacciamento interessato condividere con l'assegnatario le informazioni rilevanti per consentire allo stesso l'eventuale esercizio delle citate facoltà.
- 63.11.4 In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 63.11.1 o della corrispondente facoltà di cui al comma 63.11.3, non si applica all'impianto il comma 65.35 per il periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione.
- 63.12 L'utente del dispacciamento di un impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, ai vincoli stabiliti dall'Articolo 65. Il medesimo utente riceve da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 63.13 nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo.
- 63.13 L'Autorità determina con cadenza annuale per ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione uno specifico corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto di produzione ed i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento dell'impianto di produzione nell'elenco di cui al comma 63.1 fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.
- 63.14 Alla Direzione Mercati dell'Autorità è conferito mandato di:
- a) prorogare le scadenze previste dalla disciplina del presente allegato relativa agli impianti essenziali ove necessario;
 - b) sostituire i prodotti e noli di riferimento per la valorizzazione dei combustibili di cui ai commi 64.16 e 64.17.1 qualora non fossero più quotati.
- 63.15 A decorrere dall'anno 2026, con cadenza annuale, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 o, se precedente, entro il giorno 30 novembre dell'anno della medesima pubblicazione, con riferimento a ogni impianto essenziale che, contestualmente, è incluso nel citato elenco ed è composto almeno da un'UAS, il relativo BSP comunica a Terna il soggetto, di cui

alla Sezione 4-31.2 del TIDE, che svolgerà le funzioni sia di BSP sia di BRP per l'impianto nel periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui all'articolo 64 o all'articolo 65. Ove Terna non riceva detta comunicazione entro il termine previsto, il soggetto di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE per l'impianto considerato corrisponde al BSP. Le azioni volte a rendere possibile lo svolgimento congiunto delle funzioni di BSP e BRP sono poste in essere in tempo utile ad assicurare che detto svolgimento decorra dall'inizio del periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui all'articolo 64 o all'articolo 65.

- 63.16 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.11, 63.11.1, 63.11.2 e 63.11.3 è il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.
- 63.17 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui al comma 63.7 e alla prima proposizione del comma 63.12 è:
- a) nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15;
 - b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.
- 63.18 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui alla seconda proposizione del comma 63.12 è il soggetto di cui al comma 65.47, lettera b).

Articolo 64

Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammessi alla reintegrazione dei costi

- 64.1 Terna comunica, con adeguato anticipo rispetto al termine di chiusura del mercato del giorno prima o, in caso di esecuzione della fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, rispetto al termine per la presentazione delle offerte per detta fase, all'utente del dispacciamento di uno o più impianti di produzione inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 eventuali variazioni degli assetti di funzionamento attesi nei periodi rilevanti del giorno di calendario successivo, rispetto a quelli comunicati ai sensi del comma 63.9, lettera c), e, conseguentemente, quali di detti impianti di produzione od insiemi di questi sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema.
- 64.2 Per ciascuna unità di produzione appartenente ad un impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte per la fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, e sul mercato del giorno prima, nelle sessioni d'asta del mercato infragiornaliero e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato. Tali vincoli e criteri sono comunicati da Terna con modalità e tempi concordati, per quanto possibile, con il medesimo utente del dispacciamento.

- 64.3 Con riferimento alla fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, al mercato del giorno prima e alle sessioni d'asta del mercato infragiornaliero, i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 sono definiti da Terna nella misura necessaria ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema indipendentemente dalle offerte presentate su detti mercati da unità di produzione diverse da quelle nella disponibilità dell'utente del dispacciamento di cui sopra e possono comunque prevedere l'offerta in detti mercati solo limitatamente ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione di cui al comma 63.4, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema.
- 64.4 Con riferimento al mercato per il servizio di dispacciamento i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 possono essere definiti tenendo conto degli esiti del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero.
- 64.5 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 64.2 nei mercati di cui al comma 64.3 diversi dalla fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, è pari al prezzo limite tecnico minimo.
- 64.6 Il prezzo unitario delle offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nei mercati di cui al comma 64.3 diversi dalla fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, è pari al prezzo limite tecnico massimo.
- 64.7 Per ciascuna unità di produzione appartenente a un impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1, le offerte di vendita nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, limitatamente alle quantità di cui al comma 64.3, e le offerte di vendita e di acquisto nel mercato per il servizio di dispacciamento diverse da quelle relative alle quantità accettate nella menzionata fase preliminare sono formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto dell'unità medesima, mentre le quantità accettate nella fase medesima sono rese disponibili sul mercato per il servizio di dispacciamento a un prezzo pari a zero. Se Terna richiede all'utente del dispacciamento la fornitura del servizio di riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica (riserva secondaria) con riferimento alla citata unità, il costo variabile riconosciuto che è applicato alla quantità per cui l'unità è essenziale ai fini della fornitura del servizio di riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica (riserva secondaria) comprende la componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui alla lettera e) del comma 64.11. Con riferimento alle offerte di vendita e di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e corrispondenti alle quantità indispensabili per la sicurezza del sistema diverse da quelle oggetto di offerte accettate nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, e con riferimento alle offerte di vendita per quantità indispensabili che sono accettate nella medesima fase e rese disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento a prezzo pari a zero, il prezzo riconosciuto è pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato

del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima.

- 64.8 Salvo quanto stabilito al comma 64.27, Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascun impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1 dell'articolo 63 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto di produzione come definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata alla parte del programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero, necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna.
- 64.8.1 L'acconto dei corrispettivi di cui ai commi 64.7 e 64.8 è riconosciuto da Terna all'utente del dispacciamento entro il secondo mese successivo al mese che include il periodo rilevante considerato, applicando il costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e a condizione che la verifica di conformità di cui al comma 64.35 abbia esito positivo.
- 64.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 64.1, l'utente del dispacciamento può proporre a Terna, in tempi e con modi precedentemente concordati, la sostituzione, limitatamente ai medesimi periodi rilevanti, di una o più delle unità di produzione afferenti agli impianti ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema e non ammessi alla reintegrazione dei costi, ai sensi della comunicazione stessa, con altre unità di produzione nella propria disponibilità.
- 64.10 Terna verifica l'equipollenza della sostituzione proposta rispetto al fabbisogno dei servizi di dispacciamento e ne dà pronta comunicazione all'utente del dispacciamento. L'equipollenza si considera automaticamente verificata nei casi in cui il raggruppamento di impianti risultante a seguito della sostituzione proposta corrisponda a uno dei raggruppamenti minimi di impianti di cui al comma 63.4. Limitatamente alle unità di produzione per cui l'equipollenza risulti positivamente verificata, l'utente del dispacciamento è tenuto a presentare offerte conformemente a quanto previsto ai commi da 64.1 a 64.7 e ha diritto al corrispettivo di cui al comma 64.8.
- 64.11 Nel caso di ciascuna unità termoelettrica non ammessa alla reintegrazione dei costi, il costo variabile riconosciuto include:
- a) una componente a copertura del costo per il combustibile, comprensivo del costo della materia prima, della logistica internazionale, della logistica nazionale sino all'impianto di produzione che comprende l'unità e delle accise;
 - b) una componente a copertura degli oneri di dispacciamento, dai quali è escluso il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e che includono il corrispettivo di sbilanciamento e, a partire dalla fase di consolidamento del TIDE, il corrispettivo di mancata movimentazione;
 - c) una componente a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere con riferimento all'unità medesima nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE;

- d) una componente a copertura dell'onere dei certificati verdi da rendere con riferimento all'unità medesima qualora la relativa produzione di energia elettrica sia soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
 - e) una componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - f) una componente a copertura del costo, per l'acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico, variabile rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
 - g) una componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;
 - h) una componente a copertura della quota parte del costo della manutenzione variabile rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta.
- 64.12 La componente a copertura del costo per il combustibile di cui al comma 64.11, lettera a), è pari al prodotto tra:
- a) il rendimento standard dell'unità di produzione, espresso in termini di numero standard di unità del combustibile per MWh;
 - b) la somma, espressa in euro per unità di combustibile, de:
 - b.1) la valorizzazione standard di riferimento relativa al combustibile dell'unità di produzione;
 - b.2) il costo standard per la logistica internazionale, qualora non sia già incluso nella valorizzazione di cui alla lettera b.1);
 - b.3) il costo standard per la logistica nazionale sino all'impianto di produzione che comprende l'unità in questione, qualora non sia già incluso nella valorizzazione di cui alla lettera b.1);
 - b.4) l'accisa vigente per il combustibile dell'unità di produzione interessata.
- 64.13 Il rendimento standard di cui al comma 64.12, lettera a), è calcolato da Terna per ciascuna unità di produzione sulla base dei dati sulla produzione immessa in rete e dei dati sul consumo di combustibile acquisiti dalla stessa Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08. I dati consuntivi utilizzati sono relativi agli ultimi sette mesi dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e ai primi cinque mesi dell'anno solare della pubblicazione medesima.
- 64.14 Nel caso dei combustibili gas naturale e gas naturale da giacimenti minori isolati:
- a) per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 30 settembre 2013, i valori di cui ai punti b.1) e b.2) del comma 64.12, lettera b), sono determinati applicando le formule di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e convertendo i risultati in euro/Smc;
 - b) per il per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 30 settembre 2013, il valore di cui al punto b.3) del comma 64.12, lettera b), è convenzionalmente pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08, incrementato di 1 (un) centesimo di euro/Smc;

- c) per il periodo dall'1 ottobre 2013 al 30 settembre 2022, la somma dei valori di cui ai punti b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12, lettera b), è pari al valore, espresso in euro/Smc, della somma de:
- c.1) la componente di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, nella versione in vigore dall'1 ottobre 2013, come eventualmente in seguito modificata e integrata;
 - c.2) la componente di cui all'art. 6bis dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, nella versione in vigore dall'1 ottobre 2013, come eventualmente in seguito modificata e integrata, al netto dell'elemento a copertura del rischio di mantenimento del criterio *pro die* di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione; qualora il valore del citato elemento, che dall'1 ottobre 2013 è pari all'importo indicato alla Tabella 3 del documento per la consultazione 14 febbraio 2013 58/2013/R/gas, dovesse essere modificato nell'ambito della disciplina delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, il valore aggiornato sarebbe applicato, con la medesima decorrenza prevista per la citata disciplina, anche ai fini del presente comma;
 - c.3) l'eventuale differenza positiva tra l'importo di cui alla precedente lettera b) e la somma dei valori degli elementi QT_{PSV} e QT_{MCV} , di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, nella versione in vigore dall'1 ottobre 2013, come eventualmente in seguito modificata e integrata;
- d) per il periodo dall'1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024, la somma dei valori di cui ai punti b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12, lettera b), è pari al valore espresso in euro/Smc, della somma dei seguenti elementi, applicando come potere calorifico superiore il valore di 0,0381 GJ/Smc:
- d.1) il *System Average Price*, di cui al comma 1.2, lettera o), dell'Allegato A alla deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, come eventualmente in seguito modificato e integrato; per ogni periodo rilevante, il valore considerato è pari alla media aritmetica delle quotazioni individuate secondo il criterio di cui al comma 64.16.1;
 - d.2) l'importo di cui al punto c.2) della precedente lettera c); nel caso in cui la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, non fosse più in vigore, si continuerebbe ad adottare l'importo, di cui al punto c.2) della precedente lettera c), applicato con riferimento all'ultimo giorno di vigenza della citata deliberazione;
 - d.3) l'eventuale differenza positiva tra l'importo di cui alla precedente lettera b) e il valore dell'elemento QT_{PSV} , di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, applicato con riferimento al giorno 30 settembre 2022.
- e) per gli anni dal 2025 al 2026, la somma dei valori di cui ai punti b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12, lettera b), è pari al valore espresso in euro/Smc, della somma dei seguenti elementi, applicando come potere calorifico superiore il valore di 0,0381 GJ/Smc:

- e.1) il *System Average Price*, di cui al comma 1.2, lettera o), dell'Allegato A alla deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, come eventualmente in seguito modificato e integrato; per ogni periodo rilevante, il valore considerato è pari alla media aritmetica delle quotazioni individuate secondo il criterio di cui al comma 64.16.1;
- e.2) la componente di cui all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, come eventualmente in seguito modificato e integrato, al netto dell'elemento a copertura del rischio di mantenimento del criterio *pro die* di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione;
- e.3) la somma dell'importo di 3 centesimi di euro/Smc e dei corrispettivi GS_T , UG_{3T} , RE_T (al netto dell'elemento RE_{TEE} di cui alla deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel), CRV^{FG} , CRV^{OS} (al netto della quota parte del citato corrispettivo funzionale alla copertura dei costi del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza di cui alla deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2024, 182/2024/R/gas) e CRV^{BL} , di cui all'articolo 41 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, come eventualmente in seguito modificato e integrato, applicati ai clienti finali termoelettrici e relativi al periodo rilevante considerato.

64.15 Nel caso delle unità di produzione turbogas e a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo alimentate a gas naturale, al valore di cui al comma 64.14, è aggiunta, con riferimento a ciascuna unità j , un'integrazione I_{GN} per ridotta regolarità di funzionamento, espressa in centesimi di euro/Smc e arrotondata alla seconda cifra decimale, pari a:

$$I_{GN,j} = \begin{cases} 0 & se \quad fc_j > 6.000 \\ I_{MAX_1} * \left(\frac{6.000 - fc_j}{5.000} \right) & se \quad 1.000 < fc_j \leq 6.000 \\ I_{MAX_1} + (I_{MAX_2} - I_{MAX_1}) * \left(\frac{1.000 - fc_j}{500} \right) & se \quad 500 < fc_j \leq 1.000 \\ I_{MAX_2} & se \quad 0 < fc_j \leq 500 \end{cases}$$

dove

- I_{MAX_1} è l'importo dell'integrazione da riconoscere alle unità di produzione turbogas e a ciclo combinato con un fattore di carico pari a 1.000 ore/anno;
- I_{MAX_2} è l'importo dell'integrazione da riconoscere alle unità di produzione turbogas e a ciclo combinato con un fattore di carico non superiore a 500 ore/anno;

- fc_j è la stima del fattore di carico, espresso in ore/anno, relativo all'unità j .

64.16 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per gli anni dal 2011 al 2026, la valorizzazione standard di cui al punto b.1) del comma 64.12, lettera b), per ciascuno dei combustibili di seguito elencati, è calcolata, per ogni giorno, come media aritmetica delle quotazioni passate di un corrispondente prodotto di riferimento, individuate secondo il criterio di cui al comma 64.16.1:

a) per il carbone:

- a.1) per l'anno 2011, a scelta dell'utente del dispacciamento, il *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay* o il prodotto *Platts Weekly 90-day Forward Benchmark Coal Price Assessments - CIF ARA Rotterdam*;
- a.2) per gli anni dal 2012 al 2026, a scelta dell'utente del dispacciamento, il *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay* o il prodotto *Platts Daily Physical Coal Trading 90-Day CIF ARA*; qualora l'utente del dispacciamento interessato non eserciti la scelta menzionata entro il termine di cui al comma 64.30, la valorizzazione standard è effettuata applicando le quotazioni del *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay*;

- b) per l'olio combustibile ATZ, il prodotto *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera - 3.5 pct*;
- c) per l'olio combustibile BTZ, il prodotto *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera - 1 pct*;
- d) per il gasolio, il prodotto *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera - Gasoil 0,1%*;
- e) per il coke di petrolio, il prodotto *Current Petcoke Spot Price Assessments - US GULF (US\$/mt)*;
- f) per il gas di petrolio liquefatto, il prodotto *Postings/contracts - FOB Algeria - Propane at Skikda*;
- g) per gli oli vegetali grezzi e per la categoria di combustibili denominata altri bioliquidi, il prodotto *Crude Palm Oil Sumatra Malaysia - Rotterdam Netherlands CIF Position 1*, codice Reuters PALMMYCRD-P1.

64.16.1 Se le quotazioni di un certo prodotto di riferimento sono:

- a) giornalieri e non attengono al gas naturale o al gas naturale da giacimenti minori isolati, per il calcolo della media di cui al comma 64.16 si utilizzano le quotazioni dei giorni dal lunedì al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato; nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere dell'arco temporale lunedì-giovedì considerato, per il calcolo della media di cui al comma 64.16, si applicano le quotazioni disponibili; nel caso in cui non siano disponibili tutte le quotazioni giornaliere previste, il calcolo della media di cui al comma 64.16 è effettuato con le quotazioni giornaliere dell'ultimo arco temporale lunedì-giovedì di una medesima settimana con riferimento al quale risulta disponibile almeno una quotazione giornaliera;

- b) settimanali o con frequenza inferiore, per il calcolo della media di cui al comma 64.16 si utilizza l'ultima quotazione disponibile al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato;
- c) giornaliere e attengono al gas naturale o al gas naturale da giacimenti minori isolati, per il calcolo della media di cui al punto d.1) del comma 64.14, lettera d), si utilizzano le quotazioni dei giorni dal venerdì della seconda settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il medesimo periodo rilevante; nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere dell'arco temporale venerdì-giovedì considerato, per il calcolo della media di cui al punto d.1) del comma 64.14, lettera d), si applicano le quotazioni disponibili; nel caso in cui non siano disponibili tutte le quotazioni giornaliere previste, il calcolo della media di cui al punto d.1) del comma 64.14, lettera d), è effettuato con le quotazioni giornaliere dell'ultimo arco temporale venerdì-giovedì di una medesima settimana con riferimento al quale risulta disponibile almeno una quotazione giornaliera.

Se la quotazione di un certo prodotto di riferimento è espressa in termini di valori compresi tra due importi, la quotazione rilevante ai fini del calcolo di cui al comma 64.16 è pari alla media aritmetica tra i suddetti importi.

64.16.2 Il tasso di cambio applicato per la conversione in euro di una quotazione espressa in altra valuta è:

- a) quello del giorno cui si riferisce la citata quotazione se la medesima è quotidiana;
- b) la media aritmetica dei valori giornalieri del tasso di cambio nei giorni dal lunedì al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato.

64.17 Entro il 7 ottobre 2010, Terna propone all'Autorità, per ciascun combustibile elencato al comma 64.16, i criteri per la determinazione della componente a copertura dei costi standard per la logistica di cui ai punti b.2) e b.3) del comma 64.12, lettera b), se non sono già inclusi nella valorizzazione standard di cui al punto b.1) del comma 64.12, lettera b). La suddetta proposta si intende approvata se l'Autorità non si esprime, nel 2010, entro sette (7) giorni dalla ricezione della stessa.

64.17.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per gli anni dal 2011 al 2026, la valorizzazione standard di cui al punto b.2) del comma 64.12, lettera b), per ciascuno dei combustibili di seguito indicati, è calcolata, per ogni giorno, come media aritmetica delle quotazioni di un corrispondente nolo di riferimento, selezionando le quotazioni secondo la metodologia indicata al comma 64.16.1:

- a) per il carbone rappresentato dall'*API4 – FOB Richards Bay*, il nolo *South Africa Richards Bay – Spanish Med* reperibile sul *Platts International Coal Report*; il citato nolo è sostituito dal nolo *Richards Bay – Rotterdam*, di cui al *Platts International Coal Report*, dalla data di interruzione della pubblicazione dei valori relativi al nolo *South Africa Richards Bay – Spanish Med*, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la

determinazione dei corrispettivi, e dal giorno 1 agosto 2020, ai fini della definizione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte; il nolo *Richards Bay – Rotterdam*, di cui al *Platts International Coal Report*, è sostituito dal nolo *Richards Bay – Rotterdam*, di cui all' *Argus Freight Report*, dalla data di interruzione della pubblicazione dei valori relativi al nolo *Richards Bay – Rotterdam*, di cui al *Platts International Coal Report*, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi, e dal giorno 16 agosto 2021, ai fini della definizione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;

- b) per il coke di petrolio, il nolo *US Mobile – Italy* reperibile sul *Platts International Coal Report*.

Nel caso in cui, per un determinato nolo di riferimento tra quelli elencati alle lettere precedenti, siano pubblicate più quotazioni corrispondenti a diversi volumi di carico con riferimento a un dato periodo (es. giorno), ai fini della citata valorizzazione si considera la quotazione che corrisponde al valore di volume di carico più prossimo a 70.000 tonnellate. Se, invece, è disponibile un'unica quotazione, si considera la quotazione disponibile.

- 64.18 In ciascun periodo rilevante in cui l'unità di produzione è indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico, la componente a copertura degli oneri di dispacciamento di cui al comma 64.11, lettera b), espressa in euro/MWh, è pari, ai fini della determinazione dei corrispettivi relativi all'anno 2011, alla somma, se positiva, de:

- a) il 3% della differenza tra il costo variabile riconosciuto, al netto della componente di cui al comma 64.11, lettera b), e il prezzo di sbilanciamento riconosciuto da Terna nel caso di sbilanciamento positivo (maggiore energia elettrica immessa);
- b) il 2% della differenza tra il prezzo di sbilanciamento da riconoscere a Terna nel caso di sbilanciamento negativo (minore energia elettrica immessa) e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità in questione.

Ai fini della determinazione dei corrispettivi relativi agli anni successivi al 2011, ogni anno Terna propone all'Autorità i criteri per la definizione delle percentuali standard per la valorizzazione della componente di cui al comma 64.11, lettera b), eventualmente differenziando i citati criteri per tipologia di combustibile o per categoria tecnologia-combustibile. Nell'anno 2010, la presentazione della suddetta proposta e la relativa procedura di approvazione sono soggette ai medesimi termini stabiliti al comma 64.17. Negli anni successivi, Terna presenta la proposta entro il 2 settembre di ciascun anno e detta proposta si intende approvata se l'Autorità non si esprime entro trenta (30) giorni dalla ricezione della proposta o, se successivo, entro il 31 ottobre del medesimo anno.

- 64.18.1 Esclusivamente ai fini della presentazione delle offerte, i prezzi di sbilanciamento di cui al comma 64.18:

- a) nell'anno 2011, per ciascun periodo rilevante di un dato giorno della settimana sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento

effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti dei corrispondenti giorni della settimana nel terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte;

- b) nell'anno 2012, per ciascun periodo rilevante (es. la quarta ora di un dato giorno) sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti del terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte (nell'esempio, i prezzi delle quarte ore di tutti i giorni del terzo mese solare precedente);
- c) nell'anno 2013, sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno dell'anno 2011 e il mese di maggio dell'anno 2012;
- d) nell'anno 2014, sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno dell'anno 2012 e il mese di maggio dell'anno 2013;
- e) negli anni dal 2015 al 2026, sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di riferimento e il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento.

64.18.2 Esclusivamente ai fini della presentazione delle offerte, il prezzo zonale di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 64.18, lettera b):

- a) nell'anno 2011, per ciascun periodo rilevante di un dato giorno della settimana è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti dei corrispondenti giorni della settimana nel terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte;
- b) nell'anno 2012, per ciascun periodo rilevante è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti del terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte;
- c) nell'anno 2013, per ciascun periodo rilevante è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno dell'anno 2011 e il mese di maggio dell'anno 2012;
- d) nell'anno 2014, per ciascun periodo rilevante è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei

dodici mesi compresi tra il mese di giugno dell'anno 2012 e il mese di maggio dell'anno 2013;

- e) negli anni dal 2015 al 2026, per ciascun periodo rilevante è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di riferimento e il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento.

64.18.3 Qualora non sia possibile determinare la media di cui al comma 64.18.1, il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 64.18, esclusivamente ai fini della presentazione delle offerte, è pari a zero.

64.19 La componente a copertura dell'onere di cui al comma 64.11, lettera c), espressa in euro/MWh, è pari, per ciascun periodo rilevante in cui l'unità di produzione è indispensabile per garantire la sicurezza del sistema, al prodotto tra:

- a) il valore del parametro P_{EUA} , di cui al comma 64.19.3, calcolato con riferimento al mese precedente a quello del periodo rilevante in questione sino all'anno 2022 e, per gli anni dal 2023 al 2026, in relazione alle quotazioni dei giorni dal venerdì della seconda settimana precedente alla settimana che include il citato periodo rilevante al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il medesimo periodo rilevante;
- b) il valore dello standard di emissione, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente per MWh, relativo all'unità di produzione.

Le esclusioni di cui al comma 5.3 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, non rilevano ai fini della determinazione del valore di cui alla precedente lettera a).

64.19.1 Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 64.19, lettera a), se si verificano l'insieme delle condizioni di seguito elencate, non si considerano le quotazioni espresse dai mercati di riferimento nei giorni in cui lo stato di operatività del registro italiano per l'*Emissions Trading* impedisca all'utente del dispacciamento di effettuare il trasferimento di quote di emissione dal/al proprio conto:

- a) l'impedimento non è, anche parzialmente, la conseguenza di azioni dell'utente del dispacciamento;
- b) l'utente del dispacciamento non ha la possibilità di operare senza impedimenti su conti presso registri per l'*Emissions Trading* di altri Stati Membri;
- c) entro e non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello in cui si è registrato almeno un giorno in cui è stato impedito all'utente del dispacciamento di effettuare il trasferimento di quote di emissione dal/al proprio conto presso il registro italiano, l'utente medesimo comunica all'Autorità e a Terna i giorni in cui ha subito l'impedimento, dichiarando espressamente che, per ciascuno di detti giorni, si sono verificate le condizioni di cui alle lettere a) e b).

- 64.19.2 Per gli anni sino al 2022, se, in relazione a un certo mese, non è possibile determinare il valore di cui al comma 64.19, lettera a), a detto mese si associa il valore relativo all'ultimo mese per il quale è possibile il calcolo. Per gli anni dal 2023 al 2026, se, in relazione a una certa settimana, non è possibile determinare il valore di cui al comma 64.19, lettera a), a detta settimana si associa il valore relativo all'ultima settimana per la quale è possibile il calcolo.
- 64.19.3 Il parametro P_{EUA} , espresso in euro per tonnellata di CO₂ equivalente:
- a) sino all'anno 2012 incluso, è pari al valore dell'omonimo parametro di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
 - b) per gli anni 2013 e 2014, è calcolato applicando alle quotazioni del prodotto *EUA spot 2013-2020 EU del mercato primario EEX* la metodologia prevista dall'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
 - c) per l'anno 2015, è pari al valore dell'omonimo parametro di cui all'art. 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel;
 - d) per gli anni dal 2016 al 2020, è pari al valore dell'omonimo parametro di cui al combinato disposto dell'art. 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel e della deliberazione 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel;
 - e) per l'anno 2021, è pari al valore dell'omonimo parametro di cui all'art. 4 della deliberazione 27 ottobre 2020, 424/2020/R/eel;
 - f) per gli anni dal 2022 al 2026, è calcolato secondo la metodologia per la determinazione dell'omonimo parametro di cui al comma 4.1 della deliberazione 27 ottobre 2020, 424/2020/R/eel, applicando i mercati e i prodotti di riferimento di cui al comma 6.1 della medesima deliberazione, salvo il mercato e il prodotto *ICE - ICE Futures Europe*, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario).
- 64.20 Lo standard di emissione di cui al comma 64.19, lettera b), è calcolato da Terna per ciascuna unità di produzione sulla base dei dati sulla produzione immessa in rete e dei dati sulle emissioni di CO₂ acquisiti dalla stessa Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08. Sulla base dei dati sulla produzione immessa in rete e dei dati sui costi per additivi e per lo smaltimento di residui della combustione acquisiti ai sensi della medesima deliberazione, Terna calcola il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 per ciascuna unità di produzione. I dati consuntivi utilizzati sono relativi agli ultimi sette mesi dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e ai primi cinque mesi dell'anno solare della pubblicazione medesima.
- 64.21 La componente a copertura dell'onere di cui al comma 64.11, lettera d), espressa in euro/MWh, è pari, per ciascun periodo rilevante in cui l'unità di produzione è indispensabile per garantire la sicurezza del sistema, al prodotto tra la quota d'obbligo, espressa in termini percentuali, alla quale è eventualmente soggetta la produzione di energia elettrica dell'unità essenziale e un valore standard. Il citato valore standard è pari alla minore tra le medie, ponderate per i volumi scambiati, dei prezzi dei certificati verdi utilizzabili per adempiere, rispetto

all'energia elettrica prodotta dall'unità in questione, all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, e scambiati, durante il mese solare precedente a quello del periodo rilevante in questione, nel mercato dei certificati verdi organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici e sulla piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi gestita dal Gestore medesimo; ciascuna delle medie ponderate considerate ai fini della determinazione del valore standard è calcolata con riferimento a una specifica classe omogenea (per anno) di certificati tra quelle utilizzabili per adempiere all'obbligo; se il citato valore standard non può essere determinato con la metodologia sopra descritta, tra le classi omogenee di certificati utilizzabili per adempiere all'obbligo è inclusa anche la classe dei certificati emessi dal Gestore dei Servizi Energetici ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99. Nell'ambito di ciascun mese, sono esclusi dal calcolo del valore standard i prezzi medi ponderati espressi dalla piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali e riferiti a classi omogenee di certificati verdi che presentino un prezzo minimo pari a zero.

- 64.22 Se, con riferimento a una specifica unità di produzione, i calcoli di cui al comma 64.13 e/o di cui al comma 64.20 non possono essere effettuati (ad esempio per indisponibilità dei dati o nel caso di impianto di autoproduzione) o gli esiti dei calcoli medesimi non sono congrui rispetto ai corrispondenti valori di rendimento standard e/o di standard di emissione e/o di costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile cui è riconducibile l'unità stessa e di cui al successivo comma 64.24, alla suddetta unità è assegnato rispettivamente il rendimento standard e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione tra quelle del comma 64.24. In caso di indisponibilità temporanea dei dati o di incongruità degli esiti dei calcoli di cui ai commi 64.13 e 64.20, se, in seguito a verifiche, gli esiti dei suddetti calcoli ottenuti applicando i dati effettivi nel periodo di osservazione riferiti all'unità considerata risultano inferiori rispetto agli standard della categoria (o categorie) di assegnazione, Terna, previa approvazione dell'Autorità con procedura di silenzio-assenso entro trenta (30) giorni dalla ricezione della proposta di Terna, utilizza i valori derivanti dai dati effettivi e gli eventuali importi già erogati sono conseguentemente conguagliati in riduzione.
- 64.22.1 Qualora i dati comunicati a Terna ai sensi dell'articolo 8 del Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, per il periodo che include gli ultimi sette mesi dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e i primi cinque mesi dell'anno solare della pubblicazione medesima, siano al lordo della quota parte relativa all'eventuale produzione di energia elettrica ulteriore a quella immessa nella rete di trasmissione nazionale - al netto degli autoconsumi di produzione - (e/o della quota parte attinente al vapore generato per finalità diverse dalla produzione di energia elettrica), il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 sono calcolati includendo nel

denominatore del rapporto rilevante l'energia elettrica prodotta per finalità diverse dall'immissione nella rete di trasmissione nazionale (e/o il vapore generato per finalità diverse dalla produzione di energia elettrica) nel periodo di osservazione.

64.22.2 Per le finalità di cui al combinato disposto dei commi 64.22.1 e 64.31, gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali, per ciascuna unità degli impianti medesimi:

- a) comunicano a Terna, nei tempi e secondo modalità dalla medesima definite, se i dati inviati alla stessa ai sensi dell'articolo 8 del Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, siano, con riferimento al periodo che include gli ultimi sette mesi dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e i primi cinque mesi dell'anno solare della pubblicazione medesima, al lordo o al netto della quota parte relativa all'eventuale produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e alla quota parte attinente all'eventuale vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica;
- b) qualora i dati di cui alla precedente lettera includano la quota parte relativa all'eventuale produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e la quota parte attinente all'eventuale vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica, forniscono a Terna, nei tempi e secondo le modalità dalla medesima definite, i dati sulla produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e le quantità del menzionato vapore, espresse in MWh di energia elettrica equivalente, in relazione al periodo che include gli ultimi sette mesi dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e i primi cinque mesi dell'anno solare della pubblicazione medesima.

64.23 Se dai dati sui consumi attesi di combustibile di cui alla lettera a) del comma 64.33 risulta che, in un certo periodo rilevante, l'unità è alimentata da più di un combustibile, il valore della componente a copertura del costo per il combustibile nell'ambito del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte è determinata come media ponderata dei valori delle componenti per la copertura del costo per il combustibile relative al periodo rilevante considerato e ai combustibili dell'unità cui si riferiscono i citati dati sui consumi attesi, utilizzando, ai fini della ponderazione, l'energia elettrica producibile dati i rendimenti standard approvati dall'Autorità in relazione ai combustibili dell'unità e i consumi attesi dei combustibili medesimi.

64.24 Nel 2010 entro il medesimo termine di cui al comma 64.17 e, negli anni successivi, entro il 2 settembre di ciascun anno, Terna, sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, propone all'Autorità il rendimento standard, espresso in termini di numero standard di unità del combustibile per MWh, e lo standard di emissione, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente per MWh, e il costo standard per additivi,

prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, espresso in euro/MWh, relativi a ciascuna delle seguenti categorie tecnologia-combustibile, utilizzando i dati consuntivi relativi agli ultimi sette mesi dell'anno solare precedente e ai primi cinque mesi dell'anno in corso:

- i. turbogas a ciclo aperto – gas naturale;
- ii. turbogas a ciclo aperto – gasolio;
- iii. ciclo combinato – gas naturale;
- iv. ciclo combinato – gasolio;
- v. ciclo tradizionale olio/gas – gas naturale;
- vi. ciclo tradizionale olio/gas – olio combustibile STZ;
- vii. ciclo tradizionale olio/gas – olio combustibile BTZ;
- viii. ciclo tradizionale olio/gas – olio combustibile ATZ;
- ix. ciclo tradizionale olio/gas – gasolio;
- x. ciclo tradizionale carbone – carbone;
- xi. ciclo tradizionale carbone – gas naturale;
- xii. ciclo tradizionale carbone – olio combustibile STZ;
- xiii. ciclo tradizionale carbone – olio combustibile BTZ;
- xiv. ciclo tradizionale carbone – olio combustibile ATZ;
- xv. ciclo tradizionale carbone – gasolio;
- xvi. ciclo tradizionale carbone – biomasse e rifiuti.

La suddetta proposta si intende approvata se l'Autorità non si esprime, nel 2010, entro il medesimo termine di cui al comma 64.17 e, negli anni successivi, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della proposta o, se successivo, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

- 64.25 Entro il medesimo termine di cui al comma 64.17, Terna propone all'Autorità i criteri standard per la determinazione delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e), f) ed h) del comma 64.11, eventualmente differenziando i citati criteri per tipologia di combustibile. La suddetta proposta si intende approvata se l'Autorità non si esprime entro il medesimo termine di cui al comma 64.17.
- 64.26 Nel caso di ciascuna unità idroelettrica non ammessa alla reintegrazione dei costi, il costo variabile riconosciuto è pari, per ciascun periodo rilevante in cui la quota parte del programma vincolante modificato e corretto necessaria e sufficiente per rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna preveda l'*immissione* di energia elettrica in rete, alla media aritmetica di una selezione di prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata; la suddetta media è calcolata scegliendo i prezzi registrati nei periodi rilevanti relativi a ore piene (6.00-23.00) dei giorni feriali nell'ambito di un predefinito arco temporale di riferimento, che è stabilito al comma 64.28.

64.27 Nel caso di ciascuna unità idroelettrica non ammessa alla reintegrazione dei costi, Terna, per ciascun periodo rilevante in cui la quota parte del programma vincolante modificato e corretto necessaria e sufficiente per rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna preveda il *prelievo* di energia elettrica dalla rete, riconosce all'utente del dispacciamento un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica della quota parte del citato programma necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna nel periodo rilevante considerato e la differenza, se positiva, tra:

- a) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel periodo rilevante considerato e nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata;
- b) la media aritmetica di una selezione di prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata; la suddetta media è calcolata scegliendo i prezzi registrati nei periodi rilevanti relativi a ore vuote (0.00-6.00 e 23.00-24.00) dei giorni feriali nell'ambito di un predefinito arco temporale di riferimento, che è stabilito al comma 64.28.

64.28 L'arco temporale di riferimento di cui ai commi 64.26 e 64.27 corrisponde:

- a) nel caso di unità idroelettriche a bacino o di unità di pompaggio che, per il tipo e la rilevanza degli apporti naturali, sono assimilabili a unità idroelettriche a bacino, all'unione del mese solare che include il periodo rilevante considerato e del mese solare successivo;
- b) nel caso di unità idroelettriche a serbatoio o di unità di pompaggio che, per il tipo e la rilevanza degli apporti naturali, sono assimilabili a unità idroelettriche a serbatoio, all'unione del trimestre solare che include il periodo rilevante considerato e del trimestre solare successivo;
- c) nel caso di unità di pompaggio con ciclo settimanale, alla settimana che include il periodo rilevante considerato;
- d) nel caso di unità di pompaggio con ciclo giornaliero, al giorno, se feriale, che include il periodo rilevante considerato o, altrimenti, al primo giorno feriale seguente.

64.29 Nel 2010, a partire dall'approvazione delle proposte di cui ai commi 64.17, 64.24 e 64.25, e negli anni successivi, a partire dalla notifica di cui al comma 63.4 dell'articolo 63, Terna si rende disponibile a fornire le seguenti informazioni a ciascun utente del dispacciamento, con riferimento a ciascuna unità nella disponibilità dello stesso che può essere inclusa nei raggruppamenti minimi di cui al comma 63.4 dell'articolo 63:

- a) nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base ai dati di cui dispone Terna in relazione agli ultimi sette mesi dell'anno solare precedente e ai primi cinque mesi dell'anno in corso;
- b) nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13 lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 se, oltre a essere possibile determinarli,

sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22; in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;

- c) nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica di cui al comma 64.17, i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e), f) ed h) del comma 64.11 e, dal 2011, i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente di cui al comma 64.11, lettera b);
- d) nel caso di unità termoelettrica a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati del tipo indicato al comma 64.15, la stima del fattore di carico;
- e) nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28.

Ciascun utente del dispacciamento può ricevere da Terna le informazioni sopra richiamate esclusivamente se riferite a unità che sono nella disponibilità dell'utente medesimo.

64.30 Entro il 22 ottobre 2010 e, successivamente, entro il 15 ottobre di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento destinatario della notifica di cui al comma 63.4 dell'articolo 63:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella disponibilità dello stesso utente e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, deve inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16; se una o più unità nella disponibilità dell'utente sono alimentate a gas di petrolio liquefatto, il medesimo utente deve proporre a Terna una metodologia standard di determinazione del costo di cui all'articolo 64, comma 64.12, lettera b), punto b.2);
- b) con riferimento a una o più unità di produzione nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta.

L'eventuale comunicazione di dati tecnico-economici da parte dell'utente del dispacciamento è soggetta, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi da 65.23 a 65.25 dell'articolo 65. La suddetta comunicazione è accompagnata, con riferimento alle informazioni certe e definite ivi contenute, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

64.31 Entro l'8 novembre 2010 e, successivamente, entro il medesimo termine di cui al comma 63.1 dell'articolo 63, Terna:

- a) presenta all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29 per ciascuna unità inserita nell'elenco di cui al comma 63.1;
- b) presenta all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 64.30;
- c) segnala all'Autorità i casi di violazione dell'obbligo di cui al comma 64.30, lettera a), e, con riferimento ai medesimi casi, propone all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale, nonché, se necessario, il prodotto/indice di riferimento per le unità alimentate a carbone tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16.

Terna provvede a comunicare a ciascun utente del dispacciamento quanto approvato dall'Autorità con riferimento alle unità essenziali nella disponibilità del medesimo utente.

64.32 Ai fini del calcolo dei valori dei costi variabili riconosciuti rilevanti per la formulazione delle offerte e per la determinazione dei corrispettivi, gli standard approvati dall'Autorità con riferimento a ciascuna unità sono costanti nell'anno cui si riferiscono, a prescindere dal potere calorifico del combustibile effettivamente utilizzato e salvo che eventuali modifiche degli stessi non siano approvate dall'Autorità.

64.33 Entro tre (3) giorni dalla fine della settimana che include almeno un periodo rilevante di indispensabilità con riferimento al quale l'utente del dispacciamento ha formulato offerte relative all'unità essenziale, il medesimo utente comunica a Terna:

- a) per ciascuno dei combustibili con cui ha alimentato la medesima unità e per ogni periodo rilevante di indispensabilità, i consumi che l'utente si è atteso di consumare, a condizione che per quel combustibile sia stato precedentemente approvato dall'Autorità il rendimento standard riferito all'unità interessata;
- b) il costo variabile riconosciuto che rileva ai fini della formulazione delle offerte dell'unità interessata con riferimento a ciascun periodo rilevante di indispensabilità.

64.34 Terna segnala all'Autorità eventuali scostamenti significativi tra i consumi attesi di cui alla lettera a) del comma 64.33 e attinenti a quantità accettate e i consumi effettivi acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, nonché eventuali anomalie nell'utilizzo dei combustibili rilevanti ai fini della formulazione delle offerte.

64.35 Con riferimento al costo variabile riconosciuto di cui alla lettera b) del comma 64.33, Terna:

- a) verifica che sia conforme alle disposizioni sulla determinazione del costo variabile riconosciuto che rileva ai fini della formulazione delle offerte;

- b) acquisisce elementi dall'utente del dispacciamento interessato in merito a eventuali difformità significative riscontrate nel corso della verifica di cui alla lettera a);
 - f) qualora, nonostante gli elementi acquisiti ai sensi della lettera b), continui a ritenere significative le difformità di cui alla medesima lettera, le segnala all'Autorità.
- 64.36 Eventuali differenze tra il costo variabile riconosciuto unitario rilevante ai fini della formulazione delle offerte e il corrispondente costo variabile riconosciuto unitario rilevante per la determinazione dei corrispettivi di cui ai commi 64.7 e 64.8 sono di norma riconducibili:
- a) nel caso di unità alimentate da più di un combustibile, agli scostamenti tra i consumi attesi di cui alla lettera a) del comma 64.33 e i consumi effettivi acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, scostamenti che determinano una modifica dei valori delle componenti a copertura dei costi per il combustibile e per i certificati verdi da rendere;
 - b) all'aggiornamento del valore della componente a copertura degli oneri di dispacciamento di cui al comma 64.11, lettera b).
- 64.37 Ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto di una specifica unità essenziale, è possibile considerare uno o più combustibili diversi da quello (o da quelli) oggetto dell'approvazione di cui al comma 64.31, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate ai commi da 64.38 a 64.44.
- 64.38 Se, per ragioni che prescindono dalla sua volontà (es. obblighi normativi), un utente del dispacciamento è tenuto ad alimentare un'unità essenziale nella sua disponibilità, nell'anno solare cui si riferisce l'approvazione di cui al comma 64.31, con uno o più combustibili diversi da quello (o da quelli) oggetto dell'approvazione medesima, l'utente presenta a Terna un'apposita istanza, che contiene una descrizione dettagliata delle citate ragioni ed è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 64.39 Entro dieci (10) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 64.38, Terna comunica le seguenti informazioni all'utente del dispacciamento, con riferimento all'unità interessata:
- a) l'ulteriore categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base alla combinazione tra la tecnologia dell'unità e il nuovo combustibile (o combustibili);
 - b) il rendimento standard specifico di unità, a condizione che sia congruo rispetto alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione di cui alla lettera a); il citato rendimento standard è calcolato utilizzando i dati consuntivi acquisiti da Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08; i menzionati dati consuntivi sono relativi ad almeno uno degli ultimi due semestri solari che precedono la sopra menzionata istanza e rispetto al quale Terna dispone di dati completi; qualora non sia possibile determinare un rendimento standard specifico di unità che sia congruo rispetto alla categoria

tecnologia-combustibile di assegnazione di cui alla lettera a), il rendimento standard relativo alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione di cui alla lettera a);

- c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica di cui al comma 64.17;
 - d) nel caso di unità termoelettrica a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati del tipo indicato al comma 64.15, la stima del fattore di carico.
- 64.40 Entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 64.39, l'utente del dispacciamento può esercitare le facoltà ed è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 64.30.
- 64.41 Entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle segnalazioni e delle richieste formulate dall'utente del dispacciamento esercitando le facoltà e adempiendo agli obblighi di cui al comma 64.40 e, comunque, non oltre trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 64.39, Terna:
- a) presenta all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.39 per ciascuna unità e una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 64.40;
 - b) segnala all'Autorità i casi di violazione degli obblighi di cui al comma 64.40 e, con riferimento ai medesimi casi, propone all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale, nonché, se necessario, il prodotto/indice di riferimento per le unità alimentate a carbone tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16.

Le proposte di cui alle lettere precedenti devono essere approvate espressamente dall'Autorità.

- 64.42 L'eventuale approvazione di cui al comma 64.41 non causa alcuna modifica degli esiti del mercato elettrico che precedono l'approvazione medesima e, sino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione dell'approvazione di cui al comma 64.41, sono fatte salve le offerte presentate dall'utente del dispacciamento che non considerano il contenuto dell'approvazione medesima.
- 64.43 L'eventuale approvazione di cui al comma 64.41 costituisce la condizione per ridefinire i corrispettivi relativi ai periodi rilevanti dell'anno solare interessato successivi al trentesimo giorno che precede la ricezione da parte di Terna dell'istanza di cui al comma 64.38. L'istanza dell'utente del dispacciamento che rileva a questo fine è quella che include contestualmente e integralmente gli elementi oggettivi e verificabili successivamente ritenuti sufficienti dall'Autorità.
- 64.44 Se un utente del dispacciamento intende alimentare un'unità essenziale nella sua disponibilità, nell'anno solare cui si riferisce l'approvazione di cui al comma 64.31, con uno o più combustibili diversi da quello (o da quelli) oggetto dell'approvazione medesima, l'utente stesso può presentare a Terna un'apposita istanza, che deve contenere una relazione dettagliata:

- a) dalla quale si possa evincere, sulla base di elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, che il consumo del nuovo combustibile (o combustibili) sia in grado di determinare con elevata probabilità una contrazione del costo variabile riconosciuto dell'unità;
- b) accompagnata, con riferimento alle informazioni certe e definite ivi contenute, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla fattispecie descritta al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 64.39 a 64.43, estendendo di cinque (5) giorni i termini di cui ai commi da 64.39 a 64.41.

- 64.45 Entro il termine stabilito dall'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, gli utenti del dispacciamento comunicano a Terna, secondo le modalità dalla stessa definite e per ciascuna unità degli impianti essenziali inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 dell'articolo 63:
- a) la produzione mensile soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
 - b) la produzione mensile di energia elettrica, al netto degli autoconsumi di produzione.
- 64.46 Per la determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte, si assume che la produzione di energia elettrica delle unità di impianti essenziali sia interamente soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
- 64.47 Qualora l'utente del dispacciamento non effettui la comunicazione di cui al comma 64.45, l'intera produzione cui si riferisce la mancata comunicazione è considerata, ai fini del riconoscimento dei corrispettivi a titolo di conguaglio, esentata dall'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
- 64.48 Nel caso di unità di produzione che, contestualmente, sono unità di impianti soggetti al regime di cui al presente articolo e sono incluse nel novero delle unità che beneficiano dello strumento dei prezzi minimi garantiti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel, e/o alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel, come eventualmente in seguito modificate e integrate, i corrispettivi di cui al comma 64.8 e il costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte di cui al comma 64.7 sono pari a zero e il prezzo riconosciuto di cui al comma 64.7 è pari al prezzo zonale del mercato del giorno prima di cui al medesimo comma, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che hanno costituito il presupposto dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti alla singola unità. Il saldo dell'eventuale corrispettivo di cui all'articolo 64 è regolato soltanto a valle della e coerentemente con la certificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici a Terna, dei dati relativi all'applicazione dello strumento dei prezzi minimi garantiti all'impianto essenziale considerato.

- 64.49 Fatto salvo quanto disposto in materia di incentivi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 con riferimento a specifici impianti essenziali soggetti all'articolo 64 per anni precedenti al 2025 e fatto salvo quanto previsto al comma 64.48, a decorrere dall'anno 2025 il costo variabile riconosciuto di ciascuna unità di produzione di impianti soggetti al regime di cui al presente articolo è ridotto dell'importo unitario degli eventuali incentivi *ex* decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 di cui l'unità beneficia nel periodo di applicazione del menzionato regime, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che hanno costituito il presupposto del loro riconoscimento. Il saldo dell'eventuale corrispettivo di cui all'articolo 64 è regolato soltanto a valle della e coerentemente con la certificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici a Terna, dei valori dei parametri che definiscono i menzionati incentivi.
- 64.50 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 64.16, 64.22.2, 64.29, 64.30 e 64.31 è il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.
- 64.51 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 64.1, 64.2, 64.3, 64.7, 64.8, 64.8.1, 64.9, 64.10, 64.19.1, 64.27, 64.33, 64.35, 64.38, 64.39, 64.40, 64.41, 64.42, 64.43 e 64.44 è:
- a) nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15;
 - b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.

Articolo 65

Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi

- 65.1 L'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi deve formulare, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, offerte per la fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, dall'1 novembre 2022 e offerte sul mercato del giorno prima, nelle sessioni d'asta del mercato infragiornaliero e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi non formuli, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, alcuna offerta. Compatibilmente con i vincoli di rete, Terna può movimentare le unità localizzate in una stessa zona e nella disponibilità del medesimo utente del dispacciamento in modo da minimizzare le attese di sbilanciamento dato, per ciascuna delle menzionate unità, il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione della sottofase di MSD *ex ante* che include il periodo rilevante considerato, a condizione, tuttavia, di non determinare una variazione della somma complessiva dei citati programmi delle suddette unità in ciascun periodo rilevante.

65.2 Terna richiede all'utente del dispacciamento di presentare sul mercato del giorno prima e nelle sessioni d'asta del mercato infragiornaliero offerte di vendita a un prezzo pari al prezzo limite tecnico minimo od offerte di acquisto al prezzo limite tecnico massimo, con riferimento a un'unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi nella disponibilità dell'utente medesimo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per le quantità per cui il suddetto impianto è considerato singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema;
- b) con riferimento ai periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui il suddetto impianto non è singolarmente essenziale, soltanto per quanto strettamente necessario a permettere la fattibilità tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale; le quantità strettamente necessarie per rendere tecnicamente fattibile il programma sono determinate sulla base di parametri tipici dell'unità interessata individuati da Terna.

Terna riconosce un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, nel caso di offerte di vendita sul mercato del giorno prima, e tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nelle sessioni d'asta del mercato infragiornaliero, nel caso di offerte di vendita nelle stesse.

65.3 Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 65.2 e 65.3.5, le offerte di vendita, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi, sono formulate nel mercato del giorno prima dall'utente del dispacciamento che dispone dell'impianto medesimo a un prezzo unitario non superiore al costo variabile riconosciuto; dette offerte, qualora accettate, sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 63.13, a:

- a) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione nei casi in cui detto prezzo sia non inferiore al costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- b) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta con riferimento ai periodi rilevanti nei quali il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione sia inferiore al suddetto costo variabile riconosciuto e per le quantità diverse da quelle di cui alla lettera c);
- c) un valore compreso tra il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, con riferimento ai periodi rilevanti in cui il suddetto prezzo di valorizzazione sia inferiore al suddetto costo variabile riconosciuto e nei limiti delle quantità, diverse da quelle di cui al comma 65.2, strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente fattibile date le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a); detto valore è pari al maggior valore tra il prezzo

di valorizzazione di cui sopra e il valore assunto dalla differenza tra il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta e il rapporto tra l'ammontare complessivo dei margini relativi alle quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a), al netto di quelle di cui al comma 65.2, e le suddette quantità strettamente necessarie; i suddetti margini sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a) con riferimento all'unità interessata, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra il citato prezzo di valorizzazione e il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta; le quantità strettamente necessarie per rendere tecnicamente fattibile il programma sono determinate sulla base di parametri tipici dell'unità interessata individuati da Terna.

65.3.1 Se un'unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema per un intero giorno e, con riferimento a detta unità, non si verificano le fattispecie di cui al comma 65.2 in alcun periodo rilevante del medesimo giorno, nel giorno considerato l'utente del dispacciamento può, con riferimento all'insieme dei periodi rilevanti di detto giorno, evitare di presentare offerte di vendita sul mercato del giorno prima riguardanti l'unità considerata. Per ciascun giorno in cui l'utente del dispacciamento esercita la facoltà di cui alla proposizione precedente, ai ricavi per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 è sommato, se positivo, il seguente importo:

$$\sum_h Q_{h,i} * (P_{MGPh} - CVR_{h,i})$$

dove:

- h è, nel giorno considerato, il periodo rilevante h -mo;
- $Q_{h,i}$ è, nel periodo rilevante h e rispetto all'unità i ,
 - a) la potenza massima erogabile se $P_{MGPh} \geq CVR_{h,i}$;
 - b) la potenza minima erogabile se, contestualmente, $P_{MGPh} < CVR_{h,i}$, $P_{MGPh-1} < CVR_{h-1,i}$ e $P_{MGPh+1} < CVR_{h+1,i}$;
 - c) la semisomma della potenza massima erogabile e della potenza minima erogabile se $P_{MGPh} < CVR_{h,i}$, ma non si verifica l'insieme delle condizioni previste alla lett. b);
- $CVR_{h,i}$ è il costo variabile riconosciuto all'unità i con riferimento al periodo rilevante h ; per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13, si applica la configurazione di costo variabile per la reintegrazione.

Per gli anni dal 2014 incluso, nel caso di unità alimentate da più di un combustibile nel corso dell'anno di riferimento, il costo variabile da applicare nei periodi rilevanti in cui i consumi effettivi di tutti i combustibili sono pari a zero è calcolato pesando il valore dei medesimi combustibili in funzione dei relativi consumi effettivi registrati su base annua.

65.3.2 L'utente del dispacciamento può presentare offerte sul mercato infragiornaliero che non sono richieste da Terna. Qualora siano accettate, le stesse sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 63.13:

- a) in caso di offerta di acquisto, al minore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato infragiornaliero nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione;
- b) in caso di offerta di vendita, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato infragiornaliero nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione.

Per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13, il costo variabile di cui alle precedenti lettere è definito secondo la configurazione rilevante per la reintegrazione.

Ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per gli anni dal 2013 incluso e in deroga ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), le quantità strettamente necessarie a permettere, in base ai parametri tipici della singola unità individuati da Terna, l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento sono valorizzate secondo i criteri enunciati al comma 65.2.

65.3.3 Salvo quanto previsto al comma 65.3.4 e 65.3.5, le offerte nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, dall'1 novembre 2022 e le offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento diverse da quelle relative alle quantità accettate nella menzionata fase preliminare sono formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto all'unità considerata, mentre le quantità accettate nella fase medesima sono rese disponibili sul mercato per il servizio di dispacciamento a un prezzo pari a zero; se l'offerta attiene alla fornitura del servizio di riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica (riserva secondaria), il costo variabile riconosciuto comprende la componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell'articolo 64; sino al 2021 con riferimento alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e dal 2022 in relazione alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento diverse da quelle oggetto di offerte accettate nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, e in relazione alle offerte di vendita che sono accettate nella medesima fase e rese disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento a prezzo pari a zero, il prezzo riconosciuto è pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima.

65.3.4 L'utente del dispacciamento può presentare offerte di acquisto sul mercato per il servizio di dispacciamento a un prezzo inferiore al costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte nei limiti delle quantità corrispondenti al minimo tecnico dell'unità produttiva.

65.3.5 Con riferimento a una specifica unità essenziale nella propria disponibilità, l'utente medesimo può, con riferimento a quantità corrispondenti a prove che detto

utente è tenuto a eseguire, presentare offerte di vendita sul mercato elettrico a un prezzo inferiore al costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e ottenere che dette offerte, qualora accettate, siano valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:

- a) l'utente del dispacciamento è tenuto, per obblighi normativi, a effettuare con detta unità prove diverse da quelle richieste da Terna;
- b) il medesimo utente comunica preventivamente a Terna l'esigenza di effettuare le prove di cui alla lettera a), esplicitando la natura e la fonte dell'obbligo, e concorda con la stessa il calendario delle menzionate prove, selezionando periodi rilevanti contraddistinti da un prezzo atteso di valorizzazione dell'energia elettrica elevato.

65.3.6 Entro cinque (5) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento all'applicazione delle relative disposizioni nel 2011, e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento all'applicazione delle relative disposizioni nell'anno seguente, Terna comunica agli utenti del dispacciamento interessati una proposta sui parametri tipici di ciascuna unità che occorrono per determinare le quantità strettamente necessarie per la fattibilità tecnica dei programmi di cui ai commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c) e 65.3.2.

65.3.7 Entro quindici (15) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 65.3.6, l'utente del dispacciamento può richiedere a Terna che siano apportate modifiche alla proposta sui parametri tipici di cui al comma 65.3.6.

65.3.8 Entro dieci (10) giorni dal termine di cui al comma 65.3.7 e, comunque, non oltre trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 65.3.6, Terna presenta all'Autorità una proposta sui parametri tipici di cui al comma 65.3.6 che tenga conto, ove possibile, delle richieste di cui al comma 65.3.7.

65.3.9 Terna riconosce all'utente del dispacciamento, come acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63, i corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3 entro il secondo mese successivo al mese che include il periodo rilevante considerato, applicando il costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e a condizione che la verifica di conformità di cui al comma 64.35 abbia esito positivo.

65.4 I ricavi per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 includono gli importi attinenti alle seguenti voci:

- a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia;
- b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento e, per gli anni dal 2022 e distintamente, attinenti alla vendita nella fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete;

- c) i risarcimenti ottenuti in esecuzione di contratti assicurativi che prevedono il pagamento dei premi di cui al comma 65.19, lettera e);
- d) la quota parte dei contributi in conto esercizio direttamente riconducibili all'impianto di produzione che sono stati versati da pubbliche amministrazioni o da privati;
- e) i ricavi che, con riferimento a ciascuna unità dell'impianto interessato, l'utente del dispacciamento riceve da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3, come acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63;
- f) l'eventuale acconto di cui ai commi 65.30 e 65.31;
- g) gli eventuali ricavi di cui al comma 65.3.1;
- h) i ricavi derivanti dall'applicazione della componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell'articolo 64 fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 65, comma 65.19, lettera b);
- i) la quota parte di eventuali altri ricavi riconducibili all'impianto interessato diversi dai corrispettivi riconosciuti da Terna per gli sbilanciamenti positivi e, a partire dalla fase di consolidamento del TIDE, per le mancate movimentazioni a scendere (maggiore energia elettrica immessa).

65.5 Nel caso di un'unità termoelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, se le quote di emissione assegnate risultano pari o superiori alle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, la configurazione dei ricavi di cui al comma 65.4, per gli anni dal 2011 incluso, include altresì l'importo pari al prodotto tra le quote di emissione assegnate e il valore del parametro P_{EUA} , di cui al comma 64.19.3, calcolato in relazione all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo.

65.6 Nel caso di un'unità termoelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, se le quote di emissione assegnate risultano inferiori alle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, la configurazione dei ricavi di cui al comma 65.4 include altresì l'importo pari a:

$$\text{sino all'anno 2012,} \\ P_{EUA} * Qa + (P_{EUA} - P_{FLEX}^{<12}) * \min(Q_{ren} - Qa; 19,3\% * Qa) \quad (1)$$

$$\text{per l'anno 2013,} \\ P_{EUA} * Qa + (P'_{EUA} - P'_{FLEX}) * \min(Q_{ren} - Qa; Q_{in}) \quad (2)$$

$$\text{per gli anni dal 2014 al 2026,} \\ P_{EUA} * Qa + (P_{EUA} - P_{FLEX}) * \min(Q_{ren} - Qa; Q_{in}) \quad (3)$$

dove:

- P_{EUA} è il parametro di cui al comma 64.19.3, tranne per l'anno 2014; per quest'ultimo anno, è il parametro di cui all'articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel;
- Q_a è il numero annuo di quote di emissione assegnate in relazione all'unità considerata;
- $P_{FLEX}^{\leq 12}$ è il parametro di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
- Q_{ren} è il numero annuo di quote di emissione da rendere in relazione all'unità considerata;
- P'_{EUA} è la media aritmetica dei prezzi di chiusura giornalieri del prodotto *EUA spot 2013-2020 EU del mercato primario EEX* nei giorni dal 5 aprile al 31 dicembre 2013;
- P'_{FLEX} è la media aritmetica dei prezzi di chiusura giornalieri del prodotto *ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2013* del mercato ICE, nei giorni dal 5 aprile al 31 dicembre 2013;
- Q_{in} , per gli anni dal 2013 al 2020, è pari a un ottavo della differenza, se positiva, tra il numero massimo di titoli CER ed ERU utilizzabili nel periodo 2008-2020 per adempiere agli obblighi *Emissions Trading* con riferimento all'impianto interessato, vale a dire, per le unità classificate come termoelettriche ai fini del sistema *Emissions Trading*, il 19,3% delle quote assegnate nel periodo 2008-2012, e il corrispondente numero di titoli CER ed ERU utilizzati per il periodo 2008-2012;
- P_{FLEX} è il parametro di cui all'articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel e alla deliberazione 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel;
- P_{EUA} , $P_{FLEX}^{\leq 12}$, P'_{EUA} , P'_{FLEX} e P_{FLEX} sono determinati escludendo dal calcolo i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- P_{EUA} , $P_{FLEX}^{\leq 12}$ e P_{FLEX} sono calcolati rispetto all'intero anno solare cui si riferisce il corrispettivo.

65.7 I costi di produzione riconosciuti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 includono i costi variabili riconosciuti e i costi fissi riconosciuti.

65.8 Nel caso di ciascuna unità termoelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, i costi variabili riconosciuti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 sono pari alla somma de:

- a) il prodotto tra l'energia elettrica dei programmi vincolanti modificati e corretti di immissione determinati nel rispetto dei vincoli e dei criteri definiti da Terna nell'anno solare cui si riferisce il corrispettivo e i corrispondenti valori delle componenti a copertura dei costi di cui alle lettere a), b), e), f), g), ed h) del comma 64.11 dell'articolo 64;
- b) il valore riconosciuto, espresso in euro, delle quote di emissione da rendere per l'energia elettrica di cui alla lettera a), nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, e rispetto all'anno solare cui si riferisce il calcolo del corrispettivo;

- c) il valore riconosciuto, espresso in euro, dei certificati verdi da rendere con riferimento all'energia elettrica di cui alla lettera a) qualora la produzione dell'unità medesima sia soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
- 65.8.1 Il valore della componente a copertura del costo di cui alla lettera a) del comma 64.11 dell'articolo 64 che rileva ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 è calcolato, nel caso di unità alimentate da più di un combustibile e con riferimento a un specifico periodo rilevante, applicando i consumi effettivi acquisiti da Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08; a questo fine, se i dati rilevanti sui consumi effettivi comunicati ai sensi della citata deliberazione presentano una granularità temporale inferiore alla granularità del periodo rilevante (es. giornaliera o settimanale), si ipotizza che il consumo effettivo dei combustibili sia stato distribuito nei periodi rilevanti dell'arco temporale cui si riferisce la comunicazione assumendo un rendimento costante.
- 65.8.2 Per il calcolo del valore della componente a copertura del costo di cui alla lettera b) del comma 64.11 dell'articolo 64 che rileva ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 64.18.1 e 64.18.2 dell'articolo 64.
- 65.9 Salvo quanto previsto al successivo alinea, il valore, espresso in euro/t, attribuito alle quote di cui al comma 65.8, lettera b), è pari all'importo del parametro P_{EUA} ex comma 64.19.3, calcolato in relazione all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo.
Per l'anno 2014, il menzionato valore è pari all'importo del parametro P_{EUA} ex articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel.
- 65.9.1 Le cause di esclusione dei prodotti di riferimento indicate al comma 5.3 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, rilevano ai fini della determinazione dei valori dei parametri P_{EUA} , di cui ai commi 65.5, 65.6 e 65.9, e P_{FLEX} , di cui al comma 65.6, degli anni sino al 2012 incluso.
- 65.10 Il valore di cui al comma 65.8, lettera c), è pari al prodotto tra:
- a) il valore standard di cui al comma 64.21 dell'articolo 64, calcolato rispetto all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo da determinare;
 - b) la quota d'obbligo, espressa in termini percentuali;
 - c) con riferimento all'unità considerata, il rapporto tra la produzione annuale di energia elettrica soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, e la produzione complessiva annuale al netto degli autoconsumi di produzione.
- 65.10.1 Con riferimento agli anni dal 2013 incluso, se, in un dato periodo rilevante, la quantità del programma vincolato modificato e corretto di un'unità termoelettrica è maggiore di zero e, contestualmente, i consumi effettivi dei combustibili, acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, risultano pari a zero per ciascun combustibile, il costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 è pari al minore tra:

- a) il prezzo di valorizzazione riferito al medesimo periodo rilevante e relativo all'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata la specifica unità;
- b) il costo variabile riconosciuto relativo alla specifica unità e pari al rapporto tra l'importo di cui al comma 65.8 e il programma di cui alla lettera a) del medesimo comma; se detta unità è stata alimentata da più di un combustibile nell'anno solare del periodo rilevante considerato, il citato costo variabile riconosciuto è determinato applicando i consumi effettivi annui ai fini della ponderazione dei valori delle componenti per la copertura del costo del combustibile riferiti al medesimo periodo rilevante e relativi a ogni combustibile utilizzato nell'anno per alimentare l'unità.

65.10.2 Nel caso degli impianti che producono energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e/o vapore per finalità diverse dalla produzione elettrica, i ricavi rilevanti per la reintegrazione non includono gli eventuali ricavi derivanti dalla cessione dei menzionati flussi energetici.

65.11 Nel caso di ciascuna unità idroelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, il costo variabile riconosciuto è nullo in ciascun periodo rilevante in cui il programma vincolante modificato e corretto per rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna preveda l'*immissione* di energia elettrica in rete; in ciascun periodo rilevante in cui il citato programma preveda il *prelievo* di energia elettrica dalla rete, il costo variabile riconosciuto è invece pari al prodotto tra:

- a) l'energia elettrica da programma vincolante modificato e corretto di *prelievo* che rispetta i vincoli e i criteri definiti da Terna;
- b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata.

65.12 Le disposizioni contenute nei commi dell'articolo 64 di seguito elencati si applicano anche alle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi, con riferimento a tutti i periodi rilevanti:

- a) i commi da 64.11 a 64.18.3, 64.19.1, 64.20, da 64.23 a 64.25, da 64.29 a 64.35, da 64.37 a 64.44 e 64.46;
- b) i commi 64.19, 64.19.2 e 64.21, esclusivamente ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
- c) il comma 64.22, facendo comunque salve le eventuali offerte che sono state già presentate;
- d) il comma 64.45, con l'aggiunta dell'obbligo in capo agli utenti del dispacciamento di comunicare anche i dati annuali entro il termine previsto per la comunicazione dei dati del mese di dicembre;
- e) il comma 64.47, da applicare anche all'obbligo di cui alla lettera d);
- f) i commi 64.50 e 64.51, limitatamente alle disposizioni relative ai commi menzionati nelle precedenti lettere.

65.13 I costi fissi riconosciuti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 sono pari, con riferimento a ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi, alla somma de:

- a) la quota di ammortamento e la remunerazione del capitale investito riconosciuto dell'impianto considerato;
- b) altri costi fissi riconosciuti di natura operativa, direttamente o indirettamente riconducibili all'impianto considerato.

65.14 Il valore annuale di cui al comma 65.13, lettera a), è pari alla somma degli importi calcolati secondo la formula di cui al comma 65.15 per ciascuna immobilizzazione, materiale e immateriale, che, oltre a essere direttamente riconducibile all'impianto considerato ed essere strettamente necessaria al normale esercizio dell'impianto medesimo, non è stata già interamente ammortizzata ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente al periodo precedente all'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare. Ai fini della determinazione del valore annuale di cui al comma 65.13, lettera a), non si tiene conto dell'avviamento, di eventuali rivalutazioni economiche e monetarie, di disavanzi di fusione, di immobilizzazioni che risultano in corso o dismesse al termine dell'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare e di altre poste incrementative non costituenti costo storico originario dell'impianto. In relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato. Con riferimento alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, in caso di assoggettamento di un impianto al regime di reintegrazione oltre il termine definito precedentemente per il completamento dell'ammortamento accelerato, il corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo a detto termine è determinato escludendo le eventuali immobilizzazioni già soggette ad ammortamento accelerato.

65.15 Ciascun addendo, denominato QAR_i , della somma di cui al comma 65.14 è pari a:

$$QAR_i = CILC_i * \frac{TR}{1 - \left(\frac{1}{1 + TR} \right)^{n,i}}$$

dove

- $CILC_i$ è il costo storico originario dell'immobilizzazione i , al lordo del fondo di ammortamento e al netto di eventuali contributi in conto capitale versati da pubbliche amministrazioni e da privati; questo valore è inoltre al netto di eventuali rivalutazioni economiche e monetarie e di altre poste incrementative non costituenti costo storico originario;
- TR è il tasso annuo di remunerazione del capitale, espresso in termini nominali e al lordo delle imposte dirette;

- n, i è il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento dell'immobilizzazione i .
- 65.16 Qualora un impianto essenziale sia ammesso alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale con provvedimento adottato prima del giorno 1 novembre 2022, il tasso di remunerazione del capitale, espresso in termini nominali e al lordo delle imposte dirette, per il calcolo della remunerazione del capitale investito del medesimo impianto è pari, per ciascun anno dell'intero periodo suddetto, al tasso annuo utilizzato per la determinazione del corrispettivo relativo al primo anno del periodo.
- 65.17 Il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento dell'immobilizzazione i di cui al comma 65.15 deve essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima. Un eventuale scostamento dal criterio appena enunciato deve essere motivato con elementi sufficienti, oggettivi e verificabili.
- 65.18 In relazione agli anni dal 2023, il tasso di remunerazione TR , di cui al comma 65.15., è determinato annualmente secondo la metodologia prevista dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata (TIWACC), con i seguenti adattamenti:
- a) applicando, ai parametri CP , UP , T , tc , TMR , γ , φ_{new} , φ_{old} , ADD e g , i valori validi per la trasmissione elettrica in relazione all'anno considerato e, al parametro β^{asset} , il valore valido per la distribuzione e misura di energia elettrica per il medesimo anno; ove, al momento della determinazione del tasso, non sia ancora noto il valore di un parametro, è utilizzato il valore valido per l'anno precedente a quello considerato;
 - b) in relazione ai parametri $RF^{nominal}$, FP , isr , $SPREAD$, FP^{CRP} , $iBoxx^{spot}$, $iBoxx^{10y}$ e ia , effettuando in ogni caso l'aggiornamento del valore, prescindendo dal meccanismo di *trigger* di cui all'articolo 8 dell'Allegato A al TIWACC;
 - c) utilizzando l'indice $EUHICP10Y=$ (fonte Thomson Reuters), in luogo dell'indice $ICAP EU INFL-LKD SWAP HICP 10Y - MIDDLE RATE$, nel calcolo del parametro rappresentativo del tasso di inflazione incorporato nei tassi di rendimento dei titoli di Stato (isr);
 - d) trasformato, in termini nominali, con la seguente formula, il tasso reale di remunerazione che deriva dall'applicazione della metodologia del TIWACC con gli adattamenti di cui alle precedenti lettere:
$$W_{pre-tax}^{nominal} = (1 + W_{pre-tax}^{real}) (1 + ia) - 1$$
 - e) maggiorando di 20 punti base il risultato del passaggio descritto alla lettera precedente.
- 65.19 Il valore annuale di cui al comma 65.13, lettera b), è pari alla somma degli importi ammessi relativi alle seguenti voci:

- a) il costo del personale;
- b) gli oneri per manutenzioni che non sono né capitalizzati, né variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
- c) i costi fissi per servizi strettamente connessi all'impianto di produzione (es. misura dell'energia elettrica prodotta);
- d) i canoni di locazione e di concessione;
- e) i premi di assicurazione contro rischi cui sono esposte le unità dell'impianto di produzione;
- f) le spese generali (es. struttura societaria, sistemi informativi, mensa, vigilanza, pulizia);
- g) gli oneri tributari indiretti rispetto ai quali l'utente del dispacciamento è soggetto inciso (es. imposta comunale immobili) e simili;
- h) eventuali costi fissi diversi dai precedenti e non inclusi in altre voci dei costi riconosciuti (es. costi connessi agli acquisti di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione, per quanto non incluso tra i costi variabili riconosciuti).

65.20 I criteri di valutazione delle voci che compongono il parametro $CILC_i$ di cui al comma 65.15 e delle voci di costo di cui al comma 65.19 sono i medesimi applicati per la redazione del bilancio di esercizio.

65.20.1 Nel caso in cui un impianto sia soggetto al regime di reintegrazione dei costi per una parte di un determinato anno solare:

- a) i commi da 65.13 a 65.15 sono applicati tenendo conto che, l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni in cui, nell'anno considerato, l'unità è soggetta al regime di reintegrazione e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto;
- b) il comma 65.19 è applicato tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari a una quota del valore di cui al comma 65.19, definita in funzione del numero di giorni in cui, nell'anno considerato, l'unità è soggetta al regime di reintegrazione;
- c) il comma 65.22 è applicato effettuando il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello considerato e il valore minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dell'anno in cui l'unità è soggetta al regime di reintegrazione.

65.20.2 Se, nel caso di un impianto soggetto al regime di reintegrazione dei costi per una parte di un determinato anno solare, il relativo utente del dispacciamento intende applicare criteri diversi rispetto a quelli di cui al comma 65.20.1, lettere a) e b), ai fini della determinazione della quota parte dei costi fissi da attribuire all'impianto per i giorni in cui è soggetto al regime di reintegrazione dei costi, il citato utente:

- a) li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), descrivendo i motivi che potrebbero giustificarne l'applicazione;
 - b) presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 65.20.1, lettere a) e b), sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti.
- 65.21 Terna rileva e riporta periodicamente all'Autorità, ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, i casi di mancato rispetto degli ordini dalla stessa impartiti all'utente del dispacciamento per l'offerta sui mercati delle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi nonché le indisponibilità, anche parziali, delle suddette unità accompagnate dalle motivazioni addotte dall'utente del dispacciamento e dagli esiti delle verifiche che Terna conduce nei casi di prolungata indisponibilità ovvero qualora la stessa lo ritenga opportuno.
- 65.22 I costi di cui al comma 65.13 sono riconosciuti solo in misura parziale e in ragione del tasso di indisponibilità in eccesso rispetto al valore medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare e per quanto non coperto dai corrispondenti risarcimenti ottenuti in esecuzione di contratti assicurativi di cui al comma 65.4, lettera c). A partire dal 30 novembre 2011, Terna, secondo modalità dalla stessa definite, si rende disponibile a fornire agli utenti del dispacciamento interessati la metodologia di determinazione dell'indisponibilità ai fini del presente comma e, con riferimento agli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi, i dati storici di indisponibilità calcolati con la metodologia medesima, inclusi i dati già disponibili per l'anno in corso. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare, per una o più unità nella propria disponibilità, l'utente interessato può richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare, Terna trasmette all'Autorità la menzionata metodologia e le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto in ciascuno dei quattro anni precedenti, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità.
- 65.23 Le comunicazioni di dati economico-patrimoniali all'Autorità e, per quanto di competenza, a Terna sono effettuate dall'utente del dispacciamento secondo gli schemi contabili di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, o schemi equipollenti.
- 65.24 Per ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire all'Autorità:
- a) il conto patrimoniale separato;
 - b) il conto economico separato, indicando per ciascuna voce la parte variabile e la parte fissa rispetto ai volumi di energia elettrica ed evidenziando, per ciascuna unità essenziale dell'impianto considerato, i costi variabili;

- c) la nota di commento, nella quale, tra l'altro, sono esplicitati i criteri di ribaltamento per la determinazione della quota parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti attribuiti a ciascun impianto ammesso alla reintegrazione e l'entità e la composizione del personale dei cui costi si richiede il riconoscimento.

I documenti di cui alle lettere a) e b) e le parti quantitative della nota di commento di cui alla lettera c) sono forniti dall'utente del dispacciamento su foglio elettronico.

65.24.1 Per ciascuna unità degli impianti di produzione ammessi alla reintegrazione dei costi, gli utenti del dispacciamento interessati forniscono a Terna, secondo modalità dalla stessa definite:

- a) il conto economico separato di cui al comma 65.24, lettera a), limitatamente alle partite economiche che rientrano nelle categorie dei ricavi e dei costi variabili riconosciuti;
- b) la nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), limitatamente alle sezioni riguardanti le partite economiche di cui alla precedente lettera a).

Tra i ricavi di cui alla lettera a), sono incluse le partite economiche figurative, di segno positivo (maggiori ricavi) e negativo (minori ricavi), che derivano dall'applicazione della disciplina di cui ai commi da 65.2 a 65.3.5.

65.25 I dati che alimentano i conti separati di ciascun impianto essenziale derivano dalla contabilità generale, dalla contabilità analitica e, se necessario, da specifiche rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili effettuate a consuntivo, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

65.26 La determinazione della quota parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti da attribuire a ciascun impianto essenziale è effettuata:

- a) per il calcolo della quota parte da attribuire al comparto degli impianti essenziali, applicando i criteri di ribaltamento stabiliti dalla normativa in materia di separazione contabile vigente al momento del calcolo medesimo (attualmente la deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07);
- b) per il calcolo della quota parte da attribuire a ciascun impianto nell'ambito del comparto degli impianti essenziali, ripartendo gli importi per il 50% in funzione dell'energia elettrica complessiva annua dei programmi vincolanti modificati e corretti per rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna e per il restante 50% in funzione della potenza efficiente netta nell'anno rispetto al quale si determina il corrispettivo.

65.27 Qualora, per la determinazione della quota parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti da attribuire a ciascun impianto essenziale, l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi rispetto a quello di cui alla lettera b) del comma 65.26, l'utente medesimo:

- a) li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), descrivendo i motivi che potrebbero giustificare l'applicazione;

- b) presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera b) del comma 65.26, sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti.

65.27.1 Nel caso degli impianti che producono energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e/o vapore per finalità diverse dalla produzione elettrica, i costi fissi riconosciuti rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 sono quelli direttamente o indirettamente riconducibili alla produzione dell'energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale nel periodo di riferimento. La determinazione della quota parte dei costi indiretti e delle spese generali da attribuire alla menzionata produzione è effettuata in funzione del peso di detta produzione rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata nel periodo di riferimento. Qualora, per la determinazione della quota parte dei costi indiretti e delle spese generali, l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi da quello appena enunciato, l'utente medesimo li illustra e ne presenta gli effetti secondo modalità analoghe a quelle indicate al comma 65.27.

65.28 Rispetto a ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento, entro centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare, invia i documenti di cui al comma 65.24 all'Autorità e i documenti di cui al comma 65.24.1 a Terna. I citati documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo contabile sull'utente del dispacciamento. La relazione del revisore attesta in particolare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni rispetto alle medesime disposizioni. Qualora i conti dell'utente del dispacciamento non siano soggetti a revisione contabile, i medesimi documenti sono accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

65.29 In occasione dell'invio di cui al comma 65.28, l'utente del dispacciamento:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella disponibilità dello stesso utente e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve evidenziare la metodologia di valorizzazione applicata per il combustibile e per i costi della logistica internazionale e nazionale, nonché per le voci di costo di cui alle lettere da e) ad h) del comma 64.11;
- b) con riferimento a una o più unità di produzione nella propria disponibilità, può richiedere all'Autorità che siano modificati i valori standard di una o più variabili che hanno contribuito a determinare i costi variabili riconosciuti di cui al comma 65.8; nell'esercizio di questa facoltà, che è limitata ad aspetti non prevedibili prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta.

- 65.30 Per ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento può chiedere acconti del corrispettivo di cui al comma 63.13 se il citato impianto è ammesso alla reintegrazione per l'intero anno considerato o, senza soluzione di continuità, per un periodo compreso tra un giorno successivo all'1 gennaio e il giorno 31 dicembre dello stesso anno.
- 65.30.1 Salvo quanto previsto al comma 65.30.2, l'eventuale acconto, di cui al comma 65.30, relativo al corrispettivo di reintegrazione per anni sino al 2017 incluso è pari alla differenza tra:
- a) la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo semestre dell'anno solare considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi contenuta nella relazione di cui al comma 63.11;
 - b) i ricavi riconosciuti relativi al primo semestre dell'anno solare considerato.
- Ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti di cui alla lettera a), si applica la configurazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte.
- 65.30.2 Gli eventuali acconti, di cui al comma 65.30, del corrispettivo di reintegrazione relativo a un determinato anno solare dal 2018 incluso possono essere richiesti con riferimento all'intero periodo seguente o ad una porzione dello stesso:
- a) il periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato, se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
 - b) i primi due terzi del periodo di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione nell'anno considerato, se detta disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno e per l'anno successivo (o per più anni successivi);
 - c) il periodo, dell'anno considerato, compreso tra la data di assoggettamento dell'impianto alla disciplina di reintegrazione e il giorno 31 agosto, se detta disciplina è applicata all'impianto per una parte del medesimo anno, ma non è applicata per l'anno successivo.

Ciascuno degli eventuali acconti, di cui al comma 65.30, è pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nella relazione di cui al comma 63.11 e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce. La citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nella relazione di cui comma 63.11. Ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti, si applica la configurazione del costo variabile riconosciuto per la formulazione delle offerte.

Il periodo cui si riferisce ciascuno degli eventuali acconti, di cui al comma 65.30, presenta contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a) è antecedente rispetto alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'acconto considerato;

- b) presenta, di norma, una durata trimestrale; la durata può essere inferiore se è giustificata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- c) non è stato oggetto, neanche parzialmente, di precedenti istanze di riconoscimento di acconto per il medesimo impianto.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli eventuali acconti, di cui al comma 65.30, relativi al corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2017 se la decorrenza dell'ammissione al regime di reintegrazione è successiva al giorno 1 giugno 2017.

- 65.31 Nel caso di richiesta di acconto del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 65.30, l'utente del dispacciamento invia i documenti di cui al comma 65.24 all'Autorità e i documenti di cui al comma 65.24.1 a Terna. A detti documenti si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile e dichiarazione sostitutiva di cui al comma 65.28. Entro lo stesso termine, fatto salvo quanto stabilito al comma 65.29, l'utente del dispacciamento può esercitare le facoltà ed è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 65.29.
- 65.32 Per ciascuna unità degli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi, entro il 31 luglio dell'anno cui si riferisce il corrispettivo di cui al comma 63.13, il Gestore dei mercati energetici comunica a Terna, secondo le modalità dalla stessa definite, i seguenti dati, attinenti al primo semestre dell'anno medesimo:
- a) il programma post-MGP di immissione;
 - b) il programma C.E.T. di immissione e la valorizzazione dello stesso, applicando per ciascun periodo rilevante l'appropriato prezzo zonale espresso dal mercato del giorno prima;
 - c) il programma C.E.T. post-MGP di immissione;
 - d) le quantità di energia elettrica venduta e acquistata sul mercato infragiornaliero;
 - e) i ricavi e i costi, rispettivamente per vendite e acquisti, sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero.
- 65.33 Per ciascuna unità degli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo di cui al comma 63.13, il Gestore dei mercati energetici comunica a Terna, secondo le modalità dalla stessa definite, i dati indicati alle lettere da a) ad e) del comma 65.32, attinenti all'intero anno di competenza del menzionato corrispettivo.
- 65.34 Terna verifica, nei documenti di cui al comma 65.28 e, con riferimento agli anni dal 2018 incluso, nei documenti di cui al comma 65.31, che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili sia determinato conformemente alle disposizioni della presente deliberazione in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi. Entro novanta (90) giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 65.28 o di cui al comma 65.31, Terna comunica all'Autorità gli esiti della verifica sopra descritta, evidenziando eventuali difformità e l'impatto economico delle stesse sulla determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13. Gli utenti del dispacciamento interessati si rendono disponibili a fornire a Terna le informazioni integrative necessarie per lo

svolgimento della verifica. Il termine sopra indicato è sospeso per il periodo che intercorre dalla richiesta di informazioni integrative all'acquisizione delle stesse da parte di Terna. Il medesimo termine è ridotto da novanta (90) a ottanta (80) giorni con riferimento all'anno 2019 e a settanta (70) giorni con riferimento agli anni dal 2020 incluso.

65.35 Fatto salvo quanto previsto al comma 63.11.4, si applicano le seguenti disposizioni ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione di un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta ammesso al regime di reintegrazione:

- a) i ricavi includono, con il segno positivo, il corrispettivo fisso del mercato della capacità, di cui alla successiva lettera b), e, con il segno negativo, il corrispettivo variabile dello stesso mercato, di cui alla successiva lettera c);
- b) in ciascuna ora del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione, il corrispettivo fisso del mercato della capacità relativo all'impianto e rilevante per la reintegrazione è pari al prodotto, se positivo, tra:
 1. il premio medio ponderato – riferito all'ora - in esito alle fasi del mercato della capacità che sono relative a periodi di consegna che includono l'ora considerata e nelle quali l'assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per la zona e la tipologia di CDP delle unità di produzione dell'impianto;
 2. la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta, al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario;
- c) in ciascuna ora del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione, a condizione che il corrispondente corrispettivo fisso di cui alla precedente lettera b) sia positivo, si include nel calcolo del corrispettivo di reintegrazione il corrispettivo variabile del mercato della capacità relativo all'impianto, per un importo pari al prodotto tra:
 1. il corrispettivo variabile dell'impianto limitatamente alla parte attinente alle quote di capacità CDP_{cv} (capacità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile) dell'impianto alle quali sono associati ricavi da mercato a pronti (mercati dell'energia, mercato per il servizio di dispacciamento e piattaforme europee di bilanciamento);
 2. il rapporto tra la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario e la medesima capacità al lordo della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario;
- d) ai fini della reintegrazione, non sono considerate le partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto diverse dai corrispettivi di cui alle precedenti lettere b) e c) (es. penali e corrispettivi di riallocazione, che costituiscono oneri derivanti da condotte inadempienti dell'assegnatario);
- e) se, con riferimento a una data ora, la condizione di presenza o assenza di un corrispettivo fisso del mercato della capacità associato all'impianto si

modifica in data successiva al termine per il pagamento delle fatture relative al mese dell'ora considerata, la rivalutazione delle partite economiche del mercato della capacità rilevanti per la reintegrazione sarà effettuata dopo la fine dell'anno che include detta ora, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione; la rivalutazione è condizionata all'effettivo trasferimento finanziario, da (a) Terna all'assegnatario (dall'assegnatario), del corrispettivo fisso oggetto di rivalutazione.

65.36 Se, al termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto, una o più immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione non sono già state interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente al periodo sino a detto termine, si applicano le seguenti disposizioni.

- a) Per ciascun impianto inclusivo delle menzionate immobilizzazioni, l'utente del dispacciamento paga a Terna, per le medesime immobilizzazioni, un importo determinato dall'Autorità, per ciascun anno che include giorni del lasso temporale compreso tra il giorno successivo all'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto e l'ultimo termine dei periodi di ammortamento - delle stesse immobilizzazioni - applicati per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici relativo all'ultimo anno di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione.
- b) Per ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, l'importo di cui alla precedente lettera a) è pari a:

$$QARR_i = VR_i * \frac{TRR_i}{1 - \left(\frac{1}{1+TRR_i}\right)^{nr,i}}$$

dove

- VR_i è il valore residuo dell'immobilizzazione i , pari al suo costo storico originario, al netto del fondo di ammortamento rilevante per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'ultimo anno in cui l'impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione, di eventuali contributi in conto capitale versati da pubbliche amministrazioni e da privati, di avviamento, di eventuali rivalutazioni economiche e monetarie, di disavanzi di fusione e di altre poste incrementative non costituenti costo storico originario;
- TRR_i è, per ciascuna immobilizzazione i , il tasso TR di cui al comma 65.15 relativo all'ultimo anno di ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- nr,i è, con riferimento all'immobilizzazione i , la differenza, se positiva, tra il numero complessivo di anni del periodo di ammortamento applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'ultimo anno in cui l'impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione e il numero complessivo degli anni compresi tra l'inizio dell'ammortamento accelerato e l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto.

In relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo da pagare a Terna da parte dell'utente del dispacciamento è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui alla formula sopra riportata, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato.

- c) Rispetto all'impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e ai fini dell'eventuale determinazione dell'importo di cui alla precedente lettera a) da parte dell'Autorità, l'utente del dispacciamento, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'ultimo anno in cui lo stesso impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione, invia all'Autorità un documento con il calcolo dettagliato del menzionato importo per ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione.
- d) Per gli impianti extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione che, alla data del 30 novembre 2022, non sono più assoggettati a detto regime, l'utente del dispacciamento invia all'Autorità il documento di cui alla precedente lettera c) e, ove alla menzionata data si siano già verificate le condizioni di cui ai commi 65.37 e/o 65.38, il documento di cui al comma 65.37, lettera b), entro e non oltre il 30 settembre 2023.

65.37 Se, nel corso del ciclo di vita di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e prima del termine di applicazione del medesimo regime all'impianto, la citata immobilizzazione è, compatibilmente con le esigenze connesse alla condizione di essenzialità dell'impianto, dismessa, si applicano le disposizioni di seguito indicate.

- a) Per detta immobilizzazione, l'utente del dispacciamento paga a Terna un importo determinato dall'Autorità e pari al massimo tra il prezzo di vendita, ove applicabile, e il valore VR_i della formula di cui al comma 65.36, lettera b), considerando il fondo di ammortamento rilevante per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'anno precedente alla dismissione. Se la dismissione consiste in un'alienazione a titolo oneroso o in un'eliminazione involontaria, l'utente può richiedere che il menzionato valore VR_i sia sostituito da un valore diverso, fornendo una perizia giurata con elementi oggettivi, verificabili e sufficienti.
- b) Ai fini della determinazione dell'importo da pagare a Terna e dell'eventuale esercizio della facoltà di richiedere la sostituzione del valore VR_i di cui alla precedente lettera a), l'utente del dispacciamento, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'anno precedente a quello della dismissione, invia all'Autorità un documento con il calcolo dettagliato del menzionato importo e con le informazioni sul tipo di dismissione.

65.38 Se, nel corso del ciclo di vita di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e dopo il termine di applicazione del medesimo regime all'impianto, la citata immobilizzazione è dismessa, si

applicano le disposizioni di cui al comma 65.36 per il periodo sino al termine dell'anno precedente alla dimissione e quelle di cui al comma 65.37 per il resto.

- 65.39 Le parti quantitative dei documenti di cui ai commi 65.36, lettere c) e d), e 65.37, lettera b), saranno riportate dall'utente del dispacciamento su foglio elettronico e ai menzionati documenti si applicheranno le disposizioni del comma 65.28 in tema di revisione contabile e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 65.40 Dopo l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni di cui al comma 65.36 a un impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, entro centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione e relativo all'ultimo anno di applicazione delle citate disposizioni, l'utente del dispacciamento può richiedere un rimborso pari al minor valore tra:
- a) la sommatoria dei valori del parametro $QARR_{i,j}$ pagati dall'utente per ciascuna immobilizzazione i soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e per ciascun anno j di applicazione delle disposizioni di cui al comma 65.36;
 - b) la differenza, se positiva, tra la somma dei costi variabili e dei costi fissi di cui al comma 65.19 relativi all'impianto per ciascun anno j e della sommatoria di cui alla precedente lettera a), da un lato, e i ricavi dell'impianto per ciascun anno j , dall'altro lato.

Per la determinazione dei costi variabili, dei costi fissi e dei ricavi di cui alla precedente lettera b), si applicano i parametri tecnico-economici per la definizione del costo variabile riconosciuto validi per l'ultimo anno di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione di cui alla deliberazione 111/06 e, per il resto, le disposizioni del medesimo regime, ivi incluse quelle sui documenti da presentare all'Autorità e a Terna e sulle verifiche cui sottoporre i documenti medesimi.

- 65.41 Se il periodo tra l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione a un impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni di cui al comma 65.36 allo stesso impianto è superiore a cinque anni, l'utente del dispacciamento può richiedere il rimborso di cui al comma 65.40 prima del termine di cui al medesimo comma, con riferimento a un arco temporale di durata almeno quinquennale che sia compreso nel menzionato periodo e che decorra dall'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione. Nel caso, la citata richiesta è presentata dall'utente del dispacciamento interessato entro centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione e relativo all'ultimo anno dell'arco temporale oggetto dell'istanza. La richiesta di rimborso presentata ai sensi del presente comma può essere ripetuta una o più volte, a condizione che l'arco temporale oggetto dell'ulteriore istanza copra, senza soluzione di continuità, almeno cinque ulteriori cinque anni successivi rispetto alla volta precedente, includendo nel calcolo, ai fini della determinazione del rimborso oggetto della richiesta, anche gli eventuali rimborsi già ricevuti. In caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, l'utente del dispacciamento è tenuto a presentare la documentazione di cui al comma 65.40 dopo l'ultimo anno

di applicazione delle disposizioni di cui al comma 65.36, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione e relativo all'ultimo anno di applicazione delle citate disposizioni.

- 65.42 L'esercizio delle facoltà di cui ai commi 65.40 e 65.41 non sospende gli obblighi di cui ai commi da 65.36 a 65.39.
- 65.43 Nel caso di unità di produzione che, contestualmente, sono unità di impianti soggetti al regime di cui al presente articolo e sono incluse nel novero delle unità che beneficiano dello strumento dei prezzi minimi garantiti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel, e/o alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel, come eventualmente in seguito modificate e integrate, i corrispettivi di cui al comma 65.2 e il costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte sono pari a zero e il prezzo riconosciuto di cui al comma 65.3.3 è pari al prezzo zonale del mercato del giorno prima di cui al medesimo comma, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che hanno costituito il presupposto dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti alla singola unità. La comunicazione di Terna all'Autorità sugli esiti della verifica *ex* comma 65.34 è effettuata a valle della e coerentemente con la certificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici a Terna, dei dati relativi all'applicazione dello strumento dei prezzi minimi garantiti all'impianto essenziale considerato.
- 65.44 Fatto salvo quanto disposto in materia di incentivi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 con riferimento a specifici impianti essenziali soggetti all'articolo 65 per anni precedenti al 2025 e fatto salvo quanto previsto al comma 65.43, a decorrere dall'anno 2025 il costo variabile riconosciuto di ciascuna unità di produzione di impianti soggetti al regime di cui al presente articolo è ridotto dell'importo unitario degli eventuali incentivi *ex* decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 di cui l'unità beneficia nel periodo di applicazione del menzionato regime, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che hanno costituito il presupposto del loro riconoscimento. La comunicazione di Terna all'Autorità sugli esiti della verifica *ex* comma 65.34 è effettuata a valle della e coerentemente con la certificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici a Terna, dei valori dei parametri che definiscono i menzionati incentivi.
- 65.45 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65.3.6 e 65.3.7 è il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.
- 65.46 In relazione agli anni dal 2027 incluso, fatto salvo quanto previsto dal comma 65.47, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65.1, 65.2, 65.3, 65.3.1, 65.3.2, 65.3.4, 65.3.5, 65.3.9, 65.4, 65.19, 65.20.2, 65.21, 65.22, 65.23, 65.24, 65.24.1, 65.27, 65.27.1, 65.28, 65.29, 65.30, 65.31, 65.34, 65.36, 65.37, 65.39, 65.40 e 65.41 è:
- a) nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15,

e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65, il BSP ove diverso dal BRP;

- b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.

65.47 In relazione agli anni dal 2027 incluso:

- a) i corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3 sono regolati, sotto il profilo soggettivo, secondo il criterio di competenza;
- b) il corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 63.13 e gli acconti del corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 65.30 sono di norma regolati da Terna con il soggetto che, al momento della regolazione economica della partita, è:
 - 1. nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15, e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65, il BSP ove diverso dal BRP;
 - 2. nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.

Articolo 65bis

Modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali

- 65bis.1 Le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 non trovano applicazione e nessuno degli impianti di produzione nella sua disponibilità viene inserito nell'elenco degli impianti essenziali, relativamente ad un anno solare, con riferimento a ciascun utente del dispacciamento, titolare di impianti singolarmente essenziali o di un raggruppamento di impianti essenziale, che sottoscriva un contratto con Terna che, per il medesimo anno solare, preveda quanto stabilito al comma 65bis.2.
- 65bis.2 Il contratto di cui al comma 65.bis.1 prevede che:
 - a) l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, in ciascun periodo rilevante dell'anno solare e con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante, offerte nell'ambito del mercato per il servizio di dispacciamento:
 - i) per le variazioni di programma a salire, a prezzi non superiori al prezzo massimo a salire di cui al comma 65.bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra:
 - la quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;

- ❑ la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra la potenza massima risultante dal GAUDÌ come eventualmente modificata a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee per il tramite del sistema SCWeb (RUP dinamico) e il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione della sottofase di MSD ex ante che include il periodo rilevante considerato;
 - ii) per le variazioni di programma a scendere, a prezzi non inferiori al prezzo minimo a scendere di cui al comma 65.bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra:
 - ❑ la quantità di potenza minima di impegno a scendere determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
 - ❑ la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione della sottofase di MSD ex ante che include il periodo rilevante considerato e la potenza minima risultante dal GAUDÌ come eventualmente modificata a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee per il tramite del sistema SCWeb (RUP dinamico).
- b) Terna versi all'utente del dispacciamento, al termine di ciascun trimestre e, sino all'anno 2024, con la tempistica di cui all'articolo 44, un importo determinato dall'Autorità in funzione del valore assunto dalle quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere individuate con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento ai sensi del comma 65.bis.3. Tale importo è determinato in ragione della differenza tra le medesime quantità di potenza minima di impegno e le quantità di potenza a salire e a scendere effettivamente rese disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento alle condizioni contrattuali e, in caso di esecuzione della fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, dall'anno 2023 anche in ragione della differenza tra dette quantità di potenza minima di impegno e le quantità di potenza a salire effettivamente offerte ai sensi della successiva lettera c) e, ove accettate nella citata fase, rese disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento a prezzo pari a zero;
- c) in relazione all'eventuale fase preliminare al mercato del giorno prima, di cui all'Allegato 77 del Codice di rete, dall'anno 2023 l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, offerte nell'ambito della menzionata fase a prezzi non superiori al prezzo massimo a salire di cui al comma 65.bis.3 per quantità non inferiori alla quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona o a nodi della rete

rilevante, ai sensi del comma 65bis.3, e, ove accettate, le renda disponibili nel mercato per il servizio di dispacciamento a prezzo pari a zero.

65bis.3 L'Autorità determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento interessato e a Terna, entro il 30 settembre di ciascun anno, i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo da:

- a) le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento di cui al comma 65bis.2;
- b) *soppressa*;
- c) il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
- d) il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65bis.2.

La comunicazione è inviata esclusivamente con riferimento a potenza abilitata.

65bis.4 Entro il 7 settembre di ciascun anno, Terna fornisce all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65bis.3. Gli elementi forniti da Terna tengono conto dell'obiettivo di indurre, con riferimento all'anno solare successivo, un comportamento concorrenziale, nel mercato per il servizio di dispacciamento, da parte dell'utente del dispacciamento interessato. Detti elementi devono altresì consentire all'Autorità di differenziare i valori di cui al comma 65bis.3 in ragione dello specifico periodo rilevante dell'anno solare successivo cui sono riferiti. Inoltre, i citati elementi includono anche le informazioni sul mercato della capacità necessarie per la stima dell'effetto di contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato da parte dell'utente del dispacciamento derivante dagli impegni del mercato della capacità.

65bis.5 L'utente del dispacciamento che ne sia interessato comunica all'Autorità ed a Terna la propria intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1, entro il medesimo termine di notifica della scelta del raggruppamento di impianti essenziale e di cui al comma 63.5. Terna predispone la relativa proposta contrattuale e la sottopone per l'approvazione all'Autorità, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con l'utente del dispacciamento.

65bis.6 *soppresso*.

65bis.7 Qualora l'utente del dispacciamento intenda sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1 per quantità parziali rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 65bis.2, Terna individua il raggruppamento essenziale di impianti tenendo conto delle quantità parziali di impegno oggetto del contratto.

65bis.8 Per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, in occasione dell'eventuale comunicazione dell'interesse a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.5 per un impegno a salire per minimo o altri servizi, l'utente del dispacciamento che, nel mercato della capacità, sia anche l'assegnatario titolare del medesimo impianto può richiedere all'Autorità e a Terna che, per il periodo di assoggettamento al regime di cui al presente articolo, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità.

- 65bis.9 In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 65bis.8, l'utente del dispacciamento può altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per l'eventuale periodo di assoggettamento al regime di cui al presente articolo, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP delle unità dell'impianto considerato.
- 65bis.10 Per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, se l'utente del dispacciamento dell'impianto e l'assegnatario titolare dello stesso nel mercato della capacità non coincidono al momento della dell'eventuale comunicazione dell'interesse a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.5, affinché l'esercizio delle facoltà di cui ai commi 65bis.8 e 65bis.9 sia efficace occorre che la volontà dell'esercizio sia espressa dall'assegnatario all'Autorità e a Terna entro il termine per la citata comunicazione, rimanendo onere dell'utente del dispacciamento interessato condividere con l'assegnatario le informazioni relative all'impianto contenute nella comunicazione di cui al comma 65bis.3 e ogni altra informazione rilevante per consentire allo stesso l'eventuale esercizio delle citate facoltà.
- 65bis.11 In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 65bis.8 o della corrispondente facoltà di cui al comma 65bis.10, non si applica all'impianto il comma 65bis.12 per il periodo di assoggettamento al regime di cui al presente articolo.
- 65bis.12 Fatto salvo quanto previsto al comma 65bis.11, a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta assoggettato al regime di cui al presente articolo per un impegno a salire per minimo o altri servizi si applicano le seguenti disposizioni:
- a) per ciascuna ora, in luogo del corrispettivo di cui al comma 65bis.2, lettera b), relativo all'ora, all'utente del dispacciamento che aderisce al regime di cui al presente articolo è riconosciuto un corrispettivo pari al maggiore tra zero e la somma dei seguenti addendi:
 - 1. con il segno positivo, il corrispettivo di cui al comma 65bis.2, lettera b), relativo all'ora;
 - 2. con il segno negativo, il prodotto, se positivo, tra:
 - 2.1 il premio medio ponderato – riferito all'ora - in esito alle fasi del mercato della capacità che sono relative a periodi di consegna che includono l'ora considerata e nelle quali l'assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per la zona e la tipologia di CDP delle unità di produzione dell'impianto;
 - 2.2 il minore tra la capacità nominata per l'ora considerata con riferimento alle unità di produzione dell'impianto ai fini della verifica degli obblighi di offerta del mercato della capacità, al netto della parte oggetto di inadempimento definitivo o finanziario, e la quantità di potenza a salire effettivamente resa disponibile nel mercato per il servizio di dispacciamento, nella stessa ora e in relazione alle medesime unità, per adempiere agli obblighi del regime di cui al presente articolo e rilevante per il calcolo del corrispettivo di cui al comma 65bis.2, lettera b);

- b) ai fini dell'applicazione del regime di cui al presente articolo, non sono considerate le partite economiche del mercato della capacità relative all'impianto diverse da quella citata alla precedente lettera a);
 - c) se, con riferimento a una data ora, la condizione di presenza o assenza di un corrispettivo fisso del mercato della capacità associato all'impianto si modifica in data successiva al termine per il pagamento delle fatture relative al periodo dell'ora considerata, la rivalutazione del corrispettivo fisso rilevante per l'applicazione del regime di cui al presente articolo è effettuata in occasione della prima fatturazione prevista dal citato regime successiva alla menzionata data o, nel caso in cui non sia prevista detta fatturazione, in occasione di un'apposita fatturazione da svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'ora considerata; la rivalutazione è condizionata all'effettivo trasferimento finanziario, da (a) Terna all'assegnatario (dall'assegnatario), del corrispettivo fisso oggetto di rivalutazione.
- 65bis.13 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65bis.1, 65bis.2, 65bis.3, 65bis.4, 65bis.5, 65bis.7, 65bis.8, 65bis.9, 65bis.10 e 65bis.12 è il BSP.

TITOLO 3

GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI

Articolo 66

Indisponibilità di capacità produttiva

- 66.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, Terna definisce e pubblica i livelli di disponibilità di capacità produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante.
- 66.2 Gli utenti del dispacciamento presentano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unità di produzione. Terna verifica la compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui al comma precedente e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilità Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 66.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento.
- 66.4 Terna pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

- 66.5 Nei casi in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del sistema elettrico, Terna né da immediata comunicazione all'Autorità e al Ministro delle Attività Produttive.

Articolo 67

Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

- 67.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 67.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite da Terna nelle regole per il dispacciamento.
- 67.3 Nei casi in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del sistema elettrico, Terna né da immediata comunicazione all'Autorità e al Ministro delle Attività Produttive.

PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 68

Determinazione dei corrispettivi sostitutivi

- 68.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 61.
- 68.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente l'Autorità determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 61.

Articolo 69

Soppresso

Articolo 70

Disposizioni relative al 2024

- 70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2024.
- 70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore dei Mercati Energetici.
- 70.3 Terna tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento;
- 70.4 *Soppresso.*
- 70.5 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi del comma 70.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44.
- 70.6 *Soppresso.*

Articolo 71

Piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo

Eliminato in quanto privo di effetto con decorrenza 1 gennaio 2009

Articolo 72

Disposizioni transitorie relative alla quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 44.
- 72.2 Il Gestore dei Mercati Energetici e gli operatori di mercato pagano i corrispettivi di cui all'articolo 38 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico, come integrati dalla Convenzione stipulata fra il Gestore dei Mercati Energetici e Terna verificata positivamente dall'Autorità con deliberazione 682/2016/R/eel.
- 72.3 *Soppresso.*

72.4 *Soppresso.*

72.5 *Soppresso.*

72.6 *Soppresso.*

72.7 *Soppresso.*

72.8 *Soppresso.*

72.9 *Soppresso.*

Articolo 73

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico

73.1 *Soppresso*

73.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico sono fissati come indicato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento.

Articolo 74

Disposizioni in merito alla determinazione degli importi da riconoscere agli utenti del dispacciamento per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva

74.1 Dall'ammontare dei corrispettivi di cui agli artt. 35 e 36 della deliberazione n. 48/04 riconosciuti all'utente del dispacciamento di unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono dedotti gli extra-margini *MGP* di cui ai commi 74.2 e 74.3 e gli extra-margini *MSD* di cui al comma 74.4.

74.2 Sino al 31 dicembre 2008 compreso, gli extra-margini *MGP* sono posti pari a zero.

74.3 A decorrere dall'1 gennaio 2009, per ciascun periodo rilevante e ciascuna zona in cui si è verificata la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1, o in cui è risultata accettata, anche parzialmente, in esito al mercato del giorno prima l'offerta virtuale di Terna di cui al comma 30.5bis, gli extra-margini *MGP* sono pari al prodotto fra:

- a) la somma dei programmi post-MA di immissione relativi alle unità ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e
- b) l'extra-margine unitario, espresso in €/MWh, pari al maggior valore tra zero (0) e la differenza fra:
 - i. il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella medesima zona e
 - ii. il prezzo di 500 €/MWh.

74.4 Per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona in cui si è verificata la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1, gli extra-margini *MSD* sono pari al prodotto fra:

- a) la quantità complessivamente presentata in vendita con riferimento ad unità ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva in esito al mercato per il servizio di dispacciamento nella zona, al netto della capacità nominata per le medesime unità in esecuzione di contratti a termine di cui all'articolo 60, commi 60.5 e 60.6, e
- b) l'extra-margine unitario, espresso in €/MWh, risultante dalla differenza fra il VENF e il prezzo di 500 €/MWh.

Articolo 75

Soppresso

Articolo 76

Disposizioni transitorie relative alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per l'anno solare 2009

- 76.1 Con riferimento alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
- 76.2 Qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, Terna aggiorna l'elenco delle unità essenziali relativo all'anno solare 2009 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.
- 76.3 Terna predispose e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare 2009, formato secondo i criteri definiti nel Codice di Rete.
- 76.4 In caso di aggiornamento nel corso del 2009, Terna invia all'Autorità, contestualmente alla sua pubblicazione, l'elenco di cui al comma 76.3 come aggiornato e corredato di una relazione che, per ciascuna unità di produzione oggetto dell'aggiornamento, indichi:
 - a) le ragioni per cui l'unità di produzione è stata inclusa nell'elenco;
 - b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che l'unità di produzione sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
 - c) una stima del probabile utilizzo dell'unità di produzione nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
- 76.5 Terna invia agli utenti del dispacciamento delle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per il 2009, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 76.4 per la parte relativa alle unità di produzione di cui sono titolari.
- 76.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 76.5, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di

generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 76.4. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

- 76.7 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti al presente articolo ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 76.17.
- 76.8 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
- 76.9 Per ciascuna unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna.
- 76.10 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
- 76.11 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
- 76.12 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione.
- 76.13 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità di produzione definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma vincolante modificato e corretto di immissione.
- 76.14 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.
- 76.15 Nelle ore in cui l'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione è ritenuta

indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 76.10 a 76.12.

- 76.16 Nelle ore in cui l'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 76.13. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.
- 76.17 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.

Articolo 77

Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti essenziali

77.1 Nell'anno 2010:

- a) il termine di cui al comma 63.1 dell'articolo 63 è prorogato all'8 novembre;
- b) il termine di cui al comma 63.5 dell'articolo 63 è prorogato al 28 ottobre;
- c) il termine, di cui al comma 63.11 dell'articolo 63, per l'eventuale richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi è fissato al 3 dicembre; Terna esprime all'Autorità il parere di cui al citato comma entro il 6 dicembre; l'eventuale provvedimento di diniego di cui al medesimo comma è comunicato all'utente del dispacciamento entro il 30 dicembre;
- d) il termine, di cui al comma 65bis.5 dell'articolo 65bis, entro il quale l'utente del dispacciamento che ne sia interessato comunica all'Autorità e a Terna l'intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1 dell'articolo 65bis è prorogato al 3 novembre.

77.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2011:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui all'articolo 64, comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero;
- b) i calcoli dei rendimenti standard, degli standard di emissione e del costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione di cui ai commi 64.13, 64.20 e 64.24 e l'assegnazione alla categoria tecnologia-combustibile di cui comma 64.29, lettera a), sono effettuati utilizzando i dati consuntivi relativi al primo semestre dell'anno 2010;
- c) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 dell'articolo 64 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- d) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al 13 % (tredici per cento) annuo;

- e) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell'articolo 64 è pari, con riferimento a ciascuna unità al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando i prezzi del primo semestre dell'anno 2010 e l'insieme delle unità abilitate;
- f) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12 dell'articolo 64, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*;
- g) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 dell'articolo 64 è pari a due (2) euro/tonnellata;
- h) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 dell'articolo 64, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 del medesimo articolo sono poste pari a zero;
- i) agli utenti del dispacciamento che dispongono delle unità di produzione degli impianti iscritti nell'elenco di cui al comma 63.1 dell'articolo 63, sono riconosciute:
 - i.1) la facoltà di proporre a Terna una metodologia di valorizzazione del combustibile (o dei combustibili) alternativa rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere f), g) e h) e supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - i.2) la facoltà di riproporre a Terna la modifica del costo standard della logistica internazionale che è stata già avanzata e che non è stata approvata dall'Autorità, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- j) se sono esercitate le facoltà di cui alla lettera i):
 - j.1) Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità;
 - j.2) l'eventuale approvazione, parziale o integrale, di cui al punto j.1) non causa alcuna modifica degli esiti del mercato elettrico che precedono l'approvazione medesima;
 - j.3) l'eventuale approvazione, parziale o integrale, di cui al punto j.1) costituisce la condizione per ridefinire i corrispettivi relativi ai periodi rilevanti dell'anno solare interessato successivi al trentesimo giorno che precede la ricezione da parte di Terna della richiesta dell'utente del dispacciamento;

- j.4) la richiesta dell'utente del dispacciamento che rileva ai fini del punto j.3) include contestualmente e integralmente gli elementi oggettivi e verificabili successivamente ritenuti sufficienti dall'Autorità ai fini dell'approvazione; ai fini del punto j.3), non rilevano invece richieste dell'utente del dispacciamento diverse da quella di cui alla proposizione precedente e, in particolare, singole richieste non complete e/o non approvate dall'Autorità.
 - k) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), dell'articolo 65 e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2 dell'articolo 65, e la differenza tra:
 - k.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - k.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
 - l) ai fini sia della formulazione delle offerte nell'anno 2011 sia del riconoscimento dei corrispettivi a titolo di conguaglio relativi al medesimo anno, i valori della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 approvati dall'Autorità si presumono comprensivi degli oneri per ecotasse;
 - m) se, con riferimento all'anno 2011, i valori della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 approvati dall'Autorità non sono comprensivi delle ecotasse, gli utenti del dispacciamento interessati possono richiedere a Terna una revisione dei menzionati valori, a condizione che siano forniti elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta. Per le attività conseguenti alla richiesta, si applicano le disposizioni di cui al comma 77.2, lettera j.1);
 - n) il comma 65.32 non trova applicazione;
 - o) il termine di cui al comma 65.33 è prorogato al 2 settembre 2012;
 - p) il termine di cui al comma 65.34 è esteso a centocinquanta (150) giorni per la verifica dei documenti di cui al comma 65.28, fatte salve le cause di sospensione.
- 77.3 Le categorie tecnologia-combustibile che rilevano ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2011 sono le seguenti in luogo delle categorie elencate al comma 64.24:
- i. turbogas– gas naturale;
 - ii. turbogas – gasolio;
 - iii. ciclo combinato – gas naturale;
 - iv. ciclo tradizionale – gas naturale;
 - v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;

vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;

vii. ciclo tradizionale – carbone.

77.4 Gli importi relativi all'anno 2011 degli acconti di cui agli articoli 64, comma 64.8.1, e 65, comma 65.3.9, sono comunicati dagli utenti del dispacciamento interessati a Terna secondo modalità definite da quest'ultima e il riconoscimento dell'ottanta per cento dei medesimi importi da Terna agli utenti stessi non è condizionato allo svolgimento della verifica di conformità di cui al comma 64.35 dell'articolo 64.

77.5 La comunicazione dei dati di produzione di cui al comma 64.45 dell'articolo 64 relativi al periodo gennaio-agosto 2011 è effettuata entro il 25 settembre 2011.

77.6 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2012:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui all'articolo 64, comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto al comma 64.14, lettera b), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati;
- b) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 dell'articolo 64 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 dell'articolo 65 è pari al 13 % (tredici per cento) annuo;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell'articolo 64 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2010 e dei primi cinque mesi dell'anno 2011; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il 30 settembre 2011;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12 dell'articolo 64, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 dell'articolo 64 è pari a due (2) euro/tonnellata;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 dell'articolo 64, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 del medesimo articolo sono poste pari a zero;
- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), dell'articolo 65 e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2 dell'articolo 65, e la differenza tra:

- h.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - h.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta.
 - h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari al 2%;
 - i) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori di cui al comma 64.12, punti b.1), b.2) e b.3), anche oltre il termine di cui al comma 64.30, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata:
 - j.1) Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità;
 - j.2) l'eventuale approvazione, parziale o integrale, di cui al punto j.1) costituisce la condizione per ridefinire i corrispettivi relativi ai periodi rilevanti dell'anno 2012 successivi al trentesimo giorno che precede la ricezione da parte di Terna della richiesta dell'utente del dispacciamento;
 - j.3) la richiesta dell'utente del dispacciamento che rileva ai fini del punto j.2) include contestualmente e integralmente gli elementi oggettivi e verificabili successivamente ritenuti sufficienti dall'Autorità ai fini dell'approvazione; ai fini del punto j.2), non rilevano invece richieste dell'utente del dispacciamento diverse da quella di cui alla proposizione precedente e, in particolare, singole richieste non complete e/o non approvate dall'Autorità;
 - j) nel caso di unità alimentate a carbone, la valorizzazione standard di cui al comma 64.12, punto b.1), (materia prima) è effettuata applicando le quotazioni del *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay*.
 - k) il termine di cui al comma 65.32 è prorogato al 2 settembre 2012;
 - l) *soppressa*.
- 77.7 Le categorie tecnologia-combustibile che rilevano ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2012 sono quelle elencate al comma 77.3, in luogo delle categorie dell'elenco di cui al comma 64.24.
- 77.8 Nell'anno 2011:
- a) il termine di cui al comma 64.30 è prorogato al 31 ottobre;
 - b) il termine per la presentazione dell'istanza di cui al comma 65.3.7 è prorogato al 31 ottobre;
 - c) il termine di cui al comma 63.5 è prorogato al 2 novembre;
 - d) i termini per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui ai commi 64.31 e 65.3.8 sono prorogati al 7 novembre;
 - e) il termine di cui al comma 63.1 è prorogato al 12 novembre;

- f) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al 2 dicembre; Terna esprime all'Autorità il parere di cui al citato comma entro il 7 dicembre; l'eventuale provvedimento di diniego di cui allo stesso comma è comunicato all'utente del dispacciamento entro il 30 dicembre.

77.9 Nell'anno 2012:

- a) il termine entro il quale Terna fornisce all'Autorità gli elementi di cui al comma 65.bis.4 è fissato al 14 settembre;
- b) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al 20 ottobre;
- c) il termine per la presentazione dell'istanza di cui al comma 65.3.7 è prorogato al 20 ottobre;
- d) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui ai commi 64.31 e 65.3.8 sono prorogati al 2 novembre;
- e) le proposte che Terna presenta all'Autorità ai sensi del comma 64.31 si intendono approvate se l'Autorità medesima non si esprime entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle stesse.

77.10 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2013 sono quelle elencate al comma 77.3 e, per ciascuna di dette categorie, sono confermati, per l'anno 2013, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 - validi per l'anno 2012.

77.11 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2013:

- a) sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha approvato per l'anno 2012 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b), o del comma 77.6, lettera j);
- b) dalla conferma di cui alla lettera a), sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta.

77.12 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2013:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera b), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.11;
- b) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc

- c) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al 13 % (tredici per cento) annuo;
- d) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2011 e dei primi cinque mesi dell'anno 2012; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il 2 novembre 2012;
- e) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.11;
- f) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.11;
- g) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.11;
- h) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - h.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - h.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- i) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari al 2%.

77.13 *Soppresso.*

77.14 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2014 sono quelle elencate al comma 77.3 e, per ciascuna di dette categorie, sono confermati, per l'anno 2014, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 - validi per l'anno 2013.

77.15 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2014, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno

2013 ai sensi del comma 77.11 o approvato per l'anno 2013 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2014, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta.

77.16 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2014:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.15;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso, di cui al comma 77.12, lettera c), applicato ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2013;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2012 e dei primi cinque mesi dell'anno 2013; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il 5 novembre 2013;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b. 2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.15;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b. 3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.15;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b. 1), b. 2) e b. 3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.15;
- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;

- h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari al 2%.
 - i) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità;
 - j) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc.
- 77.17 Nell'anno 2013:
- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al 25 ottobre;
 - b) il termine per la presentazione dell'istanza di cui al comma 65.3.7 è prorogato al 25 ottobre;
 - c) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui ai commi 64.31 e 65.3.8 sono prorogati al 5 novembre.
 - d) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al 2 dicembre; Terna esprime all'Autorità il parere di cui al citato comma entro il 9 dicembre.
- 77.18 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2015 sono quelle elencate al comma 77.3 e, per ciascuna di dette categorie, sono confermati, per l'anno 2015, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 - validi per l'anno 2014.
- 77.19 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2015, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2014 ai sensi del comma 77.15 o approvato per l'anno 2014 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2015, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta e, per l'anno 2014, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Portoferraio e Porto Empedocle.
- 77.20 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2015:
- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo

- quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.15;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso di cui al comma 77.12, lettera c), ridotto di 130 punti base;
 - c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2013 e dei primi cinque mesi dell'anno 2014; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il 5 novembre 2014;
 - d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b. 2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.19;
 - e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b. 3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.19;
 - f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.19;
 - g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
 - h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari al 2%;
 - i) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità;
 - j) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc.

- 77.21 Nell'anno 2014, con riferimento alla capacità di produzione nelle macrozone Continente e Sardegna:
- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al 28 ottobre;
 - b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al 7 novembre;
 - c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato all'1 dicembre.
- 77.22 Nell'anno 2014, con riferimento alla capacità di produzione nella macrozona Sicilia oggetto della notifica di cui al comma 63.4 per l'anno 2015:
- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al 3 novembre;
 - b) il termine di cui al comma 63.1 è prorogato al 7 novembre;
 - c) il termine per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 è prorogato al 10 novembre;
 - d) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato all'1 dicembre.
- 77.23 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2016 sono le seguenti:
- a) turbogas– gas naturale;
 - b) turbogas – gasolio;
 - c) ciclo combinato – gas naturale;
 - d) ciclo tradizionale – gas naturale;
 - e) ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;
 - f) ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;
 - g) ciclo tradizionale – olio combustibile MTZ o ATZ;
 - h) ciclo tradizionale – carbone.
- 77.24 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2016 - sezione relativa agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2015 ai sensi del comma 77.19 o approvato per l'anno 2015 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2016, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta e, per gli anni 2014 e 2015, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Porto Empedocle e Portoferraio.
- 77.25 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2016:
- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.24;

- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso vigente per l'anno 2015, di cui al comma 77.20, lettera b), ridotto di 180 punti base;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2014 e dei primi cinque mesi dell'anno 2015; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il 4 novembre 2015;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b. 2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.24;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b. 3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.24;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.24;
- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari al 2%;
- i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità.

77.26 Nell'anno 2015, con riferimento alla capacità di produzione nella macrozona Continente:

- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al 27 ottobre;

- b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al 6 novembre;
 - c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato all'1 dicembre.
- 77.27 Nell'anno 2015, con riferimento alla capacità di produzione nelle macrozone Sardegna e Sicilia oggetto della notifica di cui al comma 63.4 per l'anno 2016:
- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al 2 novembre;
 - b) il termine di cui al comma 63.1 è prorogato al 6 novembre;
 - c) il termine per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 è prorogato al 9 novembre;
 - d) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato all'1 dicembre.
- 77.28 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2017 sono quelle elencate al comma 77.23 e, per ciascuna di dette categorie, sono confermati, per l'anno 2017, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 - validi per l'anno 2016.
- 77.29 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2017, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2016 ai sensi del comma 77.24 o approvato per l'anno 2016 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2017, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta e, per gli anni 2014 e 2015, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Porto Empedocle e Portoferraio.
- 77.30 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2017:
- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.24;
 - b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso vigente per l'anno 2016, di cui al comma 77.25, lettera b), ridotto di 110 punti base;
 - c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2015

- e dei primi cinque mesi dell'anno 2016; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 16 novembre 2016;
- d) per l'olio combustibile STZ (*0.5 pct*), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b. 2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.29;
 - e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b. 3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.29;
 - f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.29;
 - g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
 - h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari al 3% e al 2%;
 - i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
 - j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità.

77.31 Nell'anno 2016:

- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al giorno 7 novembre;
- b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 11 novembre;
- c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 2 dicembre.

- 77.32 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2018 sono le seguenti:
- i. turbogas– gas naturale;
 - ii. turbogas – gasolio;
 - iii. ciclo combinato – gas naturale;
 - iv. ciclo tradizionale – gas naturale;
 - v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;
 - vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;
 - vii. ciclo tradizionale – olio combustibile MTZ o ATZ;
 - viii. ciclo tradizionale – carbone.
- 77.33 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2018, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2017 ai sensi del comma 77.29 o approvato per l'anno 2017 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2018, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta, per gli anni 2014 e 2015, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Porto Empedocle e Portoferraio e, per l'anno 2017, rispetto a uno standard tecnico di cui al comma 64.22 attinente all'impianto Brindisi Sud.
- 77.34 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2018:
- f) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.24;
 - g) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso vigente per l'anno 2017;
 - h) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2016 e dei primi cinque mesi dell'anno 2017; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 16 novembre 2017;
 - i) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b. 2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.29;

- j) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b. 3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.29;
- k) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.33;
- l) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- m) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari all'1%;
- n) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- o) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità.

77.35 Nell'anno 2017:

- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al giorno 30 ottobre;
- b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 8 novembre;
- c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 1 dicembre.

77.36 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2019 sono le seguenti:

- i. turbogas– gas naturale;
- ii. turbogas – gasolio;
- iii. ciclo combinato – gas naturale;
- iv. ciclo tradizionale – gas naturale;

- v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;
- vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;
- vii. ciclo tradizionale – olio combustibile MTZ o ATZ;
- viii. ciclo tradizionale – carbone.

77.37 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2019, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2018 ai sensi del comma 77.33 o approvato per l'anno 2018 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2019, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta, per gli anni 2014 e 2015, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Porto Empedocle e Portoferraio, per l'anno 2017, con riferimento alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi all'olio combustibile dell'impianto Fiumesanto, e, per l'anno 2018, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Assemini e Portoferraio.

77.38 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2019:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.37;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso vigente per l'anno 2018;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2017 e dei primi cinque mesi dell'anno 2018; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 16 novembre 2018;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.37;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.37;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle

lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.37;

- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,2% e 1,4%;
- i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità.

77.39 Nell'anno 2018:

- d) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al giorno 5 novembre;
- e) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 12 novembre;
- f) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 30 novembre.

77.40 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2020 sono le medesime di quelle indicate al comma 77.36.

77.41 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2020, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2019 ai sensi del comma 77.33 o approvato per l'anno 2019 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2020, sono esclusi i criteri specifici

approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta, per gli anni 2014 e 2015, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Porto Empedocle e Portoferraio, per l'anno 2017, con riferimento alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi all'olio combustibile dell'impianto Fiumesanto, e, per l'anno 2018, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Assemini e Portoferraio.

77.42 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2020:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.41;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso vigente per l'anno 2019;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2018 e dei primi cinque mesi dell'anno 2019; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 15 novembre 2019;
- d) per l'olio combustibile STZ (*0.5 pct*), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.41;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.41;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.41;
- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);

g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;

- h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,2% e 1,4%;
- i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità.

77.43 Nell'anno 2019:

- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al giorno 4 novembre;
- b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 11 novembre;
- c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 29 novembre.

77.44 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2021 sono le medesime di quelle indicate al comma 77.36.

77.45 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2021, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2020 ai sensi del comma 77.41 o approvato per l'anno 2020 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2021, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta, per gli anni 2014 e 2015, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Porto Empedocle e Portoferraio, per l'anno 2017, con riferimento alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi all'olio combustibile dell'impianto Fiumesanto, e, per l'anno 2018, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Assemini e Portoferraio.

77.46 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2021:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.45;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso di cui al comma 77.42, lettera b), ridotto di 180 punti base;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2019 e dei primi cinque mesi dell'anno 2020; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 13 novembre 2020;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.45;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.45;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.45;
- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono entrambi pari all'1,4%;
- i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui,

rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità.

77.47 Nell'anno 2020:

- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al giorno 9 novembre;
- b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 13 novembre;
- c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 4 dicembre.

77.48 Nell'anno 2021:

- a) il termine di cui al comma 65*bis*.4 è prorogato al giorno 10 settembre;
- b) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al giorno 2 novembre;
- c) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 8 novembre;
- d) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 30 novembre.

77.49 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2022 sono le medesime di quelle indicate al comma 77.36.

77.50 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2022, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2021 ai sensi del comma 77.45 o approvato per l'anno 2021 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2022, sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta, per gli anni 2014 e 2015, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Porto Empedocle e Portoferraio, per l'anno 2017, con riferimento alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi all'olio combustibile dell'impianto Fiumesanto, e, per l'anno 2018, rispetto alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile degli impianti Assemini e Portoferraio.

77.51 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2022:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo

- quanto previsto ai commi 64.14, lettere c) e d), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.50;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso vigente per l'anno 2021;
 - c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2020 e dei primi cinque mesi dell'anno 2021; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 8 novembre 2021;
 - d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.50;
 - e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.50;
 - f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.50;
 - g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
 - h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,3% e 1,4%;
 - i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc
 - j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità.

- 77.52 Nell'anno 2022, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di regime alternativo per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla titolarità di risorse essenziali di cui all'articolo 65*bis*, i termini per le comunicazioni di cui ai commi 63.5 e 65*bis*.5 da parte dell'utente del dispacciamento interessato sono prorogati al giorno 8 novembre.
- 77.53 Nell'anno 2022, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei regimi di essenzialità di cui agli articoli 64 e 65:
- a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al giorno 8 novembre;
 - b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 14 novembre;
 - c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 30 novembre.
- 77.54 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2023 sono le medesime di quelle indicate al comma 77.36.
- 77.55 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2023, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2022 ai sensi del comma 77.50 o approvato per l'anno 2022 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2023, sono esclusi i criteri specifici già esclusi dalla conferma per l'anno 2022 ed elencati al comma 77.50.
- 77.56 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2023:
- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera d), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.55;
 - b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15, definito secondo la metodologia di cui al comma 65.18, è pari al tasso di cui al comma 77.51, lettera b), incrementato di 490 punti base;
 - c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e il maggior valore tra zero e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2021 e dei primi cinque mesi dell'anno 2022; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 14 novembre 2022;
 - d) per l'olio combustibile STZ (0.5 *pct*), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata

maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.55;

- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.55;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.55;
- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,5% e 1,6%;
- i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna è soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità.

77.57 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2024 sono le seguenti:

- i. turbogas – gas naturale;
- ii. turbogas – gasolio;
- iii. ciclo combinato – gas naturale;
- iv. ciclo tradizionale – gas naturale;
- v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;
- vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;

- vii. ciclo tradizionale – olio combustibile MTZ o ATZ;
- viii. ciclo tradizionale – carbone;
- ix. oli vegetali grezzi;
- x. biomasse solide.

77.58 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2024, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2023 ai sensi del comma 77.55 o approvato per l'anno 2023 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2024, sono esclusi i criteri specifici già esclusi dalla conferma per l'anno 2023 ai sensi del comma 77.55 e i criteri specifici approvati dall'Autorità per l'anno 2019 e successivamente confermati con riferimento alla valorizzazione della materia prima e della logistica delle biomasse liquide dell'impianto Iges, confermando, tuttavia, per quest'ultimo, le vigenti disposizioni sull'incentivo sostitutivo dei certificati verdi ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto medesimo.

77.59 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2024:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera d), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.58;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15, definito secondo la metodologia di cui al comma 65.18, è pari al tasso di cui al comma 77.56, lettera b), ridotto di 220 punti base;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e il maggior valore tra zero e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2022 e dei primi cinque mesi dell'anno 2023; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 13 novembre 2023;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.58;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.58;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.58;

- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,3% e 3,2%;
- i) i valori dei parametri $I_{MAX\ 1}$ e $I_{MAX\ 2}$ di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna è soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità;
- k) l'Autorità adotta le proprie determinazioni in merito alle proposte di Terna di cui ai commi 64.31, 64.41, 64.44 e 65.3.8 e di cui alla precedente lettera j) entro centottanta (180) giorni dalla ricezione delle stesse.

77.60 Nell'anno 2023:

- a) i termini per le comunicazioni di cui ai commi 63.5 e 65bis.5 da parte dell'utente del dispacciamento e il termine di cui al comma 64.30 sono prorogati al giorno 6 novembre;
- b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 13 novembre;
- c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 30 novembre.

77.61 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2025 sono le seguenti:

- i. turbogas – gas naturale;
- ii. turbogas – gasolio;
- iii. ciclo combinato – gas naturale;
- iv. ciclo tradizionale – gas naturale;
- v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;
- vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;
- vii. ciclo tradizionale – olio combustibile MTZ o ATZ;
- viii. ciclo tradizionale – carbone;

- ix. oli vegetali grezzi;
- x. biomasse solide.

77.62 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2025, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2024 ai sensi del comma 77.58, ad esclusione del criterio di valorizzazione delle biomasse solide che alimentano l'impianto Iges (logistica inclusa), o che l'Autorità ha approvato per l'anno 2024 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2025, sono esclusi i criteri specifici già esclusi dalla conferma per l'anno 2024 ai sensi del comma 77.58, il criterio specifico applicato per l'anno 2020 e successivamente confermato con riferimento alla valorizzazione della materia prima delle biomasse solide (logistica esclusa) dell'impianto Sulcis e il criterio specifico approvato dall'Autorità per l'anno 2024 con riferimento alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale del carbone dell'impianto Fiumesanto. In relazione al criterio di valorizzazione delle biomasse solide che alimentano l'impianto Iges (logistica inclusa), è confermato per l'anno 2025 quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 373/2024/R/eel.

77.63 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2025:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto alla lettera e) del presente comma per l'olio combustibile STZ, al comma 64.14, lettera e), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati e al comma 77.62;
- b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15, definito secondo la metodologia di cui al comma 65.18, è pari al tasso di cui al comma 77.59, lettera b), ridotto di 170 punti base;
- c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e il maggior valore tra zero e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2023 e dei primi cinque mesi dell'anno 2024; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 14 novembre 2024;
- d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.62;
- e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.62;
- f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle

- lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.62;
- g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
 - g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
 - g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
 - h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,6% e 2,9%;
 - i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
 - j) l'Autorità adotta le proprie determinazioni in merito alle proposte di Terna di cui ai commi 64.31, 64.41, 64.44 e 65.3.8 e di cui alla successiva lettera k) entro centottanta (180) giorni dalla ricezione delle stesse;
 - k) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna è soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità.

77.64 Nell'anno 2024:

- a) i termini per le comunicazioni di cui ai commi 63.5 e 65**bis**.5 da parte dell'utente del dispacciamento e il termine di cui al comma 64.30 sono prorogati al giorno 11 novembre;
- b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 14 novembre;
- c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 30 novembre.

77.65 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l'anno 2026 sono le seguenti:

- i. turbogas – gas naturale;
- ii. turbogas – gasolio;
- iii. ciclo combinato – gas naturale;
- iv. ciclo tradizionale – gas naturale;
- v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;
- vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;

- vii. ciclo tradizionale – olio combustibile MTZ o ATZ;
- viii. ciclo tradizionale – carbone;
- ix. oli vegetali grezzi;
- x. biomasse solide.

- 77.66 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2026, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2025 ai sensi del comma 77.62 o che l'Autorità ha approvato per l'anno 2025 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2026 sono esclusi i criteri specifici già esclusi dalla conferma per l'anno 2025 ai sensi del comma 77.62 e il criterio specifico approvato dall'Autorità per l'anno 2025 con riferimento alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale del carbone dell'impianto Fiumesanto.
- 77.67 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2026:
- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto alla lettera e) del presente comma per l'olio combustibile STZ, al comma 64.14, lettera e), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati e al comma 77.66;
 - b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15, definito secondo la metodologia di cui al comma 65.18, è pari al tasso di cui al comma 77.63, lettera b), ridotto di 60 punti base;
 - c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e il maggior valore tra zero e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria (riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica) e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2024 e dei primi cinque mesi dell'anno 2025; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 6 novembre 2025;
 - d) per l'olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.66;
 - e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.66;
 - f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.66;
 - g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi

rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:

- g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
- g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,6% e 2,3%;
- i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
- j) l'Autorità adotta le proprie determinazioni in merito alle proposte di Terna di cui ai commi 64.31, 64.41, 64.44 e 65.3.8 e di cui alla successiva lettera k) entro centottanta (180) giorni dalla ricezione delle stesse;
- k) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna è soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità.

77.68 Nell'anno 2025:

- a) i termini per le comunicazioni di cui ai commi 63.5 e 65bis.5 da parte dell'utente del dispacciamento e il termine di cui al comma 64.30 sono prorogati al giorno 3 novembre;
- b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 6 novembre;
- c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 30 novembre.

Articolo 78

Soppresso

Articolo 79

Disposizioni transitorie relative alla definizione dei prezzi di sbilanciamento per le unità non abilitate

- 79.1 Le disposizioni previste nel presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 10 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, in luogo delle disposizioni di cui al comma 40.3, anche ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di ciascun punto di dispacciamento relativo a unità non abilitate alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di cui al comma 40.5.

- 79.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo a unità non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili è pari a:
- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - i) la media dei prezzi delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, modificati affinché non risultino inferiori rispetto al valore minimo di cui al comma 79.3, ponderata per le relative quantità, nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
 - b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) la media dei prezzi delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, modificati affinché non risultino superiori rispetto al valore massimo di cui al comma 79.4, ponderata per le relative quantità, nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 79.3 Il valore minimo per le finalità di cui al comma 79.2, lettera a), punto i), è pari al 50% del prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 79.4 Il valore massimo per le finalità di cui al comma 79.2, lettera b), punto i), è pari al massimo tra:
- a) il costo variabile di un impianto turbogas a ciclo aperto alimentato da gas naturale, espresso in euro/MWh, di cui al comma 79.5, e
 - b) il prodotto tra 1,5 e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 79.5 Il costo variabile standard di un impianto turbogas a ciclo aperto alimentato a gas naturale, espresso in euro/MWh, viene calcolato da Terna ogni lunedì ed è assunto pari, per tutti i periodi rilevanti di ciascuna settimana compresa dal lunedì alla domenica successiva, alla somma di:
- a) una componente a copertura del costo del gas naturale, comprensivo del costo della materia prima, della logistica nazionale sino all'unità considerata e delle accise. Essa è pari alla somma, arrotondata alla terza cifra decimale ed espressa in euro/MWh:

- a1) del prodotto tra la componente materia prima gas naturale di cui al comma 79.6, lettera a), espressa in euro/MWh_{gas}, e il consumo specifico standard di gas naturale pari a 3,5983 MWh_{gas}/MWh;
- a2) del prodotto tra il corrispettivo di cui al comma 79.6, lettera b), per la logistica nazionale, come vigente per il primo giorno della medesima settimana ed espresso in euro/Smc, e il consumo specifico standard di gas naturale pari a 340 Smc/MWh;
- a3) del prodotto tra il corrispettivo di cui al comma 79.6, lettera c), per la misura, come vigente per il primo giorno della medesima settimana ed espresso in euro/Smc, e il consumo specifico standard di gas naturale pari a 340 Smc/MWh;
- a4) del prodotto tra il corrispettivo di cui al comma 79.6, lettera d), per il trasporto, come vigente per il primo giorno della medesima settimana ed espresso in euro/Smc, e il consumo specifico standard di gas naturale pari a 340 Smc/MWh;
- a5) del prodotto tra il corrispettivo di cui al comma 79.6, lettera e), a copertura degli oneri aggiuntivi applicabili agli impianti termoelettrici, come vigente per il primo giorno della medesima settimana ed espresso in euro/Smc, e il consumo specifico standard di gas naturale pari a 340 Smc/MWh;
- a6) del prodotto tra le accise relative al gas naturale per uso termoelettrico, come vigenti per il primo giorno della medesima settimana ed espresse in euro/Smc, e il consumo specifico standard di gas naturale pari a 340 Smc/MWh.

Trovano altresì applicazione eventuali ulteriori oneri gravanti sulle forniture di gas agli impianti termoelettrici che dovessero essere introdotti successivamente all'adozione del presente provvedimento;

- b) una componente a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'*Emission Trading Scheme*. Essa, per la medesima settimana, è pari al prodotto, arrotondato alla terza cifra decimale, tra lo standard di emissione, pari a 0,7162 tCO₂/MWh, e il valore settimanale del parametro P_{EUA}, espresso in euro/tCO₂ e calcolato, utilizzando i dati dei giorni della settimana precedente, con criteri analoghi a quelli definiti dall'Autorità per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori Cip 6/92 dall'applicazione dell'*Emission Trading Scheme* o, qualora detti criteri non siano più definiti, con appositi criteri comunque stabiliti prima del periodo di riferimento. Qualora non vi siano quotazioni delle emissioni di CO₂, si utilizza il valore del parametro P_{EUA} della settimana precedente;
- c) una componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento dei rifiuti e residui della combustione, nonché a copertura delle ecotasse. Essa è convenzionalmente assunta pari a 0,006 euro/MWh.

79.6 Per le finalità di cui al comma 79.5:

- a) la componente materia prima gas naturale, espressa in euro/MWh_{gas}, è pari alla media dei prezzi medi di mercato SAP, di cui al comma 1.2, lettera o), del Testo integrato del bilanciamento, dei giorni della settimana precedente;
- b) il corrispettivo per la logistica nazionale, espresso in euro/Smc, è la quota giornaliera del corrispettivo di uscita dalla rete di trasporto CPu, di cui al comma 13.1 del Testo Integrato della Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, calcolato nell'ipotesi di impianto che si trova a più di 15 km dal punto di uscita dalla rete di trasporto, la cui capacità è conferita mensilmente e pienamente utilizzata;
- c) il corrispettivo per la misura, espresso in euro/Smc, è la quota giornaliera del corrispettivo di misura CM^T, di cui all'articolo 20 del Testo Integrato della Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, calcolato nell'ipotesi di impianto la cui capacità è conferita mensilmente e pienamente utilizzata;
- d) il corrispettivo per il trasporto, espresso in euro/Smc, è la somma dei corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} di cui al comma 13.1 del Testo Integrato della Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale;
- e) il corrispettivo a copertura degli oneri aggiuntivi, espresso in euro/Smc, è la somma dei corrispettivi applicabili agli impianti direttamente allacciati alla rete di trasporto (GS_T, RE_T, UG^{3T}, CRV^I, CRV^{OS}, CRV^{BL}, CRV^{FG} di cui al Testo Integrato della Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale).

Articolo 80

Attuazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico

- 80.1 Dall'1 gennaio 2025, con l'avvio della produzione di effetti da parte del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico di cui alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, le disposizioni del presente provvedimento sono applicate limitatamente a quanto necessario per la regolazione in materia di risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui agli articoli 63, 64, 65, 65bis, 76 e 77.

Tabella 2

Soppressa

Tabella 3

Soppressa

Tabella 7

Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (articolo 45)	F1	F2	F3
Centesimi di €/kWh	0,2291	0,2291	0,2291

Tabella 9

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (articolo 46)	
Centesimi di €/kWh	0,0558